



Cattedra

RELATORE

CORRELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1	6
1. La scissione di società	6
1.1 Inquadramento dell'operazione	6
1.1.2 La disciplina civilistica della scissione	7
1.1.3 Gli effetti giuridici della scissione	15
1.1.4 Il ruolo dei creditori	17
1.1.5 La disciplina del recesso del socio	19
1.1.6 CENNI. Gli effetti contabili della scissione	20
1.2 Gli effetti fiscali dell'operazione di scissione	23
1.2.1 Il principio di neutralità e l'art. 173 TUIR	23
1.2.2 Gli effetti fiscali in capo alle parti	28
1.2.3 Le imposte indirette	31
1.2.4 Il riporto delle perdite e la ripartizione fiscale	32
1.2.5 I crediti di imposta	35
1.2.6 Il trattamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta	37
1.2.7 Operazioni elusive e abuso del diritto ex art. 10-bis L. n. 212/2000	37
1.3 La scissione mediante scorporo	39
1.3.1 L'introduzione dell'istituto della scissione mediante scorporo	39
1.3.2 L'art. 2506.1 c.c.	40
1.3.3 La scissione mediante scorporo di società preesistente	42
1.3.4 Il regime PEX	44
1.3.5 La disciplina del recesso del socio dissenziente	46
1.3.6 CENNI. Trattamento contabile	48
1.3.7 CENNI. La scissione con scorporo della branch	48

1.3.8 Abuso del diritto	49
1.4 Scissione e conferimento a confronto: la differenza con la scissione mediante scorporo	50
1.5 Il caso Acea	53
1.5.1 La storia di ACEA	53
1.5.2 La mission di ACEA	56
1.5.3 Struttura organizzativa e aree di attività	57
1.5.4 Motivazioni dietro la scissione di Acea	61
1.5.5 Il perimetro di conferimento della scissione	65
1.5.6 La società beneficiaria	66
1.5.7 Gli effetti contabili dell'operazione di scissione mediante scorporo	67
1.5.8 Effetti fiscali	70
CAPITOLO 2	74
2. Il modello statunitense nelle operazioni di riorganizzazione aziendale	74
2.1 Il contesto di riferimento	74
2.1.1 L'Internal Revenue Code statunitense: requisiti e benefici fiscali delle operazioni di ristrutturazione	74
2.1.2 Requisiti e benefici fiscali delle operazioni divisive ai sensi dell'IRC §§354–368 e §355	77
2.2 Le operazioni di scorporo e ristrutturazione	87
2.3 Lo spin-off di eBay e PayPal	100
2.3.1 Cenni storici	100
2.3.2 L'operazione di scissione	102
2.3.3 L'impatto dello spin-off sul mercato	103
2.3.4 L'operazione dal punto di vista fiscale	104
CAPITOLO 3	115

3. Il confronto tra il modello italiano e il modello statunitense nelle operazioni di scissione	115
3.1 Confronto del quadro normativo: differenze e similitudini tra il sistema italiano e le normative statunitensi	115
3.2 Confronto della normativa fiscale: focus sul Delaware e le implicazioni per le operazioni di ristrutturazione	118
3.3 L'esame degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana e statunitense	120
3.4 La replicabilità della scissione mediante scorporo nel modello statunitense	121
3.5 Un confronto tra i numeri, volumi e diffusione delle operazioni: spunti conclusivi di riflessione	124
CONCLUSIONI	126
BIBLIOGRAFIA	128
SITOGRAFIA	132

INTRODUZIONE

L'oggetto della presente tesi è l'analisi della scissione societaria, con particolare attenzione alla scissione mediante scorporo, di recente introdotta nell'ordinamento italiano a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121. In particolare, l'elaborato si propone quale principale obiettivo, quello di approfondire l'istituto non soltanto nei suoi aspetti civilistici e fiscali, ma anche in un'ottica di comparazione giuridica, mediante un confronto con il modello statunitense.

Ciò al fine di valutare in che misura la scissione mediante scorporo italiana possa trovare applicazione dal punto di vista concettuale e strutturale, nel contesto normativo americano.

La scelta dell'argomento deriva dalla volontà di indagare in modo critico se e in che misura sia possibile trasporre l'istituto italiano della scissione mediante scorporo all'interno dell'ordinamento degli Stati Uniti d'America, identificandone punti di contatto e divergenze. L'obiettivo è stato quello di comprendere la compatibilità sostanziale e funzionale tra due modelli giuridici diversi per tradizione e struttura, focalizzandomi nell'ambito delle riorganizzazioni, contesto nel quale le operazioni straordinarie assumono un rilievo sempre significativo a livello globale.

La metodologia di ricerca adottata ha previsto, in primo luogo, una ricostruzione teorico-sistematica dell'istituto della scissione, con un focus specifico sulla scissione mediante scorporo, sia sotto il profilo normativo sia dottrinale. Successivamente, tale analisi è stata concretizzata attraverso lo studio di un caso pratico, in modo da verificare l'applicabilità e l'operatività degli elementi teorici esposti. A ciò ha fatto seguito un approfondimento del modello statunitense, articolato secondo lo stesso schema: dapprima l'inquadramento generale, poi l'esame pratico della scissione tra eBay e PayPal. Il percorso si è concluso con un capitolo di valutazione, finalizzato a verificare la coerenza e le implicazioni delle evidenze emerse lungo l'intero sviluppo del lavoro.

In particolare, nel Capitolo Primo, si esamina la scissione secondo l'ordinamento italiano, partendo da una disamina generale dell'istituto nelle sue diverse forme (totale, parziale, proporzionale, asimmetrica, negativa), per poi concentrarsi sulla scissione mediante scorporo, disciplinata dall'art. 2506.1 c.c., evidenziandone le peculiarità giuridiche, contabili e tributarie. La parte finale del capitolo è dedicata all'analisi della scissione

mediante scorporo attuata da Acea S.p.A. a favore di Acea Acqua S.p.A., caso emblematico di applicazione pratica del nuovo istituto.

Il Capitolo Secondo è dedicato al modello statunitense di riorganizzazione societaria, con particolare riguardo alle operazioni di *spin-off*, *split-off* e *carve-out*, disciplinate dal codice federale (*Internal Revenue Code*) e dalla prassi interpretativa dell'IRS. Dopo aver delineato il quadro teorico e normativo di riferimento, si approfondisce il caso concreto della scissione tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc., che rappresenta un esempio paradigmatico di *spin-off* fiscalmente neutrale ex §355 IRC.

Nel Capitolo Terzo, si procede a un'analisi comparata tra l'istituto italiano della scissione mediante scorporo e le operazioni statunitensi di *spin-off* e strumenti affini, al fine di valutare la compatibilità operativa e funzionale tra i due modelli. L'indagine si concentra sull'individuazione di punti di contatto (quali la neutralità fiscale, la divisione patrimoniale e la continuità aziendale) e differenze strutturali. L'obiettivo è comprendere se e in quale misura la scissione mediante scorporo italiana sia replicabile o adattabile nel sistema statunitense, e quali adattamenti sarebbero eventualmente necessari.

Nel suo complesso, il presente lavoro ha consentito di mettere in luce i tratti essenziali degli istituti analizzati, chiarendone la portata teorica e applicativa e offrendo una visione critica comparata. L'analisi ha dimostrato che, pur in presenza di sistemi giuridici e fiscali differenti, le operazioni di riorganizzazione societaria possono convergere sotto il profilo funzionale, evidenziando come le logiche sottese alla scissione mediante scorporo e agli *spin-off* statunitensi siano affini nelle finalità ma diverse nella disciplina, riflettendo approcci giuridici differenti alla neutralità fiscale e alla tutela degli interessi degli *stakeholders*.

CAPITOLO 1

1. La scissione di società

1.1 Inquadramento dell'operazione

La scissione è un'operazione straordinaria, mediante la quale si ha la possibilità di riorganizzare la struttura aziendale al fine di renderla più confacente alle diverse esigenze economiche e gestionali che possono emergere nello svolgimento dell'attività di impresa.¹

L'evoluzione normativa, a partire dal recepimento della VI Direttiva CEE, ha ampliato notevolmente il suo campo applicativo, permettendo che la scissione assumesse una funzione polivalente, e fosse capace di soddisfare esigenze diversificate.

La sua marcata flessibilità è evidente anche nei fini che essa può perseguire; infatti, oltre a permettere una rideterminazione del patrimonio aziendale, fattispecie comune anche al conferimento e alla cessione di azienda, consente di ridefinire la compagine sociale delle società coinvolte, permettendo ai soci di determinare nuovi o vari assetti societari.

Sovente l'operazione di scissione è finalizzata alla separazione di aree di business o alla riorganizzazione delle attività produttive di un gruppo, ovvero, ancora, alla definizione della struttura finanziaria delle società coinvolte o alla liquidazione di aree di business.

In dottrina, per lungo tempo, è prevalsa un'impostazione che attribuiva alla scissione una causa traslativo-attributiva, con conseguente possibilità di applicazione della normativa relativa al trasferimento. A tale concezione si è contrapposto un diverso orientamento dottrinale, che ne ha messo in risalto il carattere societario-organizzativo, qualificandola come un istituto volto alla riorganizzazione interna attraverso l'allocazione di elementi patrimoniali.

L'eliminazione di qualsivoglia riferimento al termine "trasferire" nel testo normativo ha contribuito progressivamente a distinguere l'operazione di scissione da quella del trasferimento patrimoniale, pur permanente, in alcuni specifici casi, i rinvii operati dal legislatore stesso.²

Una volta chiarito che l'essenza della scissione non sia ravvisabile nel solo trasferimento di rapporti giuridici o beni, si rende necessario interrogarsi sulle cause effettive

¹ Cfr. Clarissa Cremona – Paolo Monarca, *Profili fiscali della scissione*, Wolters Kluwer, 2025.

² Si pensi ad esempio al rinvio effettuato dall'art.2506 all'art. 2504-ter nell'ambito del divieto di assegnazione di azioni o quote.

dell'operazione, da individuarsi, secondo l'impostazione accolta dal legislatore sulla natura riorganizzativa del patrimonio; infatti, l'art.2506 c.c.³ continua a porre l'accento sulla finalità struttura dell'operazione.

È evidente come le operazioni straordinarie possano essere adottate non solo in un'ottica di riorganizzazione aziendale interna all'impresa, ma anche come uno strumento funzionale a strategie di acquisizioni di società terze. Si consideri, ad esempio, il caso in cui si concentri il patrimonio immobiliare in una società appositamente costituita, ovvero, l'ipotesi in cui, in attuazione di un preciso disegno strategico, si realizzi un'acquisizione seguita dalla scissione di un ramo di business in favore di una nuova società ovvero una società preesistente.

In conclusione, negli ultimi anni l'operazione di scissione ha conosciuto una crescente diffusione, in virtù della flessibilità che la caratterizza e che abbiamo avuto modo di approfondire.

1.1.2 La disciplina civilistica della scissione

La scissione è stata recepita nel nostro ordinamento nel 1991. In particolare, essa è entrata nel diritto societario italiano con il d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 82/891/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1982, nota come Direttiva sulle scissioni delle società per azioni dello stesso paese dell'Unione europea.⁴ Il decreto in questione ha previsto l'emanazione nel Codice civile degli articoli 2504-octies, 2506 ss., colmando una lacuna del sistema previgente e ponendosi come strumento innovativo per la riorganizzazione delle società mediante il frazionamento del patrimonio e la sua attribuzione a più società, preesistenti o di nuova costituzione.

L'istituto è stato oggetto, nel tempo, di significativi interventi legislativi, tra cui occorre menzionare il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, emanato in attuazione della direttiva (UE)

³Art.2506: Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

⁴ La scissione è un'operazione di origine francese (*scission*), è stato infatti sulla scia della giurisprudenza francese che l'operazione è stata emanata.

2019/2121, che ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, introducendo nell'ordinamento italiano la nuova figura della scissione mediante scorporo, disciplinata all'art. 2506.1 c.c.

Il Codice civile disciplina l'istituto della scissione agli art. 2506 c.c. e seguenti, tuttavia, la legge non fornisce un'esauritiva disciplina della materia, limitandosi solo all'art. 2506 c.c. ad individuare quali siano gli effetti ottenuti mediante l'operazione di scissione⁵: la disciplina della scissione è mutuata per molti aspetti dalla disciplina della fusione.

Ai sensi dell'art. 2506 c.c., la scissione è un'operazione mediante la quale una società trasferisce l'intero, ovvero parte, del proprio patrimonio a favore di una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, attribuendo ai propri soci le relative azioni o quote delle società beneficiarie. Si tratta dunque di un'operazione complessa, nella quale si intrecciano profili di natura traslativa e organizzativa.⁶

L'operazione di scissione determina una variazione quantitativa del patrimonio della società scissa; in quanto quest'ultima trasferisce parte del proprio patrimonio in favore di due o più beneficiarie, senza ricevere nulla in cambio. Le azioni o quote emesse dalle società beneficiarie vengono attribuite direttamente ai soci della scissa, determinando, per quest'ultima, una diminuzione del proprio patrimonio.

La *ratio* di fondo dell'istituto è quella di rendere l'operazione neutrale economicamente per i soci, la riduzione di valore della partecipazione nella scissa deve essere compensato dal valore delle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie.

La scissione, ed in particolare quella parziale, non comporta automaticamente l'estinzione della società scissa né la creazione automatica di nuovi soggetti giuridici. L'operazione, infatti, si caratterizza per la prosecuzione dell'attività da parte della società scissa, la quale continua ad esistere, e per la possibile costituzione di un nuovo soggetto giuridico.⁷

Il punto di partenza è rappresentato dalla distinzione, insita nella definizione stessa contenuta all'art. 2506 c.c.⁸ tra scissione totale e scissione parziale. In realtà, tali forme di scissione non esauriscono le possibili sfaccettature che essa può avere: la scissione è

⁵ Cfr. *Operazioni straordinarie*, in Il Sole 24 Ore, 2024.

⁶ I profili di natura traslativa sono connessi al trasferimento dei rapporti giuridici, mentre quelli di carattere organizzativo sono relativi alla ristrutturazione della compagine societaria e patrimoniale.

⁷ Questa condizione qualora il patrimonio scisso venga trasferito a favore di una società di nuova costituzione, anziché preesistente.

⁸ Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

infatti un istituto poliforme, in quanto può assumere le forme più variegate. Di seguito si riporta una sintesi delle principali forme di scissione.:

- La scissione totale

L'operazione di scissione si qualifica come scissione totale, o c.d. propria, quando l'intero patrimonio della società scissa viene attribuito alle società beneficiarie, con conseguente estinzione della stessa senza ricorso alla procedura di liquidazione., ai sensi dell'art. 2506 Co. 3 c.c.⁹

Si tratta di una vicenda modificativa straordinaria che comporta una successione a titolo universale *ex lege*, determinando la continuazione dei rapporti giuridici facenti capo alla scissa in capo alle società beneficiarie, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel progetto di scissione.¹⁰

In tale fattispecie, i soci della società estinta ricevono partecipazioni nelle società beneficiarie in proporzione alla quota detenuta nella società scissa, salva diversa previsione statutaria e ferma restando la possibilità di configurare un'attribuzione non proporzionale, ove unanimemente deliberata.¹¹

Nella scissione totale, le società beneficiarie registrano un incremento proporzionale del loro patrimonio, mentre i rapporti giuridici con i soci e i creditori della società scissa si trasferiscono in capo alle beneficiarie, nel rispetto del principio di continuità.

In particolare, laddove ai soci vengano attribuite quote del capitale sociale, l'incremento di patrimonio della beneficiaria sarà a loro disposizione; tuttavia, l'incremento patrimoniale può anche essere imputato a riserva qualora ai soci della scissa si vogliano attribuire azioni proprie della beneficiaria, già dalla stessa detenuta.¹²

- La scissione parziale

La scissione parziale, anche definita impropria, si configura come l'operazione mediante la quale viene trasferita parte del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, senza che ciò comporti l'estinzione della società scissa, la quale continua a sussistere seppur con un patrimonio ridotto quantitativamente.

I soci della società scissa acquisiscono, per effetto dell'operazione, una partecipazione diretta nel capitale della società beneficiaria.

⁹ ... La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

¹⁰ sentenza n. 6663 del Tribunale Roma, Sez. III, 4 aprile 2017.

¹¹ Cfr. "Operazioni straordinarie", Il Sole 24 Ore, Milano, 2024.

¹² cfr. *Scissione*, www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/SOCIETA'/scissione.htm.

L'operazione, sebbene meno radicale rispetto a quella totale, produce effetti rilevanti sull'assetto economico, organizzativo e proprietario delle entità coinvolte, richiedendo la rigorosa osservanza delle formalità previste dalla disciplina codicistica, nonché l'adozione di necessarie garanzie a tutela dei creditori¹³ e dei soci dissenzienti.¹⁴

Nell'ambito della scissione parziale è possibile operare ulteriori distinzioni e distinguere:

1. Regressiva: qualora la scissa sia una società di capitali e le beneficiarie siano società di persone;
2. Progressiva: quando, al contrario, la scissa sia una società di persone e le beneficiarie siano costituite sotto forma di società di capitali.¹⁵

Le fattispecie sopra delineate costituiscono le due principali macrocategorie in cui si articola l'istituto della scissione.

- Scissione mediante scorporo

La scissione mediante scorporo è regolata all'art. 2506 Co.lc.c.¹⁶ È stata introdotta nell'ordinamento giuridico con il D.lgs. n.19 entrato in vigore il 22 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

È una scissione parziale in cui la scissa assegna parte del suo patrimonio a una o più beneficiaria di nuova costituzione, ricevendo a sua volta partecipazioni nel capitale della beneficiaria. Il principale elemento di discontinuità rispetto alla scissione parziale è ravvisabile nella caratteristica che prevede che la partecipazione non sia assegnata a tutti o parte dei soci, ma alla società scissa stessa.

- Proporzionale e non proporzionale

¹³ È pertanto da ritenersi applicabile l'art.2445 c.c. che disciplina l'opposizione dei creditori.

¹⁴ Art 2503.

¹⁵ Cfr. "la rappresentazione contabile della scissione societaria e la rilevazione delle eventuali differenze da concambio o da annullamento" euro conference, 23 maggio 2025.

¹⁶ Art. 2506 Co.l: con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

L'art. 2506-bis Co.4 c.c.¹⁷ relativo ai criteri di distribuzione delle azioni o quote nelle società beneficiarie, riguarda la distinzione tra scissione proporzionale e non proporzionale.

La scissione, nel suo uso più comune, è caratterizzata da un principio di proporzionalità tra le partecipazioni detenute dai soci nella società scissa e le partecipazioni ricevute nelle società beneficiarie. Tale tipologia di operazione di scissione rappresenta, senza dubbio, il modello tipico e più frequentemente adottato nella prassi.

Questo modello garantisce la continuità dell'assetto partecipativo tra la società scissa e quelle beneficiarie, assicurando che i rapporti di forza tra i soci rimangano inalterati anche all'esito dell'operazione straordinaria.¹⁸

Al termine dell'operazione, dunque, i soci della società scissa diverranno soci anche, o soltanto, nelle società beneficiarie, a seconda che si tratti di scissione parziale o totale, e l'assegnazione di quote o azioni avverrà in maniera proporzionale sulla base di un unico rapporto di cambio che non alteri gli equilibri di potere tra i soci.

Accanto alla scissione proporzionale, l'ordinamento prevede un'ulteriore configurazione espressamente disciplinata all'art. 2506 Co.2 c.c., nella quale la distribuzione delle partecipazioni nelle società beneficiarie avviene in misura non coincidente rispetto alla partecipazione che ciascun socio deteneva nella scissa, determinando un riassetto dei rapporti proprietari.¹⁹ Il legislatore consente la deroga al principio di proporzionalità solo a condizione che vi sia il consenso unanime dei soci,²⁰ in ragione del potenziale pregiudizio che tale deroga potrebbe comportare in termini di perdita di peso economico o di controllo societario, compromettendo l'equilibrio economico tra i soci.

Nel caso di scissione non proporzionale, il criterio di assegnazione delle partecipazioni non segue la proporzione delle quote detenute *ab origine* dai soci della società scissa. Tuttavia, è necessario assicurare l'equivalenza complessiva tra partecipazione detenuta

¹⁷ Art. 2506-bis Co.4: Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto. Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501 ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.

¹⁸ La scissione non proporzionale – Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse nota.

¹⁹ La scissione non proporzionale - Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse nota.

²⁰ Art 2506 Co.2 c.c.

anteriamente all'operazione e quelle attribuite successivamente. Ne consegue che se in una beneficiaria l'assegnazione è meno che proporzionale, in un'altra dovrà essere più che proporzionale, garantendo in questo modo la complessiva neutralità dell'operazione.²¹

Dal punto di vista normativo, l'art. 2506-bis c.c. impone chiarezza nel progetto di scissione per quanto riguarda le modalità di assegnazione delle partecipazioni, specificando, in caso di operazione di scissione non proporzionale, i criteri di riparto adottati e quindi le modalità di assegnazione delle partecipazioni.

- Asimmetrica

Nel *genus* delle scissioni non proporzionali si colloca la *species* della scissione asimmetrica, espressamente disciplinata dall'art. 2506. Co.2 c.c.²²

Tale ipotesi può configurarsi esclusivamente nell'ambito della scissione parziale, non potendo trovare applicazione nelle operazioni di scissione totale, le quali comportano l'estinzione della società scissa. Pur facendo parte del *genus* scissione non proporzionale le due figure si distinguono sotto il profilo delle modalità deliberative: nel caso della scissione non proporzionale tradizionale, la delibera deve essere adottata a maggioranza; nel caso invece di scissione asimmetrica, il progetto deve essere approvato con il consenso unanime di tutti i soci, come indicato dal sopra citato art. 2506 Co. 2 c.c.

Come evidenziato dalla dottrina maggioritaria, la scissione asimmetrica rappresenta una particolare ed "estrema" forma di scissione non proporzionale,²³ caratterizzata da un'alterazione significativa dei rapporti partecipativi originari tra i soci.

Ulteriore peculiarità rispetto alla scissione non proporzionale è il riconoscimento ai soci dissenzienti del diritto a far acquistare le proprie partecipazioni secondo le regole previste dall'art. 2437-quater c.c. La tutela del socio dissenziente è dunque assicurata mediante un meccanismo che evita l'imposizione di un'alterazione patrimoniale o partecipativa non voluta, garantendo al contempo l'efficacia dell'operazione societaria.

²¹ Scissione non proporzionale - a cura di Clarissa Cremona, Paolo Monarca - Dottori commercialisti in Busto Arsizio e Parabiago, Studio Athenaeum STP S.r.l.

²² Art. 2506 co.2 c.c.: ... È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

²³ Tipologie di scissione - Scissione asimmetrica, a cura di Clarissa Cremona, Paolo Monarca - Dottori commercialisti in Busto Arsizio e Parabiago, Studio Athenaeum STP S.r.l.

a cura di Clarissa Cremona, Paolo Monarca - Dottori commercialisti in Busto Arsizio e Parabiago, Studio Athenaeum STP S.r.l.

Una questione di rilievo oggetto di dibattito dottrinale concerne l'individuazione del soggetto tenuto a prestare il consenso unanime, ed in particolare, se tale consenso riguardasse la società scissa o la società beneficiaria.

Sul punto, è intervenuta una Massima del comitato notarile²⁴ che ha individuato quali fossero soci che devono prestare il proprio consenso ai fini dell'approvazione di una scissione asimmetrica. La Massima sottolinea come, ai sensi del più volte richiamato art. 2506 Co.2 c.c., il consenso unanime debba intendersi quello dei soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie, evidenziando come la finalità principale di tale disposizione consista nella tutela del diritto soggettivo del socio a non essere estromesso dalle proprie personali scelte imprenditoriali, garantendo in questo modo la salvaguardia della sua posizione all'interno dell'assetto societario.

Tuttavia, per quanto parte della dottrina ritenga rilevante il consenso unanime dei soci della scissa, è consigliabile acquisire il *placet* dei soci di tutte le società partecipanti all'operazione.²⁵

Quando la scissione è asimmetrica, parziale e a favore di una società beneficiaria preesistente già partecipata dalla scissa, si configura come una scissione inversa,²⁶ e presenta criticità analoghe a quelle proprie della fusione inversa.

- Scissione Doppia

Il consiglio notarile di Milano in una Massima del 2008²⁷ ha riconosciuto espressamente la liceità della c.d. scissione doppia.²⁸

La scissione doppia è una operazione che si distingue per il suo particolare assetto soggettivo. In tale fattispecie, due società assegnano contemporaneamente tutto o parte

²⁴ Massima Comitato Notarile Triveneto settembre 2015 n. L.E.10 - individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica - 1° pubbl. 9/15 - motivato 9/15.

²⁵ Tipologie di scissione - Scissione asimmetrica. A cura di Clarissa Cremona, Paolo Monarca - Dottori commercialisti in Busto Arsizio e Parabiago, Studio Athenaeum STP S.r.l.

²⁶ Tipologie di scissione - Scissione asimmetrica. A cura di Clarissa Cremona, Paolo Monarca - Dottori commercialisti in Busto Arsizio e Parabiago, Studio Athenaeum STP S.r.l.

a cura di Clarissa Cremona, Paolo Monarca - Dottori commercialisti in Busto Arsizio e Parabiago, Studio Athenaeum STP S.r.l.

²⁷ Massima n.103 - 25 novembre 2008 Scissione "doppia" a favore di una medesima società beneficiaria (art. 2506 c.c.).

²⁸ Operazioni straordinarie, il sole 24 ore, Milano 2024.

del loro patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, la quale può essere sia preesistente che di nuova costituzione.²⁹

Trattasi di un'operazione a convergenza patrimoniale, che può realizzarsi, in ipotesi di scissione per incorporazione mediante due distinti atti di scissione, ovvero attraverso un unico atto. Diversamente, qualora si tratti di scissione in senso stretto, ossia con una beneficiaria di nuova costituzione, l'operazione dovrà necessariamente essere attuata mediante un unico atto di scissione.³⁰

- Scissione negativa

Tra le configurazioni atipiche dell'istituto della scissione societaria, merita particolare attenzione la scissione negativa, così definita poiché caratterizzata dall'assegnazione, in capo alla società beneficiaria, di un patrimonio di valore negativo.

Ciò implica che il valore contabile della attività assegnate sia inferiore rispetto a quello delle passività trasferite alla società beneficiaria, la quale potrebbe trovarsi a ricevere un patrimonio negativo, pur in presenza, ma non necessariamente, di un valore positivo in termini reali.³¹

L'uso più frequente di tali operazioni riguarda le riorganizzazioni aziendali, o situazioni patologiche quali crisi o addirittura procedimenti di liquidazione societaria.

La posizione della prassi nei confronti di questo istituto è piuttosto variegata.

L'orientamento del Comitato Triveneto dei Notai, così come il Comitato notarile di Roma, parrebbe avallare la tesi sull'ammissibilità dell'operazione. Più nel dettaglio l'istituto della scissione negativa non solo sarebbe ammissibile, ma lo sarebbe sia nei confronti di società preesistenti che di società neocostituite; in questo secondo caso, peraltro, il concambio è soddisfatto solo mediante emissione di nuove partecipazioni che derivano dalla determinazione del capitale della beneficiaria in misura non superiore al valore corrente del patrimonio assegnato dalla scissa.³²

Nella massima L.E. 18 il Comitato ha ribadito la fattibilità dell'operazione previo il rispetto di alcune condizioni, si fa riferimento in tal caso, al rispetto dei corretti principi di gestione societaria, alla possibilità di determinare un congruo rapporto di concambio e

²⁹ Tipologie di scissione - Scissione doppia. A cura di Clarissa Cremona, Paolo Monarca - Dottori commercialisti in Busto Arsizio e Parabiago, Studio Athenaeum STP S.r.l.

³⁰ Tale tesi è avallata anche dalla Massima n. 103 del Consiglio Notarile di Milano del 25 novembre 2008

³¹ Scissione negativa: orientamenti sulla fattibilità dell'operazione – Ratio quotidiano. A cura di Marco Nessi

³² Scissione negativa: orientamenti sulla fattibilità dell'operazione – Ratio quotidiano. A cura di Marco Nessi

alla fattispecie che la riduzione del patrimonio netto post assegnazione di componenti negativi non debba determinare la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Il secondo caso è quello di scissione negativa sulla base di valori contabili e reali negativi, in tal caso il Consiglio Notarile di Roma,³³ in questo secondo caso l'operazione sarebbe ammissibile previo rispetto di stringenti requisiti.³⁴

1.1.3 Gli effetti giuridici della scissione

L'operazione di scissione produce una pluralità di effetti giuridici che si manifestano sia sul piano soggettivo e patrimoniale delle società coinvolte, sia sul piano dei rapporti giuridici in essere. Ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 1, c.c., alla scissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia di fusione. In virtù di tale rinvio, la scissione comporta un trasferimento patrimoniale con successione ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi, nei limiti e secondo la struttura dell'operazione.

Restando coerenti con la distinzione pocanzi accennata tra scissione totale e scissione parziale, la scissione totale determina la successione a titolo universale delle società beneficiarie nei rapporti giuridici facenti capo alla società scissa, con contestuale estinzione di quest'ultima senza procedura liquidatoria.³⁵

La scissione parziale, invece, comporta una successione a titolo particolare, poiché la società scissa mantiene la propria soggettività giuridica e prosegue l'attività, seppur con patrimonio ridotto.³⁶

La società beneficiaria, tanto se costituita ex novo quanto se preesistente, succede nei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio oggetto del trasferimento ed originariamente facenti capo alla società scissa.³⁷

³³ Scissione negativa, Massima n.2.

³⁴ non deve procedersi a concambio, trattandosi di un'ipotesi di scissione semplificata; in caso di scissione parziale, devono assegnarsi in concambio partecipazioni della scissa in favore dei soci.

della beneficiaria preesistente; in caso di scissione totale devono attribuirsi in concambio ai soci della beneficiaria preesistente (assegnataria del netto negativo) partecipazioni nell'altra o nelle altre beneficiarie; è altresì necessario che il netto della beneficiaria preesistente sia in grado di assorbire il netto negativo assegnatole, senza dar luogo ad una delle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c..

³⁵ Art.2506 Co.4.

³⁶ sentenza n. 6663 del Tribunale Roma, Sez. III, 4 aprile 2017.

³⁷ sentenza n. 6663 del Tribunale Roma, Sez. III, 4 aprile 2017.

Peraltro, appare anche applicabile, nei limiti della compatibilità, la disciplina in tema di cessione di azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c.³⁸

In relazione agli obblighi pendenti, le società beneficiarie subentrano nei contratti stipulati dalla scissa, sempre che ciò non sia espressamente escluso dal contratto o dalla natura del rapporto.³⁹

Sul piano patrimoniale, l'art. 2506-quater, Co. 3 c.c.⁴⁰, dispone che tutte le società coinvolte nell'operazione, comprese la società scissa e le società beneficiarie, siano solidalmente responsabili per i debiti sociali, nei limiti del patrimonio netto ricevuto. Fa eccezione il caso di scissione totale, che comporta l'estinzione della società scissa. Tale previsione è finalizzata a garantire una adeguata tutela dei creditori sociali, preservando la soddisfazione delle loro pretese a fronte della frammentazione patrimoniale derivante dall'operazione.

Per i debiti la cui imputazione non sia chiaramente desumibile dal progetto di scissione, la responsabilità delle beneficiarie è limitata al valore effettivo del patrimonio netto loro assegnato, con esclusione dei beni futuri, ai sensi di quanto esplicitato all'art. 2506 bis Co.3 c.c.

La decorrenza degli effetti giuridici della scissione è disciplinata dall'art. 2506-quater Co. 1, c.c., secondo cui l'operazione acquista efficacia a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso gli uffici del Registro delle Imprese competenti, per ciascuna delle società partecipanti. Tale iscrizione ha valore costitutivo, determinando il perfezionamento dell'operazione sotto il profilo giuridico, contabile e fiscale.⁴¹

Tuttavia, l'ordinamento consente, in deroga al principio della decorrenza automatica, che le parti prevedano una data di efficacia differita, successiva all'iscrizione, purché nel progetto non siano coinvolte nuove società da costituire. È altresì ammessa, entro certi limiti, la retrodatazione degli effetti contabili e civilistici. In particolare, secondo quanto

³⁸ Cfr. scissione parziale di società e cessione di azienda. Ius Societario.

³⁹ Cfr. *Manuale Scissione*, Wolters Kluwer, in *Manuale Scissione (1).pdf*, p. 223; nonché *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, in *operazioni straordinarie sole 24h.pdf*, p. 285.

⁴⁰ La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504 bis. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

⁴¹ Cfr. *Manuale Scissione*, Wolters Kluwer, in *Manuale Scissione (1).pdf*, p. 219.

chiarito dalla Massima n. 192 del Consiglio Notarile di Milano,⁴² la retrodatazione può essere validamente inserita nel progetto di scissione a condizione che si riferisca a un esercizio già chiuso e il cui bilancio sia stato approvato.⁴³

1.1.4 Il ruolo dei creditori

Le caratteristiche proprie della scissione sono tali da poter potenzialmente pregiudicare la posizione dei creditori sociali.

L'operazione riduce l'ampiezza dell'originaria garanzia patrimoniale generale *ex art. 2740 c.c.*⁴⁴, frazionando i beni sui quali i creditori potevano originariamente rivalersi. Pertanto, l'operazione si presta a ledere le aspettative di soddisfacimento dei creditori sociali.

A fronte di tale rischio, il legislatore prende atto dei potenziali rischi dell'operazione e non si limita a riconoscere ai creditori il diritto di opposizione, ma ha previsto un articolato sistema di tutele, fondato su meccanismi di opposizione preventiva e su regole di responsabilità solidale e sussidiaria, in particolar modo, attraverso le disposizioni *ex art. 2503 c.c.* circa l'opposizione degli stessi, *ex art. 2506-quater c.c.* riguardo la responsabilità solidale tra le società coinvolte ed infine, *ex art. 2901 c.c.* relativo al ricorso all'*actio pauliana* di cui si dirà a breve.

Il sistema normativo offerto si dimostra particolarmente equilibrato, offrendo al creditore, non solo una tutela preventiva, attraverso la facoltà di opposizione all'operazione di scissione, ma anche una tutela sostanziale, ed in ultima istanza, rimediale, mediante l'esperibilità dell'azioni revocatoria, c.d. *actio pauliana*.

In primis, l'*art. 2506-ter*, comma 5 *c.c.*,⁴⁵ operando un richiamo espresso all'*art. 2503 c.c.*⁴⁶ estende alla scissione la disciplina dell'opposizione dei creditori dettata per la

⁴² La Massima affronta la questione dei limiti civilistici alla retrodatazione degli effetti contabili delle operazioni di fusione e scissione, a fronte di un limite esplicito previsto dalle norme fiscali ed in assenza di una espressa indicazione nelle norme civilistiche.

⁴³ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, in *operazioni straordinarie sole 24h*.

⁴⁴ Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

⁴⁵ Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater, 2505 primo e secondo comma⁽³⁾, 2505 bis e 2505 ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

⁴⁶ La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501 ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti

fusione, disponendo che l'operazione non possa avere esecuzione prima del decorso di sessanta giorni dall'ultima iscrizione del progetto, salvo il verificarsi di specifiche eccezioni, ossia *i)* consenso espresso da parte dei creditori, *ii)* pagamento dei crediti, *iii)* deposito delle relative somme presso un istituto bancario, *iiii)* asseverazione unitaria da parte di una società di revisione attestante l'assenza di necessità di garanzie ulteriori in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti.⁴⁷

Tale opposizione ha natura cautelare e può essere esperita da tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto. Tuttavia, in caso di opposizione, il Tribunale può autorizzare la scissione, qualora valuti l'insussistenza del pericolo o la congruità delle garanzie prestate, per effetto del rinvio all'art. 2445 c.c. operato dall'art. 2503 c.c.

A garanzia di questi soggetti, l'art. 2506-quater, comma 3, c.c. prevede una responsabilità solidale limitata tra le società partecipanti. In particolare, per i debiti imputati a una specifica società nel progetto di scissione, le altre rispondono solidalmente entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto loro attribuito⁴⁸, escludendo espressamente l'estensione ai beni futuri. Tale previsione rappresenta una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale illimitata sancita all'art. 2740 c.c., e costituisce una forma di tutela per i creditori che non abbiano esercitato tempestiva opposizione.

La giurisprudenza ha ulteriormente rafforzato la tutela posta a presidio dei creditori, ammettendo, insieme al già citato rimedio dell'opposizione, la possibilità di impugnazione della scissione mediante azione revocatoria,⁴⁹ ex art. 2901 c.c.⁵⁰, qualora

presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione⁽¹⁾. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445⁽²⁾.

⁴⁷ Operazioni straordinarie, Il sole 24h, Sistema Frizzera.

⁴⁸ Enrico Civera, *La tutela dei creditori nella scissione tra rimedi preventivi e successioni*, in *Le Società*, 2014.

⁴⁹ Sentenza n.1271 del 25 luglio 2023 del Tribunale di Catanzaro.

⁵⁰ Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni:

- i) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento⁽¹⁾;
- ii) 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

l'operazione appaia preordinata a sottrarre garanzie patrimoniali, in assenza di una giustificazione economico-organizzativa effettiva, in particolar modo, non costituiscono elementi ostativi all'esercizio di tale azione, né il sistema endoprocedimentale che prevede la possibilità di opposizione preventiva all'efficacia dell'atto pubblico di scissione; né la previsione di solidarietà limitata ai valori patrimoniali trasferiti disposta a favore del creditore.

Tale azione risulta compatibile con l'operazione di scissione, e questo, perché l'effetto traslativo dell'operazione comporta l'acquisizione di beni nei patrimoni delle beneficiarie, legittimando così l'azione recuperatoria da parte dei creditori pregiudicati.

1.1.5 La disciplina del recesso del socio

La disciplina del recesso del socio in occasione di un'operazione di scissione è fortemente influenzata dalla tipologia della società coinvolta e dalla struttura dell'operazione straordinaria. La ratio sottesa all'istituto è quella di tutelare i soci che non condividano il mutamento sostanziale dell'organizzazione o dell'assetto economico della società, offrendo loro una via di uscita compatibile con il principio di continuità dell'impresa.

Al riguardo è necessario operare un distinguo.

Con riferimento alle società di persone, il diritto di recesso trova applicazione generale, ai sensi dell'art. 2502, Co. 1, c.c.⁵¹, espressamente richiamato dall'art. 2506-ter Co. 5 c.c. In tale contesto, la scissione è subordinata al consenso dei soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e in ogni caso il socio dissenziente può recedere con il diritto alla liquidazione della propria quota, secondo quanto previsto dall'art. 2284 c.c. applicabile per analogia.

Diversa è la disciplina dettata per le società a responsabilità limitata, dove l'art. 2473 c.c. elenca espressamente la scissione tra le cause legali di recesso, senza possibilità per lo

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto [1183, 1186; 67 l. fall.].

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [2652 n. 5, 2690; 64 l. fall. ss.].

⁵¹ La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501 ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

statuto di derogare a tale previsione. Anche laddove la scissione non implichi modifiche statutarie, il socio dissenziente conserva la facoltà di recedere, con diritto al rimborso della propria partecipazione secondo i criteri stabiliti dagli artt. 2473 e 2473-bis c.c.

Per quanto riguarda le società per azioni, la scissione non figura tra le cause tipiche di recesso di cui all'art. 2437 Co. 1, c.c. Tuttavia, qualora l'operazione comporti modificazioni statutarie incidenti in modo rilevante sui diritti partecipativi del socio è ammesso il recesso per giusta causa.

Infine, bisogna ricordare che nelle società quotate, la legge “Draghi”⁵² ha previsto che sia ammesso il diritto al recesso degli azionisti dissenzienti alle delibere di scissione di società quotate nei mercati regolamentati se, post operazione di scissione, le azioni assegnate agli stessi sono non quotate.⁵³

Avuto riguardo non tanto alla natura giuridica delle società coinvolte, quanto piuttosto alla specifica configurazione dell'operazione straordinaria posta in essere, occorre evidenziare che, nell'ipotesi di scissione non proporzionale,⁵⁴ l'ordinamento riconosce al socio dissenziente una tutela alternativa al recesso. L'art. 2506-bis Co. 4 c.c., stabilisce che, nei casi in cui il progetto preveda l'attribuzione delle partecipazioni nelle beneficiarie in misura difforme rispetto alla partecipazione detenuta nella società scissa, il socio può pretendere l'acquisto della propria partecipazione da parte di altri soci o di un terzo, secondo criteri di valutazione coerenti con quelli applicabili in caso di recesso. Tale diritto deve essere espressamente previsto nel progetto di scissione, il quale deve altresì indicare il soggetto obbligato all'acquisto, a pena di invalidità dell'operazione.

Il trattamento del diritto di recesso del socio dissenziente sarà oggetto di esame successivamente, nell'ambito dell'approfondimento dedicato alla scissione mediante scorporo. In tal caso, come si potrà appurare, la tutela offerta al socio dissenziente muta.

1.1.6 CENNI. Gli effetti contabili della scissione

1.1.6.1 Il trattamento contabile delle operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie, tra cui si annovera la scissione, rappresentano eventi di riorganizzazione che comportano rilevanti implicazioni sia sotto il profilo economico che

⁵² art.131, D. Lgs.24febbraio1998, n.58.

⁵³ Operazioni straordinarie – Il sole 24H, Sistema Frizzera.

⁵⁴ Cfr. *La scissione non proporzionale – Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse*, Wolters Kluwer.

contabile. Dal punto di vista del trattamento contabile, tali operazioni sono disciplinate dai principi contabili nazionali, in particolare dall'OIC 4⁵⁵, e trovano riscontro anche nelle disposizioni civilistiche contenute nel Codice civile, con l'art. 2504-bis c.c. (richiamato dall'art. 2506-quater c.c. per la scissione) che stabilisce le modalità di iscrizione degli effetti nel bilancio delle società partecipanti.

Trattandosi di operazioni aventi natura riorganizzativa e non di scambio con terzi, la loro rappresentazione contabile avviene secondo il principio di continuità dei valori di bilancio⁵⁶ (*pooling of interests*), evitando l'emersione di utili o perdite in assenza di reali transazioni di mercato.⁵⁷

In casi eccezionali, è però concessa una deroga a tale principio;⁵⁸ si fa riferimento in particolar modo al caso in cui dall'operazione emerga un disavanzo da annullamento⁵⁹ della partecipazione.⁶⁰

Più nel dettaglio, la società beneficiaria iscriverà nel suo primo bilancio post scissione le attività e le passività oggetto di scissione “ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione⁶¹”, nel caso in cui emerga un disavanzo, esso dovrà essere imputato secondo un ordine tecnico-discrezionale, alle attività o passività acquisite.

In subordine, in presenza del rispetto delle condizioni regolate ai sensi dell'art. 2426 c.c. n.6⁶² e con il consenso del collegio sindacale, potrà essere iscritta una voce di avviamento.

⁵⁵ Intitolato: Fusioni e scissioni, che richiama per profili specifici l'OIC 34 sui Ricavi. L'OIC 4 fornisce una ricostruzione sistematica degli effetti contabili della scissione, valorizzando l'analogia con la fusione, pur nella consapevolezza della diversità funzionale e strutturale tra i due istituti.

⁵⁶ secondo cui le attività e passività trasferite sono iscritte nei bilanci delle beneficiarie ai valori di libro risultanti dal bilancio della società scissa alla data di efficacia dell'operazione.

⁵⁷ Cfr. *Operazioni straordinarie Sole 24 Ore*, 2024, p. 222, in merito al principio di continuità dei valori contabili nelle operazioni di scissione.

⁵⁸ Cfr. *Operazioni straordinarie Sole 24 Ore*, 2024.

⁵⁹ Il disavanzo da annullamento può emergere a seguito dell'annullamento della partecipazione posseduta nella scissa dalla beneficiaria a fronte del trasferimento ricevuto.

⁶⁰ Il disavanzo da annullamento si ottiene quando il valore della partecipazione iscritta nella beneficiaria è superiore alla quota di patrimonio netto della scissa.

⁶¹ Cfr. *Operazioni straordinarie Sole 24 Ore*, 2024.

⁶² 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Al contrario, qualora emerga un avanzo da annullamento⁶³, esso viene iscritto in una specifica voce del patrimonio netto o, qualora sia dovuto a previsioni di risultati negativi futuri, in un fondo per rischi e oneri, secondo quanto disposto dall'art. 2504-bis, comma 4, c.c.⁶⁴, applicabile anche alla scissione in virtù del rinvio operato dall'art. 2506-quater c.c.

L'OIC 4 effettua una distinzione tra le c.d. differenze contabili, che emergono dalla rilevazione delle poste trasferite e le differenze di bilancio, che si evidenziano nel primo esercizio chiuso dopo la scissione e che possono essere riassorbite mediante rettifiche tecnico-contabili.

A seconda dell'origine, le stesse vengono classificate in differenze da concambio e differenze da annullamento. Le prime derivano dal rapporto di cambio tra partecipazioni nella beneficiaria e le partecipazioni della scissa, le seconde dall'eliminazione delle partecipazioni detenute dalla beneficiaria nella scissa.⁶⁵

Un ulteriore aspetto da considerare è la distinzione tra disavanzo da annullamento e disavanzo da concambio.⁶⁶ Queste differenze, se non giustificate da un effettivo valore di avviamento o da rettifiche contabili coerenti, devono essere gestite con prudenza al fine di non violare i principi di rappresentazione veritiera del bilancio.

Questi principi contabili peraltro devono essere letti in coerenza con la disciplina fiscale, la quale impone la predisposizione di prospetti di riconciliazione tra valori civilistici e fiscali, al fine di preservare il principio di neutralità tributaria dell'operazione straordinaria, come previsto dall'art. 173 del TUIR.

⁶³ L'emersione di un avanzo da annullamento contabile si ha se il valore della partecipazione nella scissa, annullata dalla beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione risulti inferiore rispetto al valore della quota di netto ricevuta.

⁶⁴ art. 2504 quater Comma 4: (...) Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento⁽¹⁾. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501 sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

⁶⁵ Cfr. *Guida Pratica Fiscale – Operazioni Straordinarie 2024*, Il Sole 24 Ore – Sistema Frizzera, a cura di L. De Rosa, A. Russo, M. Iori, Milano, 2024, p. 222, dove si specifica che le differenze da scissione si distinguono in differenze da concambio, connesse al rapporto di cambio tra partecipazioni, e differenze da annullamento, derivanti dall'eliminazione delle partecipazioni della beneficiaria nella scissa.

⁶⁶ derivante dalla differenza tra il valore delle azioni emesse a favore dei soci e il valore del patrimonio ricevuto.

Nel contesto dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la scissione non trova una disciplina specifica e autonoma.⁶⁷ Tuttavia, le operazioni di scissione vengono generalmente assimilate a transazioni di ristrutturazione aziendale, il cui trattamento contabile dipende dalla qualificazione sostanziale dell'operazione. In particolare, se la scissione assume i connotati di una combinazione di imprese, essa può rientrare nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, che impone il metodo dell'acquisto c.d. *purchase method*, con iscrizione delle attività e passività a valori equi di mercato e rilevazione dell'eventuale avviamento.⁶⁸

Nei casi in cui la scissione non configuri una combinazione di imprese ai sensi dell'IFRS 3, ad esempio nei trasferimenti infragruppo o tra entità sotto comune controllo, si applicano i criteri previsti dai singoli standard IFRS, oppure i principi contabili nazionali (OIC) per le entità che vi ritornano, come previsto dal D.lgs. 38/2005. In tali ipotesi, il trattamento contabile dipende dalle circostanze specifiche e, in particolare, dalla configurazione soggettiva dei soggetti coinvolti. Ad esempio, la scissione attuata da una società *IAS adopter* a favore di una non *IAS adopter* può comportare il ritorno agli OIC, con rilevanti implicazioni tanto contabili quanto fiscali.⁶⁹

1.2 Gli effetti fiscali dell'operazione di scissione

1.2.1 Il principio di neutralità e l'art. 173 TUIR

Il regime fiscale applicabile alla scissione societaria è disciplinato, in via principale, dall'art. 173 TUIR⁷⁰, il quale configura l'operazione come fiscalmente neutra. Tale

⁶⁷ come invece accade nel caso della fusione (disciplinata dall'IFRS 3 – *Business Combinations*).

⁶⁸ Cfr. *Guida Pratica Fiscale – Operazioni Straordinarie 2024*, Il Sole 24 Ore – Sistema Frizzera, Milano, 2024, p. 225

⁶⁹ cfr. *Neutralità fiscale per il ritorno ai principi contabili nazionali*, Eutekne, 2023, pp. 2-4.

⁷⁰ 1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506 ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506 quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari⁽³⁾.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:

1. a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
2. b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali, agli interessi ineducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni dei commi 7, 7-bis, e 7-ter dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506 bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506 ter del codice civile⁽¹⁾⁽²⁾.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506 quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 170, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:

1. a) la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506 quater del codice civile;
2. b) le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506- quater del Codice civile;
3. c) le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
4. d) se lo scorporo ha ad oggetto:
 5. 1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;
 6. 2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
 7. 3) beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;
8. e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del Codice civile;
9. f) a seguito della scissione:
10. 1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del Codice civile mantengono il loro regime fiscale;

principio si sostanzia nell'irrilevanza, ai fini impositivi, delle plusvalenze o minusvalenze che potrebbero derivare dal trasferimento di beni e rapporti giuridici dalla società scissa alle società beneficiarie, in quanto l'operazione non è qualificata come una disposizione patrimoniale in senso proprio, bensì come una vicenda riorganizzativa fondata su meccanismi successori e non traslativi.⁷¹

Sotto il profilo civilistico-fiscale, infatti, la scissione viene ricondotta a una successione universale, in caso di scissione totale, oppure a una successione a titolo particolare, nel caso di scissione parziale.⁷² Tale ricostruzione è coerente con la natura dell'operazione straordinaria, che non mira al disinvestimento, bensì a una diversa articolazione interna dell'attività imprenditoriale e del suo patrimonio, spesso all'interno di gruppi societari o per finalità di razionalizzazione organizzativa.

In tale prospettiva, il comma 1 dell'art. 173 TUIR⁷³ prevede che la scissione totale o parziale non dia luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa, comprese le rimanenze e il valore di avviamento.

Il legislatore ha inteso in tal modo favorire le operazioni di ristrutturazione aziendale, in cui il trasferimento patrimoniale tra soggetti appartenenti allo stesso perimetro imprenditoriale non configura un incremento di ricchezza fiscalmente rilevante.⁷⁴

Il principio di continuità è ribadito anche nel Comma 2 dello stesso articolo, secondo cui i beni trasferiti devono essere iscritti nei bilanci delle beneficiarie in continuità con i valori fiscalmente riconosciuti in capo alla scissa. La ratio della disposizione è quella di evitare

11. 2) al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5;

12. g) nel caso la società scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.

15-quater. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.

⁷¹ Cfr. "OK dell'Agenzia delle Entrate alla scissione asimmetrica", in *Sistema Ratio*, 2024, p. 2, dove si precisa che la scissione, al pari della fusione, rappresenta una vicenda successoria, non realizzativa, coerente con il principio di neutralità di cui all'art. 173 TUIR.

⁷² Cfr. *Sentenza n. 6663 del Tribunale di Roma, Sez. III, 4 aprile 2017*, p. 7, in cui si afferma che la scissione parziale realizza una successione a titolo particolare nei rapporti giuridici trasferiti.

⁷³ Art. 173, comma 1, TUIR (D.P.R. 917/1986).

⁷⁴ Cfr. art. 173, comma 1, TUIR; cfr. "Profili fiscali della scissione", Wolters Kluwer, 2025, p. 1; cfr. anche "OK dell'Agenzia delle Entrate alla scissione asimmetrica", in *Sistema Ratio*, 2024, p. 2.

salto d'imposta e di garantire la prosecuzione dell'attività economica sotto un nuovo assetto organizzativo. I valori di bilancio devono essere oggetto di un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi.⁷⁵

Il comma 3 dell'art. 173 TUIR estende la neutralità anche in capo ai soci, stabilendo che la ricezione delle partecipazioni nelle beneficiarie non costituisce di per sé evento impositivo. Resta salva l'ipotesi in cui vengano corrisposti conguagli in denaro eccedenti il limite del 10% del valore nominale delle partecipazioni ricevute, che darebbero luogo a una parziale imponibilità.⁷⁶

Come evidenziato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate⁷⁷, la neutralità fiscale ex art. 173 TUIR è applicabile alle sole operazioni in cui tutti i soggetti coinvolti risultano titolari di reddito d'impresa e rientrino nel perimetro soggettivo dell'IRES.⁷⁸ La presenza di soggetti non commerciali, infatti, può escludere l'accesso al regime agevolato, rendendo fiscalmente rilevante il trasferimento patrimoniale.

Un ulteriore sviluppo del principio di neutralità è rappresentato dalla possibilità, riconosciuta dal comma 15-bis dell'art. 173 TUIR, di procedere all'affrancamento dei maggiori valori contabili emersi a seguito dell'operazione di scissione. Il meccanismo, mutuato dall'art. 176, Co. 2-ter TUIR in tema di conferimenti, consente alla società beneficiaria di attribuire rilevanza fiscale ai nuovi valori iscritti in bilancio mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, con evidenti effetti anche sul piano patrimoniale e reddituale futuro.⁷⁹

Sotto il profilo della sostanza economica dell'operazione, sia la prassi dell'Agenzia delle Entrate sia la più recente evoluzione giurisprudenziale hanno escluso l'automatico rilievo elusivo della scissione. La stessa Agenzia, in diverse risposte a interpello⁸⁰ ha ribadito che l'operazione di scissione non è in sé indice di elusività, purché sorretta da valide ragioni economiche, coerenti con le finalità imprenditoriali e organizzative

⁷⁵ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024.

⁷⁶ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, pp. 240-241, ove si chiarisce che la neutralità fiscale in capo ai soci può venir meno in presenza di conguagli in denaro eccedenti il 10% del valore nominale delle partecipazioni ricevute, con applicazione degli artt. 47, 58 e 87 TUIR.

⁷⁷ Risp. interpello n. 309/2021.

⁷⁸ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 239, ove si evidenzia che la continuità dell'attività commerciale da parte dei soggetti coinvolti è condizione essenziale per l'applicazione del regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 173 TUIR.

⁷⁹ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 524, in merito al regime di affrancamento dei maggiori valori contabili ex art. 173, comma 15-bis TUIR, che richiama l'art. 176, comma 2-ter.

⁸⁰ n. 152/2022, n. 256/2022, n. 233/2023.

dell'operazione.⁸¹ Pertanto, ai fini dell'art. 10-bis della L. 212/2000, la scissione non è considerata una costruzione artificiosa idonea a conseguire indebiti vantaggi fiscali, in assenza di indici di strumentalità e mancanza di sostanza.

1.2.2 Gli effetti fiscali in capo alle parti

La neutralità regolata all'art. 173 TUIR, con specifico riferimento alla società scissa, si concretizza nella previsione per cui il trasferimento di beni, rapporti giuridici e passività alle società beneficiarie non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né a emersione di altre componenti positive o negative di reddito. Ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, ciò vale anche con riguardo a elementi quali le rimanenze e l'avviamento, e trova applicazione tanto nella scissione totale quanto in quella parziale.⁸²

In virtù dell'effetto successorio che caratterizza l'operazione, i beni permangono nella sfera imprenditoriale e non si verifica un trasferimento idoneo a manifestare una capacità contributiva fiscalmente rilevante². Ne consegue che il patrimonio della scissa non viene dismesso, ma semplicemente redistribuito all'interno di un perimetro giuridico-economico coerente, mantenendo la destinazione funzionale dei beni all'attività d'impresa.

Dal punto di vista operativo, la società scissa conserva i valori fiscali originari dei beni non trasferiti, mentre per quelli trasferiti si applica il principio di continuità in capo alle beneficiarie. Non si producono dunque effetti sull'imponibile IRES della scissa, né sui regimi sospensivi eventualmente applicati a poste del patrimonio netto o del passivo. La scissione, per quanto incida sull'assetto patrimoniale, non comporta la decadenza dalle condizioni di fruizione di agevolazioni, regimi di sospensione o esenzioni legate a determinati elementi patrimoniali.⁸³

Occorre distinguere tra scissione parziale e scissione totale. In caso di scissione totale, la società scissa si estingue senza liquidazione, ed in tal caso, essa resta obbligata agli

⁸¹ Cfr. *Operazioni straordinarie*, cit., p. 540, ove si riportano le risposte dell'Agenzia delle Entrate nn. 152/2022, 256/2022 e 233/2023, le quali escludono l'elusività della scissione in presenza di valide ragioni economiche e struttura coerente con l'attività d'impresa.

⁸² Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, 2024, p. 239.

⁸³ Cfr. *Il Sole 24 Ore, Operazioni straordinarie*, Milano, 2024, p. 239 (file: *operazioni straordinarie sole 24h.pdf*), dove si afferma che le attività trasferite devono essere valutate fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto in capo alla scissa e che la continuità dei valori fiscali assicura la neutralità dell'operazione ai fini delle imposte sui redditi.

adempimenti fiscali relativi al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia della scissione: è quindi tenuta a trasmettere i dichiarativi per il periodo d'imposta "interrotto" dall'operazione, salvi i casi in cui sia prevista retrodatazione fiscale.⁸⁴ Inoltre, l'atto di scissione deve designare una delle beneficiarie quale responsabile per gli adempimenti fiscali relativi a tale periodo c.d. beneficiaria designata. Diversa è la situazione in caso di scissione parziale, ciò in virtù del presupposto che la scissa permanga in vita e prosegua l'attività. In questa seconda ipotesi, essa continua a essere titolare di tutti gli obblighi tributari e dichiarativi⁸⁵, senza soluzione di continuità, anche con riferimento al periodo d'imposta in cui si realizza l'operazione.⁸⁶ Gli effetti dell'operazione si limitano, in questo caso, alla riduzione del patrimonio netto trasferito, senza conseguenze sul piano della soggettività tributaria.⁸⁷

Infine, la società scissa resta responsabile per le obbligazioni tributarie riferibili ai periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia della scissione. Ai sensi dell'art. 173, comma 13, del TUIR, tale responsabilità si affianca a quella solidale gravante su tutte le società beneficiarie, le quali rispondono in solido delle imposte, delle sanzioni e degli interessi eventualmente dovuti in relazione a detti periodi, a tutela dell'interesse erariale e in funzione antielusiva⁸⁸; scopo principale di tale previsione è tutelare l'interesse erariale, impedendo che l'operazione straordinaria sia strumentalizzata a fini elusivi. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione⁸⁹, la quale, con l'ordinanza n. 739 del 9 gennaio 2024,

⁸⁴ Cfr. *Obblighi tributari e responsabilità nella scissione*, a cura di Clarissa Cremona e Paolo Monarca, in *obblighi tributari e responsabilità.pdf*, Wolters Kluwer, 2023, p. 1, dove si evidenzia che, in caso di scissione totale non retrodata, occorre presentare una dichiarazione per la frazione di periodo compresa tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia della scissione.

⁸⁵ E ciò ai sensi del principio sancito dal co. 12 dell'art. 173 del TUIR implica che: nel caso di scissione parziale, il soggetto obbligato rimane la scissa.

⁸⁶ Cfr. *Obblighi tributari e responsabilità nella scissione*, a cura di Clarissa Cremona e Paolo Monarca, Wolters Kluwer, 2023, p., dove si precisa che, in caso di scissione parziale, la società scissa rimane titolare degli obblighi tributari e dichiarativi, anche con riferimento al periodo in cui si realizza l'operazione.

⁸⁷ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 239, ove si specifica che, in caso di scissione parziale, la riduzione del patrimonio netto della scissa consegue all'estromissione di attività e passività trasferite, senza implicare effetti sul piano della soggettività tributaria.

⁸⁸ Cfr. *Obblighi tributari e responsabilità nella scissione*, a cura di Clarissa Cremona e Paolo Monarca, Wolters Kluwer, 2023, p. 2, ove si chiarisce che, ai sensi dell'art. 173, co. 13, TUIR, la società scissa continua a rispondere delle imposte relative a periodi anteriori alla scissione, mentre le beneficiarie sono solidalmente responsabili per ogni debito tributario riferibile a tali esercizi.

⁸⁹ Cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2024, n. 739, in *Diritto Bancario*, 2024, ove si conferma che, in caso di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali relativi agli anni d'imposta anteriori si estende solidalmente e illimitatamente a tutte le società beneficiarie, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato.

ha ribadito che la responsabilità solidale e illimitata si estende a tutte le società partecipanti alla scissione parziale, a prescindere dalla misura del patrimonio trasferito.

L'operazione è fiscalmente neutra anche per la società beneficiaria; infatti, ai sensi dell'art. 173 Co. 2, i beni trasferiti alla beneficiaria devono essere iscritti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società scissa, in ossequio al principio di continuità dei valori fiscali. Ciò comporta che eventuali maggiorazioni contabili operate dalla beneficiaria ai fini civilistici non producono effetti fiscali, risultando irrilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile.⁹⁰

In applicazione dell'effetto successorio proprio della scissione, la beneficiaria subentra nelle posizioni soggettive della scissa connesse ai beni e ai rapporti trasferiti. La dottrina e la prassi usano distinguere tra posizioni riferibili a specifici elementi patrimoniali, che seguono l'elemento al quale si riferiscono, e posizioni non direttamente connesse, da ripartirsi in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito.⁹¹ Tali posizioni comprendono valori di acquisizione, fondi di ammortamento, regimi sospensivi, agevolazioni fiscali, riserve e fondi in sospensione d'imposta⁹², i quali devono essere ricostituiti secondo le regole del comma 9 dell'art. 173, in modo proporzionale o analitico a seconda del legame con specifici beni.⁹³

La neutralità si riflette, tra l'altro, nell'assenza di emersione di componenti reddituali anche in presenza di eventuali plusvalenze latenti sulle partecipazioni originarie: tali valori restano fiscalmente "sospesi" fino a quando non si realizzi una futura cessione delle nuove partecipazioni, eventualmente fuori dal perimetro del gruppo, con conseguente applicazione della tassazione secondo le regole ordinarie.⁹⁴

Un'eccezione al regime di neutralità è prevista per i soci, nel caso in cui, in sede di scissione, vengano riconosciuti ai soci conguagli in denaro a saldo del rapporto di cambio.

⁹⁰ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 239, ove si chiarisce che, in applicazione del principio di continuità dei valori fiscali sancito dall'art. 173, co. 2, TUIR, gli eventuali maggiori valori civilistici iscritti dalla beneficiaria non assumono rilevanza fiscale.

⁹¹ Cfr. Cremona C., Monarca P., *Profili fiscali della scissione – Effetto successorio*, in Wolters Kluwer, 2025.

⁹² Di cui si dirà a breve.

⁹³ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 254, dove si precisa che, ai sensi dell'art. 173, co. 9, TUIR, le riserve in sospensione d'imposta devono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo criteri proporzionali o, qualora riferibili a specifici beni, mediante imputazione analitica.

⁹⁴ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 240, ove si chiarisce che l'attribuzione delle partecipazioni nelle società beneficiarie non comporta la realizzazione di plusvalenze latenti, che restano sospese fino al verificarsi di una cessione effettiva.

In tale evenienza, la somma corrisposta non segue il regime di irrilevanza fiscale: se l'importo ricevuto ha natura di utile, trova applicazione l'art. 47, Co. 7 TUIR, che ne configura l'assimilazione a distribuzione di utili di partecipazione, infatti, in tal caso attraverso il richiamo dell'art. 47 TUIR, viene disposta la rilevanza tributaria. Il socio che riceve il conguaglio in denaro realizza a titolo definito il plusvalore latente di cui sopra⁹⁵. Tuttavia, qualora ricorrano i presupposti della *participation exemption*, la somma può essere esclusa da imposizione in base agli artt. 58 o 87 TUIR.

1.2.3 Le imposte indirette

La scissione societaria, pur determinando trasferimenti di beni e rapporti giuridici tra la società scissa e le società beneficiarie, non integra una cessione rilevante ai fini IVA. Essa, infatti, configurandosi quale operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale, è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tale norma prevede che non costituiscono cessioni di beni i trasferimenti di aziende o di rami d'azienda, ivi compresi quelli che si realizzano mediante operazioni di fusione e scissione. La disposizione interna recepisce l'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri possono escludere da IVA i trasferimenti, anche a titolo gratuito, di un'universalità di beni, riconoscendo alla società beneficiaria la continuazione dell'attività economica già svolta dalla scissa e prevenendo l'insorgenza di obblighi impositivi meramente formali.⁹⁶

In applicazione di tale principio, l'operazione di scissione non determina l'obbligo di fatturazione né il computo dell'IVA su eventuali valori di trasferimento.

Sotto il profilo dell'imposizione indiretta, tuttavia, la scissione rileva ai fini dell'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'atto di scissione è soggetto a registrazione obbligatoria e sconta un'imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a 200 euro, da versarsi

⁹⁵ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 240, dove si chiarisce che, in presenza di conguaglio in denaro ai soci, trova applicazione l'art. 47, comma 7, TUIR, e, ove ne ricorrano i presupposti, anche gli artt. 58 e 87 TUIR, configurando l'ipotesi come fiscalmente rilevante.

⁹⁶ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, pp. 270-271, ove si chiarisce che i trasferimenti di beni realizzati in sede di scissione rientrano nell'ambito di esclusione dall'IVA di cui all'art. 2, co. 3, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, in recepimento dell'art. 19 della Direttiva 2006/112/CE.

entro venti giorni dalla data di stipula dell'atto.⁹⁷ Analoga disciplina si applica all'imposta di bollo, dovuta nella misura forfettaria prevista per gli atti societari.⁹⁸

In presenza di trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, la scissione è altresì assoggettata alle imposte ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro, ai sensi degli artt. 2 e 10 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.⁹⁹

Tale regime si applica in quanto l'operazione straordinaria non assume valenza traslativa, ma costituisce atto di riorganizzazione societaria, cui l'ordinamento ricollega l'applicazione di tributi d'atto in misura forfettaria, in luogo di imposte proporzionali.¹⁰⁰ Va infine esclusa l'applicazione dell'imposta sulle cessioni di azienda, prevista in caso di atti traslativi a titolo oneroso. La scissione, infatti, non costituisce cessione, ma si configura quale operazione di ristrutturazione aziendale priva di effetti realizzativi e pertanto non soggetta ad imposizione proporzionale. Tale impostazione è confermata tanto dalla prassi amministrativa quanto dalla giurisprudenza nazionale e unionale.¹⁰¹

1.2.4 Il riporto delle perdite e la ripartizione fiscale

1.2.4.1 Il riporto delle perdite

In tema di riporto delle perdite fiscali, la disciplina applicabile alla scissione societaria è delineata dall'art. 173, Co. 10 TUIR, il quale rinvia alle regole previste per le operazioni di fusione, con gli opportuni adattamenti.¹⁰²

⁹⁷ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 271, dove si precisa che l'imposta di registro sull'atto di scissione è dovuta in misura fissa, pari a 200 euro, da versare entro venti giorni dalla stipula, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 131/1986.

⁹⁸ Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 309/2021, in *Risposta_309_30.04.2021.pdf*, p. 9, ove si conferma l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa all'operazione di scissione, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

⁹⁹ Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 309/2021, in *Risposta_309_30.04.2021.pdf*, p. 9, ove si chiarisce che le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

¹⁰⁰ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 271, dove si conferma che la scissione, ancorché avente ad oggetto beni immobili, sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto operazione straordinaria priva di effetti traslativi.

¹⁰¹ Cfr. De Rosa L., Russo A., *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 271, dove si evidenzia che la scissione non integra una cessione d'azienda e non è soggetta a imposta proporzionale, ma esclusivamente a imposta di registro in misura fissa.

¹⁰² Cfr. *riporto delle perdite.pdf*, a cura di Studio Athenaeum STP, p. 1, dove si evidenzia che, ai sensi dell'art. 173, comma 10, TUIR, alla scissione si applicano le disposizioni previste per le fusioni in materia di riporto delle perdite.

In materia di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, la normativa di riferimento, modellata originariamente sulla disciplina della fusione, prevede, ai sensi dell'art. 172 TUIR, l'applicazione di due condizioni cumulative: in primo luogo, le perdite possono essere riportate in misura non eccedente il patrimonio netto contabile della società che le ha prodotte, come risultante dall'ultimo bilancio approvato¹⁰³ o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., al netto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti; in secondo luogo, è necessario che la società dante causa dimostri un adeguato livello di operatività economica, attestato dalla presenza, nel conto economico dell'esercizio precedente, di ricavi e spese per prestazioni di lavoro subordinato pari ad almeno il 40% della media dei medesimi valori rilevati nei due esercizi antecedenti. Tali limitazioni, originariamente previste per la fusione, sono state estese anche alla scissione dall'art. 173, comma 10, TUIR, che ha così introdotto un regime antielusivo unitario per le perdite fiscali pregresse, riferibile tanto alla società scissa quanto alle beneficiarie, comprese quelle che presentano proprie perdite anteriori all'operazione. Tuttavia, le perdite che restano in capo alla scissa, dunque quelle non trasferite, non sono soggette ad alcuna disciplina speciale: in assenza di fenomeni intersoggettivi, viene infatti meno il rischio che esse vengano utilizzate in modo improprio per neutralizzare imponibili di soggetti diversi. Una limitazione al regime appena descritto è prevista dall'art. 177-ter TUIR¹⁰⁴, che dispone la non applicabilità dei vincoli al riporto delle perdite nel caso in cui la scissione avvenga tra società appartenenti allo stesso gruppo. Trattandosi di una misura di favore volta a incentivare le riorganizzazioni infragruppo, la sua concreta attuazione è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale attuativo, non ancora pubblicato alla data odierna.

Ulteriore esenzione dai limiti di utilizzo delle perdite si riscontra nel caso in cui la società beneficiaria sia una “*newco*”, cioè sia costituita in occasione della scissione e il suo intero patrimonio provenga esclusivamente dalla scissa. In tal caso, la beneficiaria non rappresenta il risultato della fusione di più soggettività distinte, ma costituisce una

¹⁰³ Cfr. *Riporto delle perdite*, Studio Athenaeum STP, in *riporto delle perdite.pdf*, p. 1, dove si chiarisce che le perdite pregresse sono riportabili nei limiti del patrimonio netto della società dante causa, al netto di conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori.

¹⁰⁴ Cfr. art. 177-ter TUIR, introdotto dal D.L. 73/2022 (convertito in L. 122/2022), che prevede un'esclusione dai limiti al riporto delle perdite in caso di scissioni tra società appartenenti al medesimo gruppo.

derivazione diretta di una struttura imprenditoriale preesistente, articolata in nuove entità.¹⁰⁵ Di conseguenza, non sussistono né i presupposti oggettivi né quelli soggettivi per applicare i vincoli antielusivi previsti dall'art. 173, Co. 10 TUIR, né risulta necessario presentare interpello per confermare la spettanza del diritto al riporto integrale delle perdite.

Infine, particolare attenzione va riservata alla disciplina applicabile alle perdite prodotte in vigenza di consolidato fiscale. Alla luce del principio di unitarietà della *fiscal unit*, le perdite generate durante il consolidato appartengono esclusivamente al gruppo, che ne mantiene la titolarità e la disponibilità impositiva anche a seguito della scissione. In tali casi, pertanto, esse non sono soggette ai limiti previsti dal comma 10 dell'art. 173 TUIR e non possono essere ripartite tra la scissa e la beneficiaria, continuando a rilevare unicamente in capo al soggetto consolidante, fintanto che il regime di consolidato resta in essere.¹⁰⁶

1.2.4.2 La ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni

Nell'ambito dell'operazioni di scissione, è necessario definire in che modo debba avvenire la ripartizione del costo fiscale originario della partecipazione nella scissa tra le nuove partecipazioni ricevute in sede di scissione, o tra queste e la quota eventualmente rimasta nella scissa, in caso di scissione parziale.

Sebbene il TUIR all'art. 173 Co. 3 non preveda una disciplina espressa sul criterio da adottare, la prassi amministrativa e la dottrina hanno identificato tre metodologie alternative di allocazione del costo:

- Il criterio del capitale sociale trasferito è fondato sul raffronto tra l'ammontare del capitale sociale della scissa prima e dopo la scissione. Questo metodo, mutuato dalle logiche delle operazioni di fusione, è stato tuttavia oggetto di critiche per la sua inadeguatezza rispetto alla natura propria della scissione e per i possibili rischi elusivi

¹⁰⁵ Cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. 9 marzo 2010, n. 9/E, par. 4.3, in cui si specifica che i vincoli di cui all'art. 173, comma 10, TUIR non si applicano alle società beneficiarie neocostituite, interamente partecipate dalla scissa e costituite esclusivamente per effetto della scissione.

¹⁰⁶ Cfr. Assonime, Circolare 15 giugno 2010, n. 20, ove si chiarisce che, in regime di consolidato fiscale, le perdite prodotte durante la vigenza del consolidato restano nella disponibilità della *fiscal unit*, non essendo soggette a ripartizione tra scissa e beneficiaria.

a cui può prestarsi¹⁰⁷, risulta infatti poco coerente con la struttura giuridico-fiscale propria della scissione, la quale non comporta l'estinzione del rapporto partecipativo, ma la sua riorganizzazione. Proprio per questo motivo, il metodo in parola è stato oggetto di critiche in quanto suscettibile di applicazioni elusive e non idoneo a riflettere l'effettiva logica redistributiva dell'operazione;

- Invece, il criterio del patrimonio netto contabile trasferito è maggiormente aderente alla logica dell'operazione. Esso prevede la ripartizione del costo fiscale sulla base della proporzione tra il patrimonio netto contabile attribuito a ciascuna beneficiaria e il patrimonio netto totale della scissa. Si tratta del criterio ritenuto più coerente con la natura redistributiva della scissione e che ha ottenuto l'avallo dell'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000.
- Infine, parte della dottrina ha proposto un criterio che tenga conto non dei valori contabili di bilancio, ma dei valori economici effettivi del patrimonio trasferito, c.d. criterio del patrimonio netto effettivo. Tale criterio, sebbene più aderente alla realtà sostanziale dell'operazione, presenta profili applicativi più complessi e potrebbe condurre a soluzioni discordanti rispetto a quelle risultanti dai dati contabili ufficiali. Nonostante ciò, è stato ritenuto particolarmente idoneo in casi specifici, come ad esempio le scissioni negative, ed è stato sostenuto anche da Assonime nella circolare n. 39 del 24 maggio 2000.

L'amministrazione finanziaria ha confermato con la R.M. 26.5.2015 n.52 che il criterio di ripartizione del costo delle partecipazioni è quello del patrimonio netto effettivo e non contabile; il documento di prassi, infatti, sottolinea che ai fini della ripartizione si ha riguardo alla suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione.¹⁰⁸

1.2.5 I crediti di imposta

La disciplina relativa alla ripartizione dei crediti non delinea una soluzione univoca da intraprendere relativamente al suddetto tema. La stessa prevede infatti che di volta in volta

¹⁰⁷ Cfr. Clarissa Cremona, Paolo Monarca, *Profili fiscali della scissione – Ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni*, in *ripartizione del costo fiscale .pdf*, Wolters Kluwer, 2025, p. 1, ove si osserva che il criterio basato sul capitale sociale, pur ispirato alle logiche della fusione, è inadeguato rispetto alla natura della scissione e presta il fianco a rischi di elusione.

¹⁰⁸ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, p. 240, ove si richiama la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 26 maggio 2015, n. 52/E.

venga individuato il criterio di ripartizione degli stessi, al pari di quanto accade con i debiti tributari.

In linea generale ai crediti tributari risultanti da dichiarazioni dei redditi presentate dalla scissa in periodi di imposta precedenti, si applica il principio di ripartizione proporzionale¹⁰⁹, in considerazione del fatto che tali crediti tributari non manifestino alcun legame né con alcun elemento del patrimonio scisso né con insieme di elementi.

Emblematica la risposta¹¹⁰ dell'Agenzia dell'Entrate in tema di ripartizione di crediti IRAP derivanti da un maggior versamento del contribuente. A tal proposito l'Agenzia si è espressa focalizzandosi sul concetto di *posizioni soggettive*¹¹¹, rivendicando come in tal caso non si potessero configurare come posizioni soggettive tali crediti e pertanto che potessero essere ripartiti tra le società coinvolte sulla base del progetto di scissione, o in caso di silenzio, restassero in capo alla società che le ha generate.

Ad una conclusione analoga si giunge nel caso in cui si tratta di crediti derivanti ai sensi dell'art. 165 TUIR, relativo ai crediti di imposta generati all'estero, in quanto, esso non presenta alcuna correlazione diretta e immediata con alcun patrimonio della scissa; è diverso il caso invece, in cui si tratti di imposte pagate dall'estero e delle eccedenze riportate in avanti e indietro, c.d. mobilità del credito, tutte le volte in cui sia il credito che le eccedenze derivino da imposte pagate all'estero a fronte di attività esercitata all'estero mediante stabile organizzazioni dell'impresa residente ovvero di controllate estere che consolidano. In tale specifico caso, il criterio di ripartizione generale lascia spazio al criterio analitico¹¹², secondo cui il credito e le eventuali eccedenze riportabili devono essere imputati alla società beneficiaria, ovvero, in caso di scissione parziale, alla società scissa, cui siano stati assegnati attività e passività della stabile organizzazione estera ovvero la partecipazione detenuta nella società partecipata, stante l'evidente connessione funzionale con specifici elementi del patrimonio trasferito.

¹⁰⁹ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2022, p. 241, dove si evidenzia che, ai sensi dell'art. 173, co. 4, TUIR, la ripartizione delle posizioni soggettive tra scissa e beneficiarie avviene, di regola, secondo criteri proporzionali riferiti al patrimonio netto trasferito o rimasto.

¹¹⁰ risposta 368 del 4 luglio 2023.

¹¹¹ Risoluzione n.91/E/2002 – “ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa” ossia “tutte quelle situazioni di potere e dovere che avrebbero spiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi di imposta successivi alla scissione”.

¹¹² Cfr. *Operazioni straordinarie*, ove si precisa che, in presenza di un collegamento diretto e attuale tra una posizione soggettiva e specifici elementi patrimoniali, opera il criterio analitico in deroga a quello proporzionale.

Infine, dopo aver individuato il criterio generale, appare opportuno chiarire che, in caso di crediti derivanti da agevolazioni è necessario di volta in volta le leggi istitutive delle stesse.

Per ciò che riguarda, ad esempio, il credito Ecobonus¹¹³ e Superbonus¹¹⁴, il punto è stato chiarito dalla recente risposta dell'Agenzia dell'Entrate.

La risposta n.82 del 2025 sottolinea che in tal caso i crediti d'imposta agevolativi non integrino le posizioni soggettive cui si applichino i criteri regolati all'art.173 Comma 4 TUIR; in sede di scissione la ripartizione può avvenire liberamente secondo quanto stabilito dalle parti.

1.2.6 Il trattamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta

Nell'ambito delle operazioni di scissione, l'ordinamento tributario impone il rispetto del principio di continuità fiscale anche con riferimento alle riserve e ai fondi in sospensione d'imposta iscritti nel patrimonio netto o nel passivo della società scissa.

Più nel dettaglio i fondi in sospensione di imposta rappresentano poste del passivo iscritte nel bilancio d'esercizio in applicazione di specifiche disposizioni tributarie, con la finalità di differire l'imputazione al reddito imponibile di taluni componenti positivi, ovvero di anticipare, rispetto alla disciplina civilistica, la rilevanza fiscale di determinati componenti negativi.¹¹⁵ Contabilmente esse rappresentano delle voci ideali del netto, che originano da componenti positive di reddito, che vengono destinati a riserva in alternativa all'erogazione ai soci dopo essere conseguiti nell'utile di esercizio.

Ai sensi dell'art. 173, comma 9, del TUIR, le riserve in sospensione d'imposta devono essere ricostituite, a seguito della scissione, nel patrimonio delle società beneficiarie, secondo le medesime modalità previste in materia di fusione dagli artt. 172, commi 5 e 6, TUIR.

1.2.7 Operazioni elusive e abuso del diritto ex art. 10-bis L. n. 212/2000

Nel quadro delle operazioni straordinarie, la scissione societaria rappresenta uno strumento di riorganizzazione giuridica ed economica a disposizione delle imprese.

¹¹³ Di cui all'art. 14 decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90

¹¹⁴ articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

¹¹⁵ Cfr. Operazioni straordinarie, il Sole 24 ore, Milano 2024

Tuttavia, il polimorfismo dell'operazione, consente una pluralità di configurazioni operative che, in taluni casi, possono essere suscettibili di scrutinio sotto il profilo dell'abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212. La norma, introdotta nel sistema tributario italiano con il D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, sancisce il divieto di operazioni prive di valide ragioni extrafiscali, attuate al solo fine di conseguire vantaggi fiscali indebiti.

L'Amministrazione finanziaria ha più volte affermato che l'abuso del diritto si realizza in presenza di tre elementi congiunti:

- I. assenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, idonee a giustificare l'operazione;
- II. ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, anche se non contrastante con la lettera della norma;
- III. contrasto del risultato conseguito con i principi dell'ordinamento tributario.¹¹⁶

Tale costruzione è stata recepita anche dalla giurisprudenza, la quale ha più volte ribadito che l'elusività non può essere desunta dalla mera struttura dell'operazione, ma deve emergere da un'effettiva carenza di sostanza economica e da una finalità meramente fiscale.

In tale contesto, la scissione è stata oggetto di una ricca elaborazione dottrinale e prasseologica.

L'Agenzia delle Entrate ha assunto un orientamento prudente ma generalmente favorevole alla neutralità fiscale delle scissioni, anche qualora strutturate in forma asimmetrica o non proporzionale, purché sorrette da ragioni extrafiscali concrete.¹¹⁷

Ai fini di mero esempio, è rilevante la Risposta all'interpello n. 35/2024, nella quale l'Amministrazione ha escluso il carattere abusivo di una scissione parziale asimmetrica, attuata per separare i patrimoni familiari tra due rami in conflitto. L'Agenzia ha sottolineato l'assenza di c.d. sintomi di elusività e il pieno rispetto del principio di continuità dei valori fiscali, ritenendo la riorganizzazione fiscalmente neutrale.

Quanto appena esposto sopra a dimostrazione che l'abuso del diritto non può essere valutato in ragione della mera struttura anomala della scissione atipica, ma, va valutato

¹¹⁶ Cfr. *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024.

¹¹⁷ Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 19 gennaio 2024, n. 35, in *OK dell'Agenzia delle Entrate alla scissione asimmetrica*, Sistema Ratio, 2024, p. 3, dove si afferma che l'operazione, pur essendo strutturata in forma asimmetrica, risulta fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 173 TUIR in quanto sorretta da concrete ragioni extrafiscali e priva di finalità elusive.

caso per caso, alla luce dell'effettiva intenzione elusiva e dell'assenza di giustificazioni economico-organizzative. In questa prospettiva, il ricorso all'interpello antiabuso, ex art. 11, comma 1, lett. c), L. 212/2000, assume funzione determinante nel prevenire contenziosi, consentendo al contribuente di ottenere un parere vincolante sull'operazione pianificata, in termini di conformità al principio di neutralità ex art. 173 TUIR e di assenza di abuso.¹¹⁸

1.3 La scissione mediante scorporo

1.3.1 L'introduzione dell'istituto della scissione mediante scorporo

La scissione mediante scorporo rappresenta una figura di recente introduzione nel diritto societario italiano, inserita all'interno del Codice civile con l'art. 2506.1, a seguito dell'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 ad opera del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

A differenza delle scissioni tradizionali, nelle quali le partecipazioni della società beneficiaria sono attribuite direttamente ai soci della scissa, l'operazione di scorporo si caratterizza per l'attribuzione alla società scissa stessa delle azioni o quote della beneficiaria di nuova costituzione, secondo le disposizioni ex art. 2506.1 c.c.¹¹⁹. Tale disposizione ha colmato un vuoto normativo che, sino ad allora, aveva visto emergere prassi applicative ispirate a costruzioni analogiche o a forzature del modello della scissione parziale.

L'introduzione di una disciplina autonoma ha dunque assicurato certezza giuridica ad un'operazione largamente utilizzata nella prassi societaria per finalità di riorganizzazione aziendale, consentendo alle imprese di conferire un compendio patrimoniale ad una *newco* controllata, senza modificare direttamente l'assetto partecipativo dei soci.

Dal punto di vista sistematico, la scissione mediante scorporo si colloca in una posizione intermedia tra la scissione parziale e il conferimento di azienda: da un lato, ne condivide il meccanismo giuridico di segregazione di un patrimonio e assegnazione di partecipazioni; dall'altro, se ne differenzia per il mantenimento dell'identità soggettiva della scissa e per l'assenza di qualsivoglia rapporto di cambio. La ratio dell'introduzione

¹¹⁸ fr. art. 11, comma 1, lett. c), L. 212/2000.

¹¹⁹ Art. 2506.1: Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività⁽²⁾.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

normativa si rinviene, oltre che nell'intento di conformarsi alle indicazioni europee, anche nella volontà di offrire uno strumento giuridicamente stabile ed efficiente per l'implementazione di operazioni di segregazione patrimoniale, riorganizzazione interna e gestione di *business unit* autonome, in un contesto che richiede sempre più flessibilità.

1.3.2 L'art. 2506.1 c.c.

L'articolo 2506.1 c.c., introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 51, comma 3, del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, ha codificato la figura della scissione mediante scorporo, qualificandola espressamente come un'operazione in cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività¹²⁰. Si tratta di un istituto autonomo rispetto alle forme di scissione ordinaria previste dall'art. 2506 c.c., da cui si distingue sotto diversi profili, tanto strutturali quanto funzionali. L'elemento che segna la discontinuità più evidente è costituito dall'attribuzione delle partecipazioni della società beneficiaria non ai soci della scissa, bensì alla società scissa medesima, che diviene quindi socio unico della *newco* beneficiaria.

Questa configurazione consente alla scissione mediante scorporo di realizzare, pur rientrando nella categoria delle scissioni, una funzione tipicamente riconducibile al conferimento d'azienda¹²¹, ovvero quella della separazione patrimoniale finalizzata alla creazione di una società operativa controllata, senza apportare modifiche alla struttura proprietaria originaria. La differenza rispetto al conferimento risiede, tuttavia, nella disciplina civilistica applicabile, giacché l'operazione mantiene la natura giuridica di una scissione parziale e si svolge secondo le regole del titolo V, capo X, sez. II del Codice civile.¹²²

Il testo normativo, nel disporre che la società continui la propria attività, ha sancito un limite oggettivo all'applicazione dell'istituto, escludendo la possibilità che la scissione mediante scorporo assuma forma totale: la società scissa non può trasferire l'intero patrimonio, né cessare l'attività successivamente alla scissione. Tale clausola è letta in dottrina come indicativa non solo della sopravvivenza giuridica della scissa, ma anche

¹²⁰ Cfr. Studio n. 45-2023/I, *Consiglio Nazionale del Notariato*, p. 3; Circolare AIDC n. 15/2023.

¹²¹ Più avanti si realizzerà un'analisi comparata della due operazioni.

¹²² Cfr. F. Cocchi – D. Greco, *Scissione mediante scorporo: primi spunti comparativi*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 8-9/2023.

della necessità che essa prosegua l'attività economica effettivamente esercitata prima dello scorporo, escludendo quindi l'uso dell'istituto per finalità puramente liquidatorie o per trasformare la scissa in *holding* passiva.¹²³

Ulteriore elemento qualificante dell'art. 2506.1 è che le società beneficiarie debbano essere di nuova costituzione. Tale requisito, pur non presente nella corrispondente nozione comunitaria di scissione per scorporo (art. 160-ter, n. 4, lett. c), Dir. UE 2017/1132)¹²⁴, è stato espressamente introdotto dal legislatore italiano e, secondo l'orientamento prevalente, non può essere derogato neppure in presenza di beneficiarie già interamente partecipate dalla scissa. La *ratio* di tale previsione risiede nella volontà di mantenere la perfetta simmetria tra il patrimonio scisso e la partecipazione totalitaria nella nuova beneficiaria, al fine di evitare problematiche connesse alla tutela dei soci della scissa e alla valutazione dei conferimenti¹²⁵. Tuttavia, come si vedrà successivamente¹²⁶ la prassi ha mostrato una certa apertura nel caso di scissione mediante scorporo di società preesistente.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 2506.1 c.c., in combinato disposto con le modifiche introdotte agli artt. 2506-bis¹²⁷ e 2506-ter c.c., prevede un regime semplificato, volto a ridurre gli oneri formali in capo alle società coinvolte. Il progetto di scissione mediante scorporo non deve contenere infatti, i dati relativi al rapporto di cambio, alla modalità di assegnazione delle azioni o quote, alla data di partecipazione agli utili, né ai trattamenti particolari eventualmente riservati a specifiche categorie di soci o portatori di strumenti finanziari¹²⁸. Sono altresì esonerate la redazione della situazione patrimoniale infrannuale, la relazione degli amministratori e quella degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. La *ratio* di fondo di tale previsione risiede nella peculiarità stessa dell'operazione. La scissione mediante scorporo, infatti, presuppone l'assegnazione di azioni o quote alla società scissa e non agli azionisti; pertanto, si ritiene che siano prive

¹²³ Cfr. Studio n. 45-2023/I, cit., pp. 4-5; Circolare AIDC n. 15/2023.

¹²⁴ art. 160-ter, n. 4, lett. c), Dir. UE 2017/1132: ... oppure c) la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell'attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa.

¹²⁵ Cfr. F. Cocchi – D. Greco, *Scissione mediante scorporo: primi spunti comparativi*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 8-9/2023.

¹²⁶ Nel paragrafo 1.3.4 .

¹²⁷ Art. 2505-bis Co 4: ... Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501 ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci.

¹²⁸ Cfr. Circolare AIDC n. 15/2023 – *Le peculiarità della nuova scissione mediante scorporo*.

di utilità concreta le informazioni che hanno a riguardo le modalità di assegnazione delle stesse.

In linea con quanto sopra esposto, anche il diritto al recesso del socio dissenziente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2506-ter c.c. è stato escluso, diversamente da quanto previsto nel caso di scissione tradizionale, tuttavia, si avrà l'opportunità di chiarire tale disposizione in seguito.

È evidente che il legislatore ha inteso così agevolare l'utilizzo dello scorporo principalmente nei processi di riorganizzazione interna dei gruppi, offrendo uno strumento che, pur producendo effetti simili a quelli del conferimento, opera nell'ambito della disciplina della scissione.

1.3.3 La scissione mediante scorporo di società preesistente

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel paragrafo precedente, una delle caratteristiche peculiari della scissione mediante scorporo, riguarda la società beneficiaria, infatti, ai sensi dell'art. 2506.1 c.c., attraverso la scissione mediante scorporo, una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative partecipazioni.

A fronte di una lettura letterale del dato appare inammissibile prevedere una scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti.

Il caso Assonime n. 3/2025 si propone di evidenziare i chiarimenti forniti in materia di scissione mediante scorporo da alcune massime del Consiglio notarile di Milano e del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.

In particolare, si è giunti a ritenere legittima l'eventuale operazione di scissione mediante scorporo a favore di società beneficiarie preesistenti, in virtù dei seguenti argomenti di cui si dirà meglio successivamente:

1. valorizzazione del principio di atipicità delle operazioni straordinarie;
2. compatibilità dell'operazione di scissione con scorporo con il quadro normativo europeo;¹²⁹
3. tutela di determinati interessi economici e organizzativi sottesi.

¹²⁹ cfr. la direttiva 2019/2121/UE - *Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere* - (G.U. UE 12.12.2019 n. L 321).

In ordine, si cercherà di offrire una spiegazione analitica dei tre punti sopra elencati.

Le operazioni societarie non sono caratterizzate da un principio di rigorosa tipicità, ciò lascia spazio a varianti anche non espressamente contemplate. Questa fattispecie, è sicuramente vera per le operazioni straordinarie in generale, ma ancora di più per le operazioni di scissione, come dimostra l'accoglimento della variante di scissione asimmetrica, scissione doppia e scissione negativa, di cui si è ampiamente discusso sopra.

In secondo luogo, secondo quanto indicato dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano 7.11.2023 n. 209, la mancata previsione dello scorporo a favore di società preesistente, non dovrebbe derivare da un intento restrittivo del legislatore.

Infatti, la norma contenuta nel decreto attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121 in tema di operazioni transfrontaliere ha evitato di disciplinare la scissione mediante scorporo a favore di società preesistenti perché in caso contrario, sarebbe stato necessario disciplinare a livello unionale il rapporto di cambio nella scissione transfrontaliera.¹³⁰

Ancora, al fine di rafforzare quanto sopra, sul piano comparatistico, gli ordinamenti nazionali che contemplano la scissione mediante scorporo, includono anche la variante di scissione mediante scorporo in favore di beneficiaria preesistente. Si pensi al riguardo al caso tedesco, paese ispiratore della normativa unionale in tema.

Infine, l'ipotesi in oggetto permette di tutelare alcuni interessi economici e organizzativi, tra questi, quello di realizzare una scissione a favore di una beneficiaria già esistente, con assegnazione alla scissa di una partecipazione unitaria e congrua, affinché nella base sociale di tale beneficiaria non entrino tutti i singoli soci della scissa che per numerosità o caratteristiche potrebbero determinare indesiderate alterazioni degli equilibri raggiunti. L'estensione dello scorporo a favore di società preesistenti non può però avvenire automaticamente, e questo perché l'art. 51 d.lgs. 19/2023 contiene alcune norme per le quali si presuppone che la beneficiaria sia di nuova costituzione e che non si ponga un problema di congruità tra la quota di patrimonio assegnata alla beneficiaria e la partecipazione della beneficiaria assegnata alla scissa.

Ulteriore punto da prendere in considerazione è che, con riguardo al diritto di recesso ex art. 2506-ter comma 6 c.c., nel caso di scissione mediante scorporo a favore di società preesistente è necessario scindere la posizione dei soci della società scissa dalla posizione

¹³⁰ Cfr. Massime Commissione Società. Massima n.209 – 16 novembre 2023.

dei soci della beneficiaria. L'esclusione del diritto di recesso resta valido, in particolar modo, per i soci non consenzienti della scissa, mentre, non è valido per i soci della società beneficiaria. La *ratio* di fondo è che i soci della scissa non subiscono una vicenda modificativa della loro partecipazione sociale, a differenza dei soci della beneficiaria preesistente.

Il caso Assonime ha sottolineato come le tematiche sopra delineate, così come altri aspetti saranno oggetto del correttivo del D.lgs. 19/2023, al momento approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri.¹³¹

1.3.4 Il regime PEX

La scissione mediante scorporo è stata oggetto di un significativo intervento normativo con l'emanazione del D.lgs. 192/2024, che ne ha chiarito il trattamento tributario e, in particolare, i riflessi sull'applicabilità del regime della *participation exemption* (PEX) di cui all'art. 87 del TUIR.

Sotto il profilo della PEX, assume rilievo decisivo la disposizione di cui al nuovo comma 15-ter dell'art. 173 TUIR¹³², il quale prevede che, in caso di scorporo di partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87¹³³, ad eccezione del requisito del possesso ininterrotto per almeno dodici mesi, le partecipazioni ricevute dalla scissa in

¹³¹ Eutekne. Scissione mediante scorporo anche in favore di società preesistenti. A cura di Maurizio Meoli.

¹³² Art. 173 Co. 15-ter. 15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate: (...) d) se lo scorporo ha ad oggetto:

- 1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;
- 2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
- 3) beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti.

¹³³ I requisiti individuati all'art. 87 TUIR sono: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato.

sede di scorporo si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di detenzione proprio delle partecipazioni oggetto di trasferimento.¹³⁴

La disposizione consente alla partecipazione ricevuta di maturare il requisito temporale richiesto dall'art. 87, comma 1, lett. a), salvaguardando il beneficio dell'esenzione da imposizione della plusvalenza eventualmente realizzata in sede di futura cessione. Inoltre, nel caso in cui l'oggetto della scissione sia un'azienda, la partecipazione ricevuta dalla scissa eredita il valore fiscale delle attività e passività trasferite, nonché il periodo di possesso riferibile ai beni scorporati, con conseguente integrazione immediata dei requisiti PEX al momento dell'operazione.¹³⁵ È stato altresì chiarito che, affinché la *participation exemption* possa operare, la partecipazione ricevuta debba risultare iscritta, sin dalla sua prima rilevazione contabile, tra le immobilizzazioni finanziarie del bilancio della società scissa. La mancata iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie al momento della prima iscrizione comporta l'irrevocabile preclusione dell'accesso al regime PEX per tutto il periodo di detenzione. Tale interpretazione trova fondamento nella necessità di garantire coerenza tra la qualificazione fiscale e quella civilistica della partecipazione, principio ribadito dalla Relazione illustrativa al decreto attuativo, secondo cui il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute con la medesima classificazione delle partecipazioni oggetto di scorporo¹³⁶. In tal senso, qualora le partecipazioni originarie fossero state iscritte nell'attivo circolante, le nuove partecipazioni acquisite dalla scissa in cambio risulterebbero anch'esse escluse dalla sfera applicativa della *participation exemption*, anche laddove soddisfino gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 87 TUIR.

Permangono, tuttavia, margini di incertezza nell'ipotesi in cui oggetto dello scorporo sia un insieme di beni eterogeneo, in parte iscritto tra le immobilizzazioni e in parte tra il circolante. In tale evenienza, che potrebbe riguardare ad esempio un compendio patrimoniale non qualificabile come azienda, si pone il problema della corretta qualificazione contabile della partecipazione ricevuta dalla scissa. La normativa, né tantomeno la relazione illustrativa, fornisce indicazioni puntuali in proposito, lasciando intendere che la qualificazione debba essere effettuata sulla base delle ordinarie regole

¹³⁴ Cfr. *Notiziario Quotidiano – Eutekne online*, 22 aprile 2025, commento all'art. 173, co. 15-ter, TUIR.

¹³⁵ Cfr. M. Foschi – F. Nobili, *Scissioni con scorporo e Pex, decisive le immobilizzazioni*, in *NT+ Fisco*, 14 aprile 2025.

¹³⁶ Cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024, citata in *Notiziario Quotidiano – Eutekne online*.

civilistiche di formazione del bilancio. Da ciò discende che, in assenza di automatismi impositivi, l'iscrizione tra le immobilizzazioni (e dunque l'accesso al regime PEX) possa ritenersi legittima ogniqualvolta ricorrano i presupposti sostanziali e formali dettati dai principi contabili, anche in presenza di elementi patrimoniali misti.¹³⁷

Nel caso in cui, si tratti invece, di operazione di scissione mediante scorporo che abbia ad oggetto beni diversi da aziende o partecipazioni, la possibilità di accedere al regime PEX sarà subordinata alla futura maturazione dei requisiti richiesti, segnatamente a quelli relativi alla residenza del soggetto partecipato in uno Stato non a fiscalità privilegiata e allo svolgimento di un'attività commerciale ex art. 87, comma 1, lett. c) e d) TUIR.

In questo specifico caso, l'applicazione del regime di esenzione potrà avvenire solo una volta integrati tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche successivamente alla scissione, a condizione che la partecipazione risulti correttamente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie fin dalla sua origine contabile.

A differenza del conferimento, che comporta l'estinzione definitiva di tali posizioni se non specificamente connesse agli elementi trasferiti, la scissione consente, in caso di trasferimento dell'intera *branch*, la trasmissione integrale delle predette posizioni alla beneficiaria. Tale effetto è rafforzato dalla deroga espressa alle limitazioni antielusive previste dall'art. 173, comma 10, TUIR, normalmente applicabili nelle scissioni ordinarie. Ne consegue che, in presenza di una *branch* italiana dotata di ingenti perdite pregresse, la scissione mediante scorporo rappresenta una soluzione fiscalmente più efficiente e priva di rischi interpretativi rispetto al conferimento.¹³⁸

1.3.5 La disciplina del recesso del socio dissenziente

Come precedentemente anticipato, la scissione mediante scorporo porta con sé delle novità rispetto all'operazione di scissione tradizionale. Una delle principali novità introdotte riguarda la disciplina del socio dissenziente nell'ambito di operazioni di scissione mediante scorporo. In particolare, è stato espressamente previsto che alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso di cui agli artt. 2473 e

¹³⁷ Cfr. M. Foschi – F. Nobili, *Scissioni con scorporo e Pex, decisive le immobilizzazioni*, in *NT+ Fisco*, 14 aprile 2025.

¹³⁸ Cfr. Antonio Vitali – Flavio Paccagnella, “La scissione con scorporo della branch: questioni aperte e vantaggi operativi”, in *Corriere Tributario*, n. 11/2024, pp. 913-915.

2502¹³⁹. Tale previsione trova giustificazione nella struttura stessa dell'operazione, che, a differenza delle scissioni tradizionali, non prevede l'assegnazione di partecipazioni a favore dei soci della scissa, bensì un'assegnazione diretta alla società scissa delle quote o azioni della beneficiaria di nuova costituzione. Ne consegue che non si verifica alcuna alterazione della posizione giuridica del socio, la cui partecipazione nella scissa rimane inalterata, con mera sostituzione qualitativa del patrimonio della società e senza modifiche soggettive nella titolarità delle partecipazioni.¹⁴⁰

La ratio della deroga al diritto di recesso viene generalmente individuata nella assenza di una rideterminazione del valore della partecipazione sociale, e nel fatto che l'operazione non comporta per i soci né una modifica della compagine sociale, né un'uscita dal perimetro partecipativo della scissa.

Tuttavia, non possono non considerarsi le eventuali criticità di tale previsione normativa, poiché potrebbe comunque profilarsi una lesione del diritto individuale del socio alla conservazione del proprio investimento, nonché, nel caso ad esempio di scissione mediante scorporo di società di persone o s.r.l., un ridimensionamento del diritto di controllo offerto ai soci di minoranza, o comunque, al socio estraneo all'amministrazione.¹⁴¹

Sotto tale profilo, lo Studio n. 45-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la limitazione del recesso può trovare giustificazione nel fatto che «lo scorporo non determina alcun mutamento dell'entità della partecipazione sociale, ma soltanto una modifica della composizione del patrimonio sociale».¹⁴²

Tuttavia, è stato anche segnalato come, nel caso in cui attraverso lo scorporo si realizzi una sostanziale modifica dell'attività esercitata dalla società scissa, rimane aperta la questione se il socio possa far valere il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c.

Appare dunque evidente che, nonostante sussista una previsione normativa di esonero sia necessario valutare concretamente ogni singola operazione anche formalmente

¹³⁹ Cfr. art. 2506-ter, ultimo comma, c.c., come modificato dall'art. 51, comma 3, lett. c), D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

¹⁴⁰ Cfr. Circolare AIDC n. 15/2023, *Le peculiarità della nuova scissione mediante scorporo*.

¹⁴¹ Ai sensi dell'art. 2261, in combinato disposto con l'articolo 2476 Co2, è permesso al socio di richiedere informazioni o consultare documenti inerenti allo svolgimento dell'attività di impresa della società partecipata, ma non di quella controllata. Da ciò ne deriverebbe che, in caso di operazione di scissione mediante scorporo il controllo del socio risulterebbe ridotto.

¹⁴² Cfr. C. Pecoraro, *La nuova scissione mediante scorporo: profili civilistici e fiscali*.

riconducibile all'art 2506.1, poiché non è possibile aprioristicamente escludere tale diritto.

1.3.6 CENNI. Trattamento contabile

Dal punto di vista contabile, un elemento caratterizzante la scissione mediante scorporo rispetto alla tradizionale scissione, è dato dall'iscrizione nell'attivo patrimoniale della società scissa della partecipazione nella società beneficiaria. In particolare, la partecipazione ricevuta è iscritta nell'attivo tra le immobilizzazioni finanziarie, con un valore contabile netto pari a quello cui risultava scritto il patrimonio scisso, e, più nel dettaglio tale fattispecie si verifica sia nella situazione in cui la società scissa rediga il bilancio attraverso l'utilizzo dei principi contabili nazionale che internazionali¹⁴³.

Questo effetto sostitutivo consente di non generare effetti nel conto economico, infatti, si verifica solo una variazione strutturale nella composizione dell'attivo, mantenendo inalterato il patrimonio netto della scissa.

Invece, per quanto riguarda gli effetti contabili generati in capo alla società beneficiaria, la *newco*, la stessa, in virtù del principio di continuità dei valori contabili rispetto a quelli precedenti, iscrive gli elementi attivi e passivi trasferiti sulla base dei valori avuti nel bilancio della scissa.¹⁴⁴

1.3.7 CENNI. La scissione con scorporo della *branch*

La scissione mediante scorporo della stabile organizzazione¹⁴⁵ (*branch*) si configura come un'operazione straordinaria di crescente interesse nel contesto delle riorganizzazioni di gruppi multinazionali. L'art. 173 Co 15-ter, lett. g) riconosce piena neutralità fiscale all'operazione, anche quando posta in essere da una società non residente che intenda assegnare la propria *branch* italiana a una società residente di nuova costituzione, conferendo alla società scissa le partecipazioni nella beneficiaria.

¹⁴³ Cfr. Circolare AIDC n. 15/2023 – *Le peculiarità della nuova scissione mediante scorporo*. Può accadere che la partecipazione ricevuta venga iscritta nell'attivo circolante, se la scissa ritiene che l'investimento non sia durevole ma prettamente speculativo.

¹⁴⁴ Cfr. *SCISSIONE-MEDIANTE-SCORPORO*.

¹⁴⁵ La stabile organizzazione (S.O.) è una sede fissa di affari attraverso cui un soggetto non residente esercita, in tutto o in parte, la propria attività economica nel territorio di un altro Stato. Ai fini IVA, essa è definita come una struttura dotata di un grado sufficiente di permanenza e di mezzi umani e tecnici tali da consentirle di ricevere e utilizzare i beni o i servizi necessari per le proprie esigenze operative. Secondo l'art. 11 del Regolamento UE n. 282/2011, la stabile organizzazione si configura quando è diversa dalla sede principale, ha una permanenza stabile e dispone di risorse idonee per svolgere operazioni attive o passive ai fini IV.

A differenza del conferimento, oggetto di prassi restrittiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, la scissione consente il trasferimento dell'intero compendio patrimoniale della *branch*, ivi incluse le perdite fiscali, senza realizzare plusvalenze e, soprattutto, a prescindere dalla permanenza della stabile organizzazione in Italia dopo l'operazione, superando così il vincolo interpretativo posto dall'art. 176, comma 4, TUIR e dalla correlata prassi sfavorevole sul conferimento di *branch* a favore della casa madre estera.¹⁴⁶

1.3.8 Abuso del diritto

L'operazione di scissione mediante scorporo necessita di una valutazione alla luce della disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale di cui all'art. 10-bis della L. n. 212/2000.¹⁴⁷

In particolare, nel caso della scissione mediante scorporo, l'Amministrazione finanziaria potrebbe sollevare rilievi qualora l'operazione abbia come unico o prevalente obiettivo quello di beneficiare di regimi fiscali di favore senza che ricorrano concrete esigenze organizzative, gestionali o strategiche idonee a giustificare l'operazione in chiave aziendale.

Sul punto, la prassi amministrativa ha chiarito che la scissione mediante scorporo è fiscalmente neutrale solo se sorretta da valide ragioni economiche, quali ad esempio l'efficientamento della struttura societaria o la valorizzazione di un ramo d'azienda specifico.¹⁴⁸

In assenza di tali elementi, l'operazione potrebbe essere riqualificata come abusiva, con conseguente recupero a tassazione dei vantaggi ottenuti e applicazione delle relative sanzioni.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Cfr. A. Vitali – F. Paccagnella, *La scissione con scorporo della branch: questioni aperte e vantaggi operativi*, in “Corriere Tributario”, n. 11/2024

¹⁴⁷ Per una maggiore comprensione della definizione di abuso del diritto si rinvia al paragrafo relativo all'abuso del diritto nelle operazioni di scissione tradizionale.

¹⁴⁸ Cfr. Studio n. 45/2023/T del Consiglio Nazionale del Notariato, *La scissione mediante scorporo: profili civilistici, contabili e fiscali*, in CNN Studi e materiali, 2023.

¹⁴⁹ Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 17/2020; IDB – Studio 2023/11, *Abuso del diritto nelle operazioni straordinarie*

1.4 Scissione e conferimento a confronto: la differenza con la scissione mediante scorporo

Dopo una trattazione esaustiva della disciplina della scissione mediante scorporo, appare opportuno soffermarsi sulle analogie con il conferimento, infatti, non si può non rilevare, che sono plurime le volte in cui la disciplina del conferimento sia applicabile per analogia a quella della scissione mediante scorporo.

La recente introduzione dell'art. 2506.1 c.c. ha conferito dignità autonoma alla scissione mediante scorporo, istituto che, per lungo tempo, era stato ricondotto dalla dottrina e dalla prassi applicativa alla figura del conferimento d'azienda o di singoli beni. Invero, l'operazione delineata dal legislatore presenta alcune somiglianze con il conferimento, ma si distingue da esso in modo strutturale, funzionale e sistematico, tanto da giustificare un'autonoma collocazione dogmatica nel *genus* delle scissioni.

Il conferimento si configura, secondo la costruzione tradizionale, quale negozio bilaterale a carattere traslativo, attraverso cui un soggetto apporta beni o un compendio aziendale a una società, ricevendone in cambio partecipazioni sociali. L'operazione è disciplinata, per le società di capitali, dagli artt. 2342 ss. c.c. per le S.p.A. e dagli artt. 2464 ss. c.c. per le S.r.l., e comporta, sotto il profilo giuridico, una modificazione della consistenza patrimoniale del conferente mediante trasferimento pieno e immediato dei diritti sui beni conferiti.¹⁵⁰ Ulteriori caratteristiche del conferimento è che esso possa essere realizzato indifferente tra società preesistenti o di nuova costituzione.

Di segno differente è la struttura della scissione mediante scorporo, che si qualifica come operazione straordinaria a contenuto evolutivo-modificativo, e non come atto negoziale tra soggetti distinti. Essa presuppone una modifica dell'atto costitutivo e un processo assembleare, con attribuzione delle partecipazioni nella beneficiaria alla società scissa, e non ai suoi soci. In tal senso, lo scorporo non è espressione di un atto traslativo, ma di una successione a titolo particolare che si iscrive nel quadro delle scissioni disciplinate dagli artt. 2506-bis e ss. c.c., pur presentando una propria originalità.¹⁵¹ Diametralmente opposta rispetto alla disciplina del conferimento appare quella della scissione mediante

¹⁵⁰ Cfr. L. De Rosa – A. Russo – M. Iori, *Operazioni straordinarie*, Il Sole 24 Ore – Sistema Frizzera, 2024.

¹⁵¹ Cfr. A. Stagno, *Scissione mediante scorporo: inquadramento sistematico e differenze rispetto al conferimento*, in "Orizzonti del Diritto Commerciale", fasc. 1/2024.

scorporo, che prevede che la stessa possa avvenire solo ed unicamente a favore di neocostituite.¹⁵²

Come osservato nella più autorevole dottrina, l'operazione in esame "è, come è noto, sempre stata considerata quasi una *species* del *genus* conferimento, ma, ora, invece il legislatore ha iscritto al *genus* della scissione tale operazione", sicché è necessario interrogarsi se la *voluntas legis* sia stata quella di consentire la produzione di determinati effetti esclusivamente ai sensi del nuovo art. 2506.1, o se la scelta abbia solo natura ricognitiva e non limitativa.¹⁵³ Ciò che rileva, comunque, è che la riconduzione della fattispecie allo schema della scissione consente l'applicazione della relativa disciplina, inclusi i profili procedurali e quelli fiscali, tra i quali occorre menzionare la più volte richiamata neutralità ex art. 173 TUIR.

In una maniera alquanto sintetica che si dettaglierà successivamente, le differenze principali risiedono nella natura delle due operazioni e nel diverso ambito soggettivo.

Ci si deve domandare se sia possibile giungere agli effetti conseguenti l'operazione di scissione mediante scorporo solo ed unicamente ai sensi degli artt. 2506.1 c.c. e seguenti o meno.¹⁵⁴ La risposta al quesito appena posto appare negativa, in quanto, da un'attenta e letterale lettura dell'art. 51 comma 3, lett a) del d.lgs. 19/2023¹⁵⁵ si evince la volontà. Ciò che il legislatore ha sottolineato con lo stesso è che si possa attuare un trasferimento di attività e passività ad una nuova società *anche* avvalendosi della disciplina della scissione.

Questa interpretazione letterale permette di comprendere che l'uso della disciplina della scissione in questi casi non sia obbligatorio ed esclusivo, e che sia possibile ricorrere alle norme dettate per il conferimento, non consistendo in un effetto ostativo dell'uso della normativa del conferimento, infatti, come autorevolmente sostenuto, parrebbe che le due operazioni godano di pari dignità, individuando la ratio principale nella possibilità di

¹⁵² Si veda sopra sulle recenti espressioni relative alla scissione di società preesistenti.

¹⁵³ Cfr. A. Stagno, *Scissione mediante scorporo: inquadramento sistematico e differenze rispetto al conferimento*, in "Orizzonti del Diritto Commerciale", fasc. 1/2024.

¹⁵⁴ Cfr. A. Stagno, *Scissione mediante scorporo: inquadramento sistematico e differenze rispetto al conferimento*, in "Orizzonti del Diritto Commerciale".

¹⁵⁵ L'art. 51, terzo comma, d.lgs. n. 19/2023, che precisa come l'introduzione, nel tessuto del Codice civile, dell'art. 2506.1, ad opera del d.lgs. n. 19/2023, risponda «al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione».

consentire il trasferimento di beni in una neocostituita interamente partecipata dalla trasferente.¹⁵⁶

La scissione mediante scorporo, quale operazione meramente riorganizzativa, gode della neutralità fiscale, a differenza del conferimento, che può beneficiare della neutralità c.d. indotta solo se ha ad oggetto un'azienda e subordinatamente al rispetto di ulteriori requisiti.

È necessario contestualizzare però quanto sopra detto. A differenza del conferimento, la scissione mediante scorporo si realizza senza emersione di plusvalori relativa ai beni attribuibili alla beneficiaria ed in regime di continuità contabile, trovando applicazione anche le prescrizioni relative al primo bilancio successivo alla scissione.

Ciò è deducibile anche dai principi contabili nazionali, che, applicati alla fattispecie della scissione mediante scorporo, impediscono che il capitale di costituzione della beneficiaria abbia un valore superiore rispetto al valore contabile netto delle attività e passività oggetto di assegnazione. Questa implicazione non è per nulla banale e scontata, infatti, ciò comporta che un eventuale disavanzo di scissione, se esistente, non assumerà alcun significato economico, infatti, questo disavanzo andrebbe annullato mediante una riduzione delle riserve post-scissione o, come indicato dall'OIC 17 relativo ai principi di consolidamento, se questa opzione non fosse praticabile, imputandola a conto economico. Per converso, invece, il conferimento di singoli beni comporta il realizzo di plusvalori latenti riferibili alle entità conferite presso la società conferitaria. Ai sensi dell'art. 9 TUIR il conferimento di singoli beni aziendali infatti costituisce ipotesi realizzativa, invece, lo scorporo degli stessi presuppone il regime di neutralità fiscale.

Gli effetti che ne scaturirebbero sono molteplici; anzitutto si ritiene applicabile, esattamente come nel caso del conferimento la disciplina relativa alla neutralità fiscale nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto un compendio aziendale. Infatti, in questa ipotesi, le due operazioni scontano lo stesso trattamento fiscale, ossia sono entrambe operazioni neutrali; differente è però sicuramente la diversa modalità di determinazione del costo fiscale da attribuire alle partecipazioni.

Nelle scissioni, infatti, detto costo viene attribuito ai sensi dell'art.173 TUIR tramite il c.d. principio di ripartizione, la prassi infatti prevede che il valore fiscale della

¹⁵⁶ Cfr. A. Stagno, *Scissione mediante scorporo: inquadramento sistematico e differenze rispetto al conferimento*, in "Orizzonti del Diritto Commerciale".

partecipazione detenuta nella scissa ante scissione venga ripartito tra la partecipazione della scissa e quella della beneficiaria sulla base del valore corrente delle quote di patrimonio netto trasferite nell'ambito dell'operazione.

Nelle operazioni di conferimento di compensi aziendali, invece, ai sensi dell'art.176 TUIR, il valore fiscale del compendio trasferito si trasferisce alle partecipazioni ricevute in cambio dalla società conferente.

Sorge piuttosto spontanea dunque una domanda, ci si chiede infatti se sia applicabile alla scissione mediante scorporo la disciplina della scissione, essendo essa considerata una *species* del *genus* scissione, o se, sia più opportuno applicare la disciplina del conferimento di compensi aziendali ai sensi del già menzionato articolo 176 TUIR. Questo genere di analisi si dimostra particolarmente efficace perché, nel caso di scissione mediante scorporo, e, a differenza di una scissione tradizionale, sia essa totale che parziale, il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce, semplicemente i beni trasferiti alla scissa sono sostituiti dalle partecipazioni. La consistenza del patrimonio, dunque, resta invariata.

Secondo un'opinione dell'autorevole dottrina, ma anche di Assonime, il criterio della ripartizione proporzionale tipico della scissione tradizionale non è applicabile, perché le partecipazioni della beneficiaria vengono attribuite alla scissa e non ai soci.

Secondo questa linea di pensiero, ai fini della determinazione del costo fiscale delle partecipazioni si dovrebbe applicare il criterio tipico del conferimento regolato all'art 176 Co.1 TUIR.

Infine, sembrerebbe plausibile ritenere che l'applicazione, per così dire "ibrida", alla nuova scissione mediante scorporo degli artt. 173 del T.U.I.R. e, per estensione, dell'art. 176 dovrebbe, poi, permettere anche di sostenere l'estensione del requisito di *holding period* alle partecipazioni emesse dalla società beneficiaria ai fini di un eventuale futura cessione delle partecipazioni in regime di *participation exemption*.

1.5 Il caso Acea

1.5.1 La storia di ACEA

Fondata nel 1909 con la denominazione di "Azienda Elettrica Municipale (AEM)", Acea nasceva con l'obiettivo di dotare la città di Roma di un'infrastruttura elettrica autonoma e moderna. La sua costituzione si inserisce in un periodo storico di rapida espansione sia

urbana che industriale, caratterizzato dalla crescente esigenza di servizi pubblici efficienti. Sin da subito, Acea si distinse per il forte radicamento nel tessuto cittadino, e fu ben presto chiara l'ambizione e la volontà della società di configurarsi come un presidio tecnico-operativo a sostegno delle esigenze collettive.

Nel 1937 AEM diventa ACEA, Azienda Comunale Elettricità e Acque, a seguito dell'estensione anche nella gestione idrica romana, fu questa una delle scelte che sancì l'inizio della sua trasformazione in una multiutility, capace di integrare servizi essenziali per la cittadinanza, in un'ottica di razionalizzazione e sviluppo coordinato delle infrastrutture pubbliche.

Il secondo dopoguerra segnò una fase di intensa attività: Acea contribuì alla ricostruzione della capitale, fortemente danneggiata, implementando nuovi sistemi idrici ed elettrici e promuovendo la modernizzazione delle reti esistenti.

Negli anni Sessanta e Settanta, il progressivo aumento della domanda energetica indusse l'ente a potenziare la capacità produttiva e distributiva, mentre sul versante idrico venivano intraprese opere di ampliamento e razionalizzazione, tra cui la realizzazione di nuovi impianti di depurazione.

In attuazione del processo di liberalizzazione e privatizzazione avviato a livello nazionale e comunitario, Acea è stata trasformata nel 1998 in società per azioni, questo cambiamento comportò una profonda revisione dell'assetto organizzativo di Acea. Nonostante questo cambiamento, mantenne egualmente una partecipazione maggioritaria da parte del Comune di Roma.

L'anno successivo, nel 1999, l'ingresso in Borsa testimoniò la volontà di proiettare Acea in una dimensione competitiva nazionale e internazionale, con una governance improntata a criteri di efficienza e trasparenza.

A partire dagli anni Duemila, il Gruppo ha progressivamente diversificato il proprio portafoglio di attività, estendendo la propria presenza ai settori della distribuzione del gas, del trattamento dei rifiuti e, più recentemente, della produzione di energia da fonti rinnovabili; Acea adotta infatti un modello societario che prevede la costituzione di holding, ovvero società operative per ognuno dei singoli settori in cui la stessa opera.

Questa evoluzione ha comportato non solo l'ingresso in un regime di fiscalità ordinaria, ma anche alcuni obblighi, tra i quali quello di redazione del bilancio consolidato e l'adesione al regime del consolidato nazionale.

Una svolta significativa è stata rappresentata dalla crescente attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica, che hanno orientato le scelte strategiche dell'impresa.

Nel 2024, ACEA ha posto in essere una rilevante operazione di scissione mediante scorporo¹⁵⁷, di cui qui si discute, tramite la quale è stato trasferito un ramo di azienda in una società neocostituita, c.d. Acea Acqua S.p.A.¹⁵⁸

L'operazione si inserisce in un contesto strategico di efficientamento industriale e di focalizzazione dell'attività per business uniti, in coerenza con il piano industriale 2024-2028 di recente approvazione "*Green Diligent Growth*".

La sua approvazione rappresenta l'ulteriore conferma dell'obiettivo di Acea di divenire operatore infrastrutturale di riferimento, capace di integrare crescita economica e principi ESG (*Environmental, Social, Governance*). In quest'ottica, il Gruppo ha intrapreso importanti iniziative di innovazione, come l'implementazione di *smart grid*, lo sviluppo del settore della mobilità elettrica e la promozione di un'economia circolare nel trattamento dei rifiuti.

Tra le principali tappe recenti, si segnala l'attivazione di un hub vaccinale durante l'emergenza Covid-19, l'ingresso nel settore della ricarica elettrica per veicoli, e la realizzazione del MIA (Museo Immersivo Acea), simbolo della valorizzazione storica e culturale dell'impresa. Di particolare rilievo è anche il progetto di raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera e il ruolo di Acea quale interlocutore strategico nell'ambito del PNRR, ed infine, nel 2025 ACEA ha offerto il proprio contributo durante il Giubileo. La configurazione societaria ad oggi rappresenta il risultato finale di un lungo processo di trasformazione istituzionale, giuridica e strutturale che ha caratterizzato l'evoluzione delle modalità di gestione dei servizi pubblici in Italia. Oggi, a distanza di oltre un secolo dalla sua fondazione, Acea si configura come un gruppo industriale articolato, che opera nei principali settori infrastrutturali e di pubblica utilità, continuando a perseguire la

¹⁵⁷ Bilancio consolidato ACEA 2024

¹⁵⁸ Negli ultimi anni, Acea ha consolidato il proprio posizionamento quale leader nel settore idrico a livello nazionale, gestendo il servizio integrato per circa dieci milioni di abitanti distribuiti tra Lazio, Toscana, Umbria, Campania e Molise. Parallelamente, ha rafforzato la propria presenza nella distribuzione elettrica, nella gestione ambientale e nella produzione di energia verde.

missione originaria di garantire servizi essenziali, nel rispetto delle sfide ambientali e della sostenibilità sociale.

1.5.2 La mission di ACEA

La mission di ACEA è espressione della sua identità operativa e strategica, nonché del suo ruolo nel sistema economico e sociale con il quale interagisce.

Sin dalla sua fondazione, Acea ha operato con una chiara vocazione al servizio pubblico, orientando la propria attività alla realizzazione di infrastrutture essenziali per la collettività¹⁵⁹ che si potessero porre al servizio di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

Questo, però, si interseca perfettamente con il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, efficienza economica e innovazione tecnologica.¹⁶⁰

Il gruppo ha la capacità di cercare e creare il blend perfetto tra interesse generale e attività di impresa, con un accentuato interesse anche su temi inerenti alla sostenibilità.

Negli anni, tale vocazione si è tradotta in una missione imprenditoriale ben precisa: sviluppare e gestire infrastrutture sicure e sostenibili, garantendo ai cittadini, alle imprese e al territorio l'accesso a risorse fondamentali quali l'acqua, l'energia e i servizi ambientali.

L'impegno di Acea si concretizza nella volontà di promuovere un modello di crescita che coniughi il progresso tecnologico con la sostenibilità ambientale e sociale. La società si propone, infatti, di integrare nelle proprie strategie industriali i principi della transizione energetica, dell'economia circolare e della resilienza delle infrastrutture, con un'attenzione costante alla tutela delle risorse naturali e alla qualità della vita dei cittadini. Elemento centrale della mission di Acea è il continuo investimento nell'innovazione tecnologica, intesa non soltanto come mezzo di efficienza industriale, ma anche come strumento per affrontare sfide globali quali il cambiamento climatico e l'urbanizzazione sostenibile; è in questo contesto che inserisce il recente Piano Industriale “*Green Diligent Growth*”¹⁶¹ per il periodo 2024-2028 e che conferma l'impegno a consolidare il ruolo del

¹⁵⁹ Secondo quanto riportato nei documenti ufficiali, infatti la missione del Gruppo consiste nello sviluppo, nella gestione e nel consolidamento di infrastrutture essenziali per la collettività, attraverso l'offerta di servizi fondamentali alla vita quotidiana di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

¹⁶⁰ Sito ufficiale ACEA - *missione*

¹⁶¹ Di cui sopra

Gruppo quale operatore infrastrutturale strategico, in grado di favorire lo sviluppo dei territori attraverso la realizzazione di opere durevoli e attente ai criteri ESG (*Environmental, Social, Governance*).

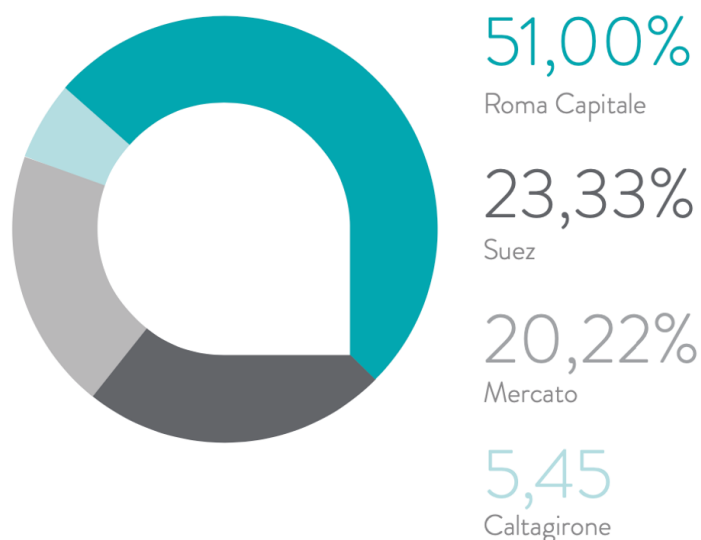
Acea, inoltre, pone al centro della propria missione il valore delle persone. La società promuove politiche di inclusione, parità di genere e rispetto dei diritti umani, nella convinzione che il successo dell'impresa passi attraverso la valorizzazione del capitale umano e il rispetto dei principi etici nei rapporti con gli *stakeholder*.

La visione di Acea è quella di un'impresa moderna, che interpreta il proprio ruolo non solo in chiave economica, ma anche come attore responsabile della crescita sostenibile del sistema Paese.

È evidente come, la gestione dei servizi pubblici locali, non viene più solo concepita come mera attività economica, ma, assume il carattere di funzione sociale, in quanto volta a garantire il benessere collettivo e la protezione delle risorse per le generazioni future.¹⁶²

1.5.3 Struttura organizzativa e aree di attività

COMPAGINE SOCIETARIA ACEA S.p.A.



Fonte: Bilancio consolidato 2024 Acea S.p.A.
Immagine n.1

¹⁶² Storia del Gruppo ACEA, via www.aceagruppo.it

Il Gruppo Acea è una società per azioni a partecipazione pubblica. Nella compagine sociale Roma Capitale è il socio di maggioranza, seguito da Suez *Environnement* e Francesco Gaetano Caltagirone, il flottante rappresenta il restante 20,22% del capitale, di cui il 12% circa è detenuto da primari investitori istituzionali.¹⁶³

Gli investitori istituzionali¹⁶⁴ hanno una presenza particolarmente radicata in Italia, ma una buona parte degli stessi si trova anche in America e nel Regno Unito in maniera residuale.¹⁶⁵ Il più grande è *Growth* con una quota del 47%, seguito da Index con una quota del 14%.

Il gruppo è strutturato secondo un modello di integrazione verticale (c.d. *holding* verticale), nel quale la capogruppo Acea S.p.A. esercita funzioni di direzione strategica, coordinamento gestionale e controllo societario sulle numerose società operative dislocate sul territorio nazionale, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, Acea Acqua nata dal progetto di scissione mediante scorporo, Acea Ambiente, Acea Produzione, Acea Energia.

Questo modello organizzativo permette di garantire una separazione funzionale tra il livello di indirizzo strategico e quello dell'operatività industriale, coerente con i principi di trasparenza, responsabilità e accountability richiesti agli operatori pubblici attivi nei settori regolati.

La struttura si articola su più livelli. Acea S.p.A., in qualità di società capogruppo, è responsabile della definizione degli indirizzi industriali, della pianificazione strategica, della gestione finanziaria centralizzata e del presidio dei rischi aziendali.¹⁶⁶

Acea, in virtù del suo essere al vertice del Gruppo, offre alle Holding un supporto gestionale tramite servizi di natura direzionale, legale, logistica, finanziaria e amministrativa.

Al di sotto della holding si collocano le società operative, ciascuna delle quali è titolare di un ramo d'attività specifico e dispone di autonomia gestionale entro i limiti definiti dal sistema di controllo interno di gruppo. Le controllate rispondono direttamente alla

¹⁶³ <https://www.gruppoacea.it/investitori/andamento-del-titolo/azionariato>.

¹⁶⁴ Intermediario la cui attività caratteristica è quella di investire un patrimonio per conto di un soggetto che si trova in surplus finanziario. Via glossario finanziario di Borsa Italiana.

¹⁶⁵ Italia: 37%; USA: 31%; Resto d'Europa: 24%; Regno Unito: 6%; Resto del mondo: 2%.

¹⁶⁶ Essa adotta un modello di governance conforme alle best practices in tema di corporate governance, in aderenza ai principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e alla normativa del TUF (D.lgs. n. 58/1998).

Capogruppo secondo una logica di integrazione verticale dei processi industriali e finanziari, nel rispetto della normativa sul consolidamento civilistico e fiscale.

Questa organizzazione permette al Gruppo di essere attivo in diversi comparti industriali, tra i quali acqua, reti e illuminazione pubblica, ambiente energia, di cui si dirà immediatamente dopo, questo grazie alla partecipazione azionaria detenuta dalla holding. La gestione aziendale perseguita dal gruppo è coerente con principi di sviluppo sostenibile e pone attenzione agli scenari ambientali e alla relazione con gli stakeholder.¹⁶⁷

L'obiettivo futuro del Gruppo è quello di strutturarsi maggiormente ed in maniera più granulare, come affermato dal Gruppo stesso, approfondendo più specificamente le attività dei diversi segmenti di business.

Tale peculiare assetto consente la gestione efficace di attività ad alto impatto regolatorio e fiscale, in settori di pubblica utilità la cui rilevanza economica e sociale richiede una particolare attenzione.

L'organizzazione del Gruppo Acea si articola attualmente in sei principali macrosettori industriali, corrispondenti ad altrettante *business unit* funzionali:

1. Servizio Idrico – Acqua

Il Gruppo Acea è il primo operatore nazionale nel settore del Servizio Idrico Integrato (SII), gestisce l'intero ciclo dell'acqua; infatti, vanta una presenza su tutta la catena del valore, che va dalla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura ed infine depurazione, servendo circa dieci milioni di abitanti. Le attività sono svolte attraverso società partecipate o controllate operanti in diversi ambiti territoriali ottimali (ATO)¹⁶⁸, La struttura industriale idrica è oggetto di costanti investimenti in resilienza, digitalizzazione e sostenibilità, anche tramite fondi PNRR e strumenti agevolativi, testimonianza di ciò è la presenza in America Latina, in particolar modo in Honduras e Perù, grazie a società che gestiscono il servizio idrico.

Il gruppo ha l'obiettivo di cogliere opportunità che gli permettano di espandersi sia dal punto di vista geografica che verso ulteriori business riconducibili a quelli già presieduti in Italia. Le attività in questo specifico contesto sono svolte in partnership con soci locali e internazionali.

¹⁶⁷ Via Bilancio consolidato 2024

¹⁶⁸ in conformità al d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e alla disciplina regolatoria di ARERA.

2. Distribuzione Elettrica e Illuminazione Pubblica – Reti & Illuminazione pubblica

Nel settore delle reti, Acea è concessionaria della distribuzione di energia elettrica nella città di Roma e in altri comuni limitrofi, riuscendo ad essere anche in questo comparto tra i principali attori nazionali.

I dati al 31/12/2024 ne sono l'evidenza, circa 10 TWH elettrici distribuiti e 1,6 milioni di POD nell'area di Roma¹⁶⁹, dove gestisce l'illuminazione pubblica e artistica.

Il gruppo si impegna nello sviluppo costante di nuove tecnologie, tra queste, la *smartizzazione* della rete per la gestione dinamica, il controllo sui POD attraverso l'utilizzo di *smart meter* 2G e *demand response* massivo tramite lo sfruttamento dell'IA e IoT Platform, ed infine, lo sviluppo di progetti per l'illuminazione Pubblica smart.

3. Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili e Tradizionali - Produzione

Il Gruppo ACEA è tra i *player* principali nell'ambito della generazione da fonti rinnovabili, con impianti prevalentemente idroelettrici, fotovoltaici e termoelettrici, destinati all'autoconsumo e all'immissione in rete.

Si impegna in progetti di *energy solution* ed efficienza energetica, focalizzandosi nella ricerca costante di approcci innovativi e nell'implementazione di nuova capacità produttiva in grado di sostenere i consumi interni e ridurre l'impronta carbonica del Gruppo; ciò al fine di ridurre le emissioni di CO2 e raggiungere gli obiettivi SBTi.

Questi ambiziosi obiettivi hanno spinto il Gruppo a porre in essere partnership con operatori finanziari.

4. Vendita di Energia e Gas - Commerciale

Attraverso Acea Energia e altre società commerciali, il Gruppo opera nei mercati *retail* e *business*, offrendo contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, anche attraverso canali digitali. Le soluzioni offerte sono innovative e flessibili e gli permettono di

5. Ambiente e Gestione del Ciclo dei Rifiuti - Ambiente

Acea opera nel trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali, attraverso impianti di compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione e selezione.

Esso si conferma una delle realtà principali nel perimetro nazionale, con circa 2,2 milioni di tonnellate di rifiuti, secondo i dati al 31/12/2024.

¹⁶⁹ Bilancio consolidato 2024 Acea S.p.A. – Modello organizzativo di ACEA S.p.A.

Esattamente come nel comparto idrico, anche in questa unità di business il gruppo riesce ad operare in tutta la filiera produttiva, focalizzandosi sui segmenti con maggiore marginalità.

La sua attenzione verso tematiche di ESG è evidente anche negli investimenti effettuati nel *waste to energy* e nel *waste to recycling*, considerato ad alto potenziale; cerca di implementare soluzioni volte al riciclo nelle filiere della plastica, carta, metalli e nella produzione di compost di alta qualità.

Tutto questo si pone in linea con il proprio obiettivo strategico di consolidare la presenza sull'intero ciclo, massimizzando la circolarità e favorendo il riutilizzo delle risorse.

6. Ingegneria e Servizi Tecnologici – *Engineering & infrastructure Projects*

Il settore comprende le attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti e delle infrastrutture di servizio, nonché le analisi di laboratorio e i servizi tecnici a supporto delle attività core.

Vanta di un polo specializzato con un *know how* all'avanguardia nella progettazione, costruzione e gestione di sistemi idrici integrati.

Si impegna a sviluppare profetti finalizzati all'innovazione tecnologica nei settori idrico, ambientali ed energetico, dedicando una grande rilevanza ai servizi di laboratorio e alle consulenze ingegneristiche.

1.5.4 Motivazioni dietro la scissione di Acea

L'operazione di scissione parziale mediante scorporo realizzata da Acea S.p.A. nel corso del 2023, formalizzata con atto del 14 dicembre 2023 e iscritta nel Registro delle Imprese in data 22 dicembre 2023¹⁷⁰, ha ad oggetto il conferimento di un compendio patrimoniale costituito da partecipazioni societarie operanti nel comparto idrico in favore di una società di nuova costituzione, denominata Acea Acqua S.p.A.

L'operazione si inserisce in un contesto articolato e riguarda scelte strategiche di riorganizzazione industriale e gestionale del gruppo, orientata ad una divisione funzionale delle attività regolamentate e alla concentrazione della governance del settore idrico in un unico e nuovo soggetto giuridico costituito ad hoc, e, dunque autonomo e specializzato.

¹⁷⁰ Dati desunti dal verbale di scissione.

Il progetto di scissione riflette inoltre la volontà del gruppo di consolidare la propria presenza nei settori regolati, ottimizzando l'assetto operativo e patrimoniale delle proprie attività.

In base a quanto esplicitato nel comunicato ufficiale del 22 dicembre 2023¹⁷¹, Acea ha deliberato di procedere alla separazione del ramo d'azienda idrico al fine di realizzare una razionalizzazione delle attività del gruppo e consentire una più efficace focalizzazione industriale su tale settore strategico.¹⁷² Tale riorganizzazione è stata realizzata tramite la costituzione di una nuova società, Acea Acqua S.p.A., interamente partecipata dalla capogruppo e destinataria delle partecipazioni detenute da Acea S.p.A nel comparto idrico, e, sino a quel momento dislocate in molteplici società operanti in diversi settori.¹⁷³ Come è possibile evincere, infatti, dal verbale di scissione “Si intende dar luogo ad una riorganizzazione della presenza del Gruppo Acea nel settore idrico, mediante la concentrazione delle partecipazioni in una società integralmente controllata, così da favorire una gestione unitaria e semplificata, anche con riferimento ai rapporti contrattuali e regolatori”.¹⁷⁴

Le motivazioni che hanno spinto Acea S.p.A. ad attuare un'operazione di scissione mediante scorporo sono diverse e investono molteplici profili, che saranno approfonditi di seguito in maniera analitica.

Sotto il profilo strategico, la motivazione principale risiede nella volontà di differenziare l'approccio gestionale ai diversi settori regolati in cui opera il Gruppo. In particolare, la gestione del Servizio Idrico Integrato, soggetta a una disciplina normativa e regolatoria autonoma, nonché a vincoli territoriali derivanti dalla costituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), presenta caratteristiche strutturali differenti rispetto ad altri segmenti aziendali, quali l'energia, l'ambiente o la vendita commerciale.

La costituzione di un veicolo societario autonomo permette di ottimizzare la governance settoriale, con un presidio dedicato alle specificità operative e regolatorie del servizio idrico. L'operazione risulta coerente e in linea con il *modus operandi* del Gruppo, e si fonda sulla necessità di costruire un modello organizzativo verticale idoneo a migliorare

¹⁷¹ cfr. “Comunicato stampa scissione mediante scorporo”.

¹⁷² cfr. “Comunicato stampa scissione mediante scorporo”.

¹⁷³ Di cui si darà meglio nel successivo paragrafo.

¹⁷⁴ Verbale di scissione.

l'efficacia nella programmazione industriale, nella gestione amministrativa e nella relazione con le autorità di regolazione.

Dal punto di vista aziendalistico, invece, la scissione permette di ottenere una maggiore trasparenza nella rappresentazione contabile e patrimoniale del comparto idrico. La nuova struttura rende possibile una rappresentazione economico-patrimoniale separata del settore idrico, permette di separare i flussi economici, gli investimenti, nonché passività e performance di questo ramo, che rappresenta una *business unit* a sé stante; in questo modo, si agevola l'analisi della redditività e della sostenibilità del settore, migliorando la leggibilità dei bilanci agli occhi degli investitori e delle Autorità regolatorie. A conferma di ciò, il bilancio consolidato 2024 riporta come la costituzione di Acea Acqua S.p.A. consenta di gestire in maniera separata e più efficiente le attività idriche, anche ai fini della rendicontazione contabile e della governance finanziaria.¹⁷⁵

Dal punto di vista giuridico-civilistico, l'operazione è stata qualificata come una scissione parziale mediante scorporo¹⁷⁶, la scelta di tale strumento, in luogo della più tradizionale scissione parziale a favore di società preesistente, evidenzia la volontà di Acea di costituire un veicolo nuovo, da modellare in coerenza con le esigenze gestionali del settore conferito. Lo strumento della scissione mediante scorporo risponde a precise esigenze di tecnica societaria. In particolare, l'adozione di tale forma permette alla società scissa di mantenere la titolarità esclusiva della società beneficiaria, realizzando al tempo stesso una segregazione patrimoniale e gestionale delle attività trasferite, senza che ciò implichi una perdita di controllo o un frazionamento azionario.

Sotto il profilo organizzativo, la scissione si inserisce in una logica di semplificazione e razionalizzazione dei processi decisionali. La presenza di un assetto organizzativo autonomo, con risorse dedicate, permette infatti una gestione più efficace del ciclo degli investimenti, della pianificazione industriale e dei rapporti con le istituzioni territoriali (Regioni, ATO, Comuni), che rappresentano interlocutori fondamentali nell'erogazione del servizio idrico.

Sotto il profilo gestionale, l'operazione si giustifica in primo luogo per ragioni di semplificazione e razionalizzazione interna.¹⁷⁷ Il conferimento delle partecipazioni a una

¹⁷⁵ Bilancio consolidato 2024 Acea S.p.A.

¹⁷⁶ ai sensi dell'art. 2506.1 c.c., norma introdotta con il d.lgs. 19 gennaio 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva "Scissioni transfrontaliere").

¹⁷⁷ Verbale di scissione Acea S.p.A.

società dedicata consente infatti di concentrare in un unico veicolo societario tutte le attività riferibili al Servizio Idrico Integrato, favorendo così una gestione più efficace e coordinata, tanto sotto il profilo operativo quanto nella rendicontazione contabile e nella pianificazione industriale.

Tra le motivazioni ulteriori, è utile menzionare anche le implicazioni in termini di controllo e responsabilità gestoria. La scissione mira a costituire una struttura funzionalmente strumentale al presidio del settore idrico, completamente controllata da Acea S.p.A., ma dotata di autonomia organizzativa e contabile rispetto al Gruppo. ma Inoltre, il nuovo assetto societario consente una maggiore tracciabilità dei flussi, una ripartizione chiara delle responsabilità amministrative e un più efficace sistema di controllo interno.¹⁷⁸

L'operazione permette una maggiore flessibilità organizzativa, favorendo l'adattamento del Gruppo Acea alle specificità normative, regolatorie e territoriali proprie del settore idrico. La gestione del SII è infatti disciplinata, a livello nazionale, dalla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e soggetta al controllo di ARERA, che richiede requisiti di trasparenza, separazione contabile e tracciabilità nella gestione del servizio. In questo senso, la creazione di un veicolo societario dedicato rappresenta una scelta pienamente coerente con il contesto normativo e regolatorio di riferimento.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, nel medesimo verbale, ha chiaramente indicato che la scissione è funzionale alla tutela dell'interesse sociale e alla realizzazione degli obiettivi strategici del gruppo, dichiarando che: La scissione parziale mediante scorporo risponde all'interesse del Gruppo Acea di razionalizzare e presidiare con maggiore efficacia il comparto idrico.

La valutazione unanime da parte del Consiglio, unita alla piena adesione della governance societaria, testimonia la coerenza dell'operazione rispetto agli obiettivi di lungo periodo perseguiti dal Gruppo: efficientamento, trasparenza, presidio dei settori regolati e valorizzazione industriale delle singole aree di attività.

¹⁷⁸ in linea con i requisiti del d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, cui Acea aderisce in quanto società quotata.

1.5.5 Il perimetro di conferimento della scissione

L'operazione di scissione parziale mediante scorporo ha avuto ad oggetto il trasferimento di un compendio patrimoniale unitario, riconducibile al comparto idrico del Gruppo, a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, denominata Acea Acqua S.p.A., interamente partecipata dalla scissa, come già si ha avuto modo di approfondire nel corso di questa trattazione.

Secondo quanto riportato nel Progetto di scissione approvato dal Consiglio di Amministrazione, il compendio trasferito è stato qualificato come il ramo d'azienda¹⁷⁹ relativo al comparto del settore idrico. Conformemente a quanto previsto dalla normativa in tema di scissione mediante scorporo, il conferimento ha dunque ad oggetto un ramo di azienda autonomo e funzionalmente omogeneo.

Il ramo scisso è composto dai seguenti elementi¹⁸⁰:

- Le partecipazioni idriche;
- N. 19 dipendenti di Acea S.p.A. insieme ai rapporti contrattuali e alle passività;
- Qualsiasi altro rapporto, bene o elemento che possa essere connesso, collegato e funzionale alla condizione dei sopra citati elementi, comprese le attestazioni SOA¹⁸¹ connesse alle partecipazioni idriche.

In particolare, sono state trasferite le partecipazioni detenute da Acea S.p.A. nelle seguenti società:

Società controllate:

- Acea Ato2 S.p.A.;
- Acque Blu Arno Basso S.p.A.;
- Ombrone S.p.A.;
- Sarnese Vesuviano S.p.A.;
- Acea Molise S.p.A. m

¹⁷⁹ ai sensi degli artt. 2112 e 2555 c.c., risultando costituito da un aggregato organico di partecipazioni societarie, rapporti giuridici, risorse umane e passività strettamente funzionali al governo industriale del Servizio Idrico Integrato.

¹⁸⁰ Progetto di scissione parziale mediante scorporo di Acea S.p.a. a favore della società neocostituita Acea Acqua S.p.A.

¹⁸¹ L'Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

- Acea International S.A.
- Aquantia S.p.A.

Società collegate:

- Umbra Acque S.p.A.;
- Geal S.p.A.;
- Intesa Aretina S.c.a.r.l.
- DropMI S.r.l.
- Aqua.lot S.r.l.

La composizione delle partecipazioni riflette la presenza diffusa del gruppo Acea nel settore idrico, operante in forma diretta o indiretta attraverso società affidatarie del Servizio Idrico Integrato in numerosi ambiti territoriali ottimali (ATO).

Accanto al pacchetto partecipativo, il progetto ha previsto il trasferimento di n. 19 dipendenti che sono stati trasferiti alla società beneficiaria con applicazione dell'art. 2112 c.c., garantendo la continuità dei rapporti e la conservazione dei diritti del personale coinvolto, per un valore pari a -1.033 mila¹⁸²; le passività potenziali legate ad earn-out e obbligazioni future verso terzi, per un valore di circa 1,5 mila euro, principalmente riferite alla società Acque Blu Arno Basso S.p.A.

1.5.6 La società beneficiaria

A seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. del 20 giugno 2024¹⁸³ e della conseguente approvazione del progetto di scissione da parte dell'assemblea straordinaria, è stata costituita, con atto pubblico in data 14 novembre 2024, la società beneficiaria denominata Acea Acqua S.p.A., in forma di società per azioni unipersonale interamente partecipata dalla scissa Acea S.p.A. L'operazione, attuata mediante scissione parziale con scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 c.c., ha comportato il trasferimento alla società beneficiaria di un compendio patrimoniale costituito da partecipazioni in società operative del settore idrico.

Acea Acqua S.p.A. ha sede legale in Piazzale Ostiense n. 2, Roma, e presenta un capitale sociale iniziale di euro 10.000.000,00. In quanto interamente controllata da Acea S.p.A.,

¹⁸² Bilancio consolidato Acea S.p.A. 2024.

¹⁸³ Verbale di riunione del CDA di Acea S.p.A.

la beneficiaria è inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo secondo il metodo integrale.¹⁸⁴

L'oggetto sociale della nuova società è quello di esercitare attività di direzione e coordinamento delle società partecipate operanti nel comparto del Servizio Idrico Integrato (SII). In particolare, Acea Acqua S.p.A. è destinata a fungere da sub-holding specializzata, con funzioni di presidio industriale, strategico e finanziario sulle società attive nella gestione del ciclo idrico, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Al momento della costituzione, Acea spa è divenuta titolare di un pacchetto di partecipazioni strategiche nel settore idrico, in particolar modo: Acea Ato2 S.p.A. (96,5%); Acea Ato5 S.p.A. (98,5%); Acque Blu Arno Basso S.p.A. (86,7%); Ombrone S.p.A. (99,5%); Acea Molise S.r.l. (100%); Sarnese Vesuviano S.r.l. (99,17%); Acea International S.A. (100%); GEAL S.p.A., DropMI S.r.l., Intesa Aretina S.c.a.r.l., Umbra Acque S.p.A. e Aqua.Iot S.r.l., incluse in parte come società collegate e in parte già in fase di liquidazione.

L'assetto proprietario unipersonale e la funzione di direzione e coordinamento attribuiscono alla società una configurazione tipica della sub-holding operativa, deputata alla gestione integrata delle società partecipate, all'esecuzione di attività di pianificazione industriale, monitoraggio gestionale, sviluppo infrastrutturale, nonché alla gestione centralizzata degli investimenti e dei rapporti finanziari.

Quanto alla posizione normativa della società, Acea Acqua S.p.A., in quanto controllata da una società quotata, è soggetta alla disciplina prevista dall'art. 114 TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) in materia di trasparenza, oltre agli obblighi informativi derivanti dalle direttive ARERA per le società operanti nel settore idrico regolato. Inoltre, quale sub-holding, Acea Acqua si inserisce nel sistema di direzione e coordinamento di gruppo, ai sensi dell'art. 2497 c.c., con possibilità di rilascio di garanzie infragruppo e gestione accentrata della tesoreria, in linea con quanto previsto dal modello organizzativo Acea.

1.5.7 Gli effetti contabili dell'operazione di scissione mediante scorporo

L'operazione di scissione parziale mediante scorporo attuata da Acea S.p.A. in favore della neo-costituita Acea Acqua S.p.A. ha comportato rilevanti effetti sul piano contabile

¹⁸⁴ Bilancio consolidato Acea 2024, Allegato A -Area di consolidamento .

e patrimoniale, i quali trovano una rappresentazione puntuale e dettagliata nel bilancio consolidato del Gruppo Acea al 31 dicembre 2024, infatti, nonostante la decisione sia stata formalizzata con la pubblicazione del progetto di scissione in data 22 dicembre 2023, in questa data si trovava ancora in fase progettuale, pertanto, non ha determinato effetti contabili immediati, come è verosimilmente verificabile dal bilancio consolidato 2023.

Nel bilancio 2024, la scissione ha prodotto una variazione positiva nelle partecipazioni in società controllate pari ad euro 19.722.000, iscritta tra le voci di incremento della consistenza delle partecipazioni in società controllate.¹⁸⁵ Tale importo rappresenta l'effetto contabile diretto del conferimento di partecipazioni ad Acea Acqua S.p.A., nell'ambito dell'operazione di scissione.

All'effetto contabile determinato dal conferimento delle partecipazioni, si aggiunge anche quello del personale destinato alle funzioni idriche, pari ad euro -1.033 mila ed un già menzionato debito pari ad euro -1.500 quale earn-out da corrispondere a Vianini Lavori S.p.A., relativo alla partecipazione in ABAB.

Acea Acqua S.p.A. è stata iscritta nel bilancio di Acea S.p.A. con una partecipazione pari ad euro 710.717.000, tuttavia, è opportuno distinguere il valore contabile generato dall'operazione di scissione, pari ad euro 694.471.000 ed il valore derivante da riclassificazioni ed altri movimento, pari ad euro 16.246.000 corrispondenti all'attualizzazione di finanziamenti soci infruttiferi concessi ad Acea Molise, destinati al rafforzamento patrimoniale connesso all'operazione di acquisizione della partecipazione in Rivieracqua S.p.A. Sempre da un'approfondita lettura del bilancio si evidenzia la presenza della voce Svalutazioni, pari ad euro 1.518, tale valore deriva da una svalutazione della partecipazione in Acea *Liquidation and Litigation* ottenuto a seguito di *impairment test* ed euro 325 dovuti dalla svalutazione di Aquantia in liquidazione prima del conferimento in Acea Acqua S.p.A.

La presenza della voce Riclassificazioni è giustificata quasi in toto dall'attualizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi concessi ad Acea Molise, pari ad euro 16.246.

¹⁸⁵ Bilancio consolidato 2024 – movimentazione partecipazioni.

Un elemento rilevante desumibile dal bilancio consolidato è relativo all'*impairment test* effettuato per tutte le partecipazioni dirette e indirette di Acea S.p.A., ai sensi dello IAS36.¹⁸⁶

In conformità con i principi contabili IAS/IFRS, la scissione non ha prodotto effetti immediati sul conto economico, ma ha inciso sulla struttura patrimoniale consolidata. Essa si qualifica come operazione di riorganizzazione interna del gruppo e pertanto rientra nel perimetro del c.d. common control, per cui i valori trasferiti sono stati rilevati al valore contabile netto preesistente, in coerenza con il principio di continuità; più nel dettaglio, il trattamento contabile dell'operazione si è basato sull'approccio delle *business combinations of entities under common control*, per le quali, in assenza di uno specifico principio contabile IFRS, si è fatto riferimento agli Orientamenti Preliminari proposti da Assirevi¹⁸⁷. Tali indicazioni prevedono che il conferente rilevi la partecipazione nella conferitaria al valore contabile netto del compendio trasferito e che il trasferimento avvenga senza alcun effetto sul conto economico, né per la conferente né per la beneficiaria, questo si traduce nel bilancio in esame nell'iscrizione della partecipazione in Acea Acqua S.p.a e nella contestuale eliminazione delle partecipazioni conferite.

La rappresentazione contabile adottata consente di rispecchiare fedelmente la sostanza economica dell'operazione, garantendo la trasparenza e la confrontabilità con gli esercizi precedenti e futuri.

¹⁸⁶ La procedura di *impairment* delle partecipazioni pone a confronto il valore contabile della partecipazione con il suo valore recuperabile, individuato come il valore più elevato fra il valore d'uso ed il fair value, al netto dei costi di vendita. Il valore d'uso rappresenta il valore attuale dei flussi finanziari attesi che si suppone deriveranno dall'uso continuativo dell'insieme degli *asset* relativi alla partecipazione. Il *fair value*, al netto dei costi di vendita, rappresenta l'ammontare ottenibile dalla vendita in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Il processo di *impairment* 2024 fornisce la stima di un intervallo relativo al valore recuperabile delle singole partecipazioni in termini di valore d'uso in continuità metodologica rispetto al precedente esercizio, ovvero tramite il metodo finanziario che ravvisa nella capacità di produrre flussi di cassa l'elemento fondamentale ai fini della valutazione dell'entità di riferimento. Ai fini dell'attualizzazione dei flussi di cassa operativi viene utilizzato il costo medio ponderato del capitale *post-tax* (WACC). La stima del valore recuperabile delle partecipazioni è stata espressa quindi in termini di valore d'uso. L'applicazione del metodo finanziario per la determinazione del valore recuperabile ed il successivo confronto con i rispettivi valori contabili hanno comportato, quindi, per ciascuna partecipazione oggetto di *impairment test* la stima del *WACC post tax*, del valore dei flussi operativi desunti dal Budget 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2025 e dalle linee del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acea in data 5 marzo 2024, aggiornato, ove necessario, per tener conto delle approvazioni tariffarie intervenute, delle evoluzioni normative e/o gestionali, inclusa la riorganizzazione di alcune attività afferenti l'area Ambiente, e degli eventi intercorsi tra la data di approvazione del Piano Industriale e la data di approvazione del presente bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A., e del valore del *Terminal Value* (TV) e, in particolare, il tasso di crescita utilizzato per la proiezione dei flussi oltre l'orizzonte di piano, del valore della posizione finanziaria netta (PFN) ed eventuali surplus asset/liability (SA).

¹⁸⁷ Associazione italiana revisori contabili.

1.5.8 Effetti fiscali

La scissione parziale mediante scorporo realizzata da Acea S.p.A. nel 2024 ha determinato, sotto il profilo fiscale, molteplici effetti ben individuabili sia sul piano delle imposte dirette sia su quello delle imposte differite.

L'operazione dal punto di vista tributario, ai sensi del già citato art. 173 del TUIR, si configura come un'operazione fiscalmente neutra; a dimostrazione di ciò nel bilancio consolidato 2024 non è stata iscritta alcuna plusvalenza nell'uopo all'operazione di scissione, le partecipazioni sono state trasferite alla società scissa senza realizzazione fiscale, mantenendo i valori contabili storici.

Secondo l'art.173, comma 1, TUIR, la scissione di società, ivi comprese le scissioni parziali mediante scorporo, non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni trasferiti, e comporta il mantenimento dei valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società beneficiaria. Tale impostazione si fonda sulla continuità dei valori fiscali tra la società scissa e quella beneficiaria, sempreché ricorrano le condizioni oggettive e soggettive previste dalla norma.

La neutralità fiscale dell'operazione è stata garantita da una lettura congiunta dell'art.173 Co.¹⁸⁸1 e Co.4¹⁸⁹, il quale prevede che la società beneficiaria subentri nella posizione fiscale della società scissa, con riferimento a beni, valori fiscali e poste rilevanti ai fini dell'imposizione diretta. In tale quadro, non è stato indicato alcun corrispettivo né alcun rapporto di cambio, in quanto la società beneficiaria risulta interamente partecipata dalla scissa.

A conferma dell'adozione del principio di neutralità fiscale, l'operazione di scissione non ha comportato l'iscrizione di imposte sostitutive, differite o plusvalenze da cessione;

¹⁸⁸ 1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Via Brocardi.

¹⁸⁹ 4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506 quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. Via Brocardi.

infatti, nel Bilancio Consolidato 2024 non emergono effetti fiscali straordinari direttamente riconducibili alla scissione mediante scorporo.

La continuità dei valori di bilancio, poi, è desunta dal fatto che tale trasferimento non ha generato oneri fiscali né riconversione dei valori di bilancio.

L'operazione di scissione mediante scorporo non presenta inoltre profili di elusività, riconducibili all'art 10bis della legge 27 luglio 2000, n.212.¹⁹⁰ Secondo tale disposizione sono vietate le operazioni prive di sostanza economica che, pur formalmente conformi alle norme tributarie, perseguano lo scopo essenziale di ottenere vantaggi fiscali indebiti, in contrasto con principi di buona fede e correttezza.

Ai fini dell'art.10bis, affinché possa configurarsi l'abuso, è necessario che sussistano contemporaneamente tre elementi:

1. Assenza di economicità dell'operazione;
2. Ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, anche se non immediato;
3. Scopo essenziale elusivo.

Nel caso in esame nessuno di questi elementi si ritiene sia stato constatato.

Più nel dettaglio, l'operazione come indicato nel Progetto di scissione e nel bilancio consolidato 2024 si configura come un'operazione finalizzata alla costituzione di una holding settoriale, appunto Acea Acqua S.p.A., cui sono state attribuite le partecipazioni nel comparto idrico già detenute dalla capogruppo. La scissione ha quindi una chiara motivazione organizzativa, riconducibile a esigenze gestionali e di governance, e non alla creazione artificiosa di vantaggi fiscali.

La beneficiaria Acea Acqua S.p.A. risulta interamente partecipata dalla scissa, con conseguente esclusione di qualsiasi effetto redistributivo sulle partecipazioni sociali, pertanto, in assenza di modifiche nella compagine sociale o nella struttura del gruppo, non si verifica alcun effetto elusivo ai danni dell'erario.

Dunque, sulla base dei documenti societari e contabili esaminati, non emergono elementi che possano configurare un'alterazione artificiosa della capacità contributiva o l'impiego di strumenti giuridici atipici. L'operazione appare, nel suo impianto, coerente con

¹⁹⁰ Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

l'assetto industriale del gruppo Acea, in quanto rivolta a concentrare le partecipazioni idriche in una struttura di direzione e coordinamento settoriale.

Ai sensi dell'art. 117 TUIR Acea S.p.A. aderisce al regime di consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidante, aggregando fiscalmente numerose società del gruppo, tra cui molte delle partecipate trasferite ad Acea Acqua S.p.A. a seguito della scissione parziale mediante scorporo effettuata nel 2024.

L'adesione al consolidato fiscale consente la determinazione unitaria dell'IRES sul reddito complessivo di gruppo, e permette di compensare eventuali utili e perdite tra le varie società consolidate, in capo alla consolidante.

L'operazione di scissione mediante scorporo ha trasferito ad Acea Acqua S.p.A. un compendio comprendente numerose partecipazioni già incluse nell'area di consolidamento.

Acea Acqua S.p.A. è stata inclusa nel consolidato fiscale della Capogruppo, Acea S.p.A.¹⁹¹, infatti nel Bilancio consolidato 2024, con riguardo ai criteri di consolidamento e all'area di consolidamento si sottolinea che rientrino in tale ambito le società nelle quali la capogruppo esercita un controllo direttamente o indirettamente.

Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente trasferito al gruppo.

Al 31 dicembre 2024, l'area di consolidamento ha subito delle variazioni¹⁹², tra queste è necessario anche inserire quella dovuta alla costituzione di Acea Acqua, cui è seguito il conferimento di partecipazioni da parte di Acea S.p.A, sua controllante.

Per quanto riguarda le imposte indirette, si tratta singolarmente dapprima l'imposta di registro, successivamente l'IVA.

Anzitutto l'imposta di registro ai sensi Testo Unico dell'Imposta di Registro (D.P.R. n. 131/1986), ed in particolar modo art. 4 lett. b), per quel che concerne le operazioni straordinarie, ovvero fusione, scissione e conferimento, sono soggette al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa e pari ad euro 200 indipendentemente dall'oggetto patrimoniale trasferito.

Differentemente, l'imposta catastale nel caso in esame non verrà applicata, questo perché dal progetto di scissione, cui è seguita un'analisi approfondita del bilancio consolidato

¹⁹¹ Bilancio consolidato 2024 – Società incluse nell'area di consolidamento.

¹⁹² Bilancio consolidato 2024 – Principali variazioni dell'area di consolidamento.

2024, non è emerso alcun trasferimento immobiliare, né cespiti assoggettabili a formalità ipotecarie o catastali; infatti, nel bilancio consolidato non emerge alcun elemento materiale del patrimonio aziendale trasferito, che si ricorderà essere costituito da partecipazioni e n.23 dipendenti.

Sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto c.d. IVA, l'operazione in esame rientra nella previsione dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, che esclude dal campo di applicazione dell'imposta le cessioni di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società. Secondo la consolidata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza unionale, le operazioni di scissione, ivi incluse quelle nella forma di scissione mediante scorporo, non integrano una fattispecie imponibile ai fini IVA, in quanto costituiscono un mero fenomeno di riorganizzazione interna e non un'operazione sinallagmatica fra soggetti distinti.¹⁹³

Nel caso specifico di Acea S.p.A., la documentazione aziendale conferma che l'operazione non ha comportato il trasferimento di beni o servizi assoggettabili ad IVA; gli elementi trasferiti infatti, nella loro configurazione, rientrano nella nozione di ramo d'azienda e sono trasferiti in blocco, con effetto di continuità, senza che venga configurata una cessione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Infine, si esclude l'applicazione di imposte sostitutive, imposte di bollo o oneri straordinari su eventuali rivalutazioni, non emergendo nel bilancio consolidato né rettifiche di valore, né operazioni di distribuzione o affrancamento fiscale. L'operazione è stata infatti contabilizzata in continuità, secondo lo IAS 27, senza alcuna rivalutazione dei beni trasferiti.

¹⁹³ Tale orientamento è stato avallato anche dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

CAPITOLO 2

2. Il modello statunitense nelle operazioni di riorganizzazione aziendale

2.1 Il contesto di riferimento

Le operazioni di riorganizzazione societaria negli Stati Uniti rappresentano strategie chiave per il riposizionamento dei gruppi aziendali. Tali operazioni consentono in particolar modo, di separare attività o rami societari in entità distinte, ottenendo benefici strategici, quali ad esempio la creazione di una *pure-play company*¹⁹⁴, e potenziali vantaggi fiscali.

Il quadro normativo statunitense di riferimento è principalmente rappresentato dall'*Internal Revenue Code* (IRC)¹⁹⁵, il quale disciplina in maniera precisa e dettagliata i casi di riorganizzazione aziendale e prevede, al rispetto di stringenti e precisi requisiti, di ottenere un trattamento fiscale di favore, che consiste nel regime di neutralità fiscale (*tax-free*). Tale regime è applicabile non solo alle società coinvolte nell'operazione, ma anche agli azionisti ed evita l'emersione di componenti reddituali imponibili.

2.1.1 L'*Internal Revenue Code* statunitense: requisiti e benefici fiscali delle operazioni di ristrutturazione

Le operazioni di ristrutturazione aziendale sono fortemente influenzate dal quadro fiscale federale; sono disciplinate dal *Subchapter C* dell'*Internal Revenue Code* (IRC), in particolar modo dalla Sezione §354 alla sezione §368, che regolano le c.d. *corporate reorganizations*.¹⁹⁶ Tali disposizioni perseguono l'obiettivo di incentivare operazioni di ristrutturazione societarie non elusive, attraverso il riconoscimento di un regime di neutralità fiscale in presenza di presupposti formali e sostanziali¹⁹⁷; ciò al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale e l'investimento degli azionisti.¹⁹⁸

La sezione §368 dell'IRC elenca tassativamente le operazioni qualificabili come *reorganizations*, distinguendone le seguenti categorie:

TYPE A: fusioni e incorporazioni statutaria;

¹⁹⁴ Le pure play company sono società con focus basato su un particolare prodotto o una particolare attività.

¹⁹⁵ Cfr. Internal Revenue Code, Subchapter C – *Corporate Distributions and Adjustments*, in particolare i §§ 354–368.

¹⁹⁶ Cfr. *Internal Revenue Code of 1986*, Subchapter C – *Corporate Distributions and Adjustments*, §§ 354–368.

¹⁹⁷ Cfr. Internal Revenue Code, Subchapter C – *Corporate Distributions and Adjustments*, §§ 354–368.

¹⁹⁸ Cfr. Zolt, E.M., *Corporate Taxation and Corporate Governance*, in *UCLA Law Review*, 1999.

TYPE B: acquisizioni mediante scambio esclusivo di azioni;

TYPE C: trasferimenti di asset in cambio di partecipazioni societarie;

TYPE D: le scissioni;

TYPE E: le ricapitalizzazioni;

TYPE F: modifica nell'identità o nella forma giuridica o della sede legale della società;

TYPE G: riorganizzazioni nell'ambito di procedure concorsuali.¹⁹⁹

Affinché le predette operazioni possano accedere al regime di esenzione previsto per le *tax-free reorganizations*, devono rispettare tre principi fondamentali, di origine giurisprudenziale, successivamente codificati nei *Treasury Regulations*. Si tratta in particolar modo:

- della continuità dell'interesse, (*continuity of interest*, COI);
- della continuità dell'impresa, (*continuity of business enterprise*, COBE);
- della presenza di un valido motivo economico (*business purpose*).²⁰⁰

Il principio della continuità di interesse²⁰¹ postula che gli azionisti della società oggetto di ristrutturazione debbano mantenere, mediante il possesso di partecipazioni nella società beneficiaria, un interesse economico sostanziale e continuativo.

La *ratio* sottesa al requisito della *continuity of interest* è stata sviluppata per oltre cinquant'anni in sede giurisprudenziale, a partire dal caso *Helvering v. Minnesota Tea Co.*, 296 U.S. 378 (1935), ed è stata successivamente recepita nei *Treasury Regulations*. In particolare, il *Treas. Reg. §1.368-1(e)*, laddove afferma che «*prevent transactions that resemble sales from qualifying for nonrecognition of gain or loss*»; ovvero bisogna evitare che operazioni sostanzialmente assimilabili a vendite possano beneficiare del regime di neutralità fiscale.

Tali disposizioni hanno dunque l'obiettivo di garantire che le *reorganizations* non mascherino dismissioni patrimoniali o liquidazioni, ma rappresentino effettivi riassetti aziendali che tutelino gli interessi degli *stakeholder*, i quali mantengono un interesse economico sostanzialmente equivalente, seppur in forma diversa.

Parimenti, il requisito della *continuity of business enterprise* (COBE) impone che la società risultante dall'operazione di riorganizzazione prosegua le linee di *business*

¹⁹⁹ Cfr. IRC §368(a)(1), per l'elenco delle tipologie di *reorganizations* ammissibili.

²⁰⁰ L'IRC §368(a)(1), in combinazione con §355. Cfr. 26 U.S.C. §368(a)(1); *Treas. Reg. §1.368-1*.

²⁰¹ The tax adviser, A trap for the Unwary in the COI Regs., by Rick Bailine, J.D., LL.M.

storiche o utilizzi gli asset dell'impresa *target*²⁰², assicurando in questo modo una continuità funzionale e non soltanto giuridica. La *ratio* di fondo, derivante dal rispetto di questo principio generale, risiede nella volontà del legislatore statunitense di limitare l'accesso al regime di non imposizione alle sole operazioni che si concretizzino in una ristrutturazione genuina, realizzata mediante una compagine sociale modificata, ma economicamente continuativa. In tale contesto si potrebbe ravvisare una differenza con il regime fiscale applicabile in Italia: la scissione societaria, e dunque anche la scissione mediante scorporo, può beneficiare della neutralità fiscale anche se oggetto del trasferimento non è un complesso aziendale funzionante.

Ultimo pilastro è costituito dalla *business purpose*, principio cardine di origine giurisdizionale. Secondo questo principio la riorganizzazione deve rispondere ad esigenze economico-aziendali, non potendo celare intenti che mirano ad ottenere un mero vantaggio indebito di imposta.

Tale principio è stato affermato dal noto caso *Gregory v. Helvering*, 293 U.S. 465²⁰³ del 1935, in cui la Corte Suprema negò il beneficio fiscale a seguito di una scissione meramente strumentale, pur se formalmente conforme alla normativa. Secondo la Corte Suprema la stessa era ritenuta priva di sostanza economica, questo perché non è stato rinvenuto alcun elemento che potesse ricondurre alla volontà di riorganizzare la società; in particolar modo, la Corte Suprema aveva definito l'operazione “*simply an operation having no business or corporate purpose, a mere device which put on the form of a corporate reorganization as a disguise for concealing its real character*”²⁰⁴ pur avendo seguito gli step formali dell'operazione e averli rispettati, la Corte ha ritenuto che venisse meno tale requisito in quanto la stessa non era supportata da valide ragioni extrafiscali. Questo *business purpose doctrine* è stato successivamente integrato nel regolamento *Treas.* §1.368-1(b), il quale richiede espressamente che il piano di riorganizzazione sia sorretto da uno scopo imprenditoriale reale e coerente con le attività delle società partecipanti.

²⁰² Robert & Holland LLP, continuity of interest rules may be liberalized – But can remani a Trap for the unwary by Elliot Pisem and Ellen Seiler Brody; Cornell Law School, Legal Information Institute § 1.368-1 (d).

²⁰³ *Gregory v. Helvering*, 293 U.S. 465 (U.S. Supreme Court 1935) – Caso capostipite sul requisito di sostanza economica nelle reorganization.

²⁰⁴ Wikipedia, *Gregory v. Helvering*.

La stessa impostazione è stata codificata successivamente nei regolamenti §355 IRC, e riguarda l'intero regime delle *reorganization* e funge da presidio antiabuso generale²⁰⁵.

Parallelamente alla disciplina fiscale, rileva anche il ruolo della *Securities and Exchange Commission* (SEC), la quale vigila sulle operazioni straordinarie poste in essere da società quotate al fine di garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza ed equità dei mercati. In particolare, nelle operazioni di scissione, la SEC richiede la pubblicazione di appositi *Form 10* o *Information Statements*²⁰⁶, contenenti informazioni finanziarie e operative delle società coinvolte, al fine di tutelare gli investitori.

2.1.2 Requisiti e benefici fiscali delle operazioni divisive ai sensi dell'IRC §§354–368 e §355

Le operazioni divisive, un'unica entità giuridica viene scissa in due o più società giuridicamente autonome, costituiscono una rilevante categoria delle operazioni di riorganizzazione societaria disciplinate dall'*Internal Revenue Code* (IRC) statunitense.

Le tipologie più diffuse a tal fine sono lo *spin off*, lo *split off*, nonché il *carve out*, cui si affiancano operazioni ulteriori di natura ibrida.

Tali strumenti consentono, tra l'altro, ad esempio, di scindere un patrimonio unitario in due distinti, consentendo alle nuove entità risultanti dall'operazione di focalizzarsi in linee di *business* differenti tra loro ed autonome, attraverso la distribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria agli azionisti della scissa.

Sotto il profilo fiscale, queste operazioni rientrano nell'ambito delle cc.dd. *tax-free corporate separations* disciplinate in via principale dall'IRC §355, il cui rispetto consente, in presenza di specifiche condizioni, di beneficiare della neutralità fiscale. L'assenza di imposizione trova fondamento nel principio secondo cui la riorganizzazione, in quanto mera riallocazione infragruppo di attività e passività, non realizza una

²⁰⁵ La stessa funzione che in Italia viene svolta dall'art. 10-bis della L. 212 del 2000, che funge da presidio contro le operazioni elusive della normativa applicabile, nelle quali non è riscontrabile alcun motivo economico diverso da quello fiscale.

²⁰⁶ In occasione di operazioni di *spin-off* riguardanti società quotate, la normativa statunitense richiede il deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) del Form 10, documento di registrazione dei titoli della società beneficiaria ai sensi del Securities Exchange Act of 1934. Contestualmente, viene predisposto un Information Statement, contenente informazioni dettagliate di natura finanziaria, organizzativa e strategica, che ha lo scopo di fornire trasparenza agli azionisti della società scissa, in conformità ai principi di disclosure e investor protection propri del diritto dei mercati statunitense.

fattispecie impositiva tale da giustificare l'emersione di redditi imponibili in capo alla società scissa, alla beneficiaria e agli azionisti.

La disciplina delle scissioni societarie prevista al §355 IRC si innesta nel più ampio sistema delle *tax-free reorganizations* delineato al §368 IRC, finalizzati a garantire la neutralità delle operazioni riorganizzative e che rispettino le condizioni antiabuso sopra menzionate.

La sezione §354²⁰⁷ IRC stabilisce che, nell'ambito di un'attività di riorganizzazione qualificata, lo scambio di azioni da parte dei soci non comporti il riconoscimento fiscale di plusvalenze o minusvalenze,²⁰⁸ ovviamente, con le dovute eccezioni.

Allo stesso modo, il §361 IRC²⁰⁹ disciplina il regime applicabile ai trasferimenti effettuati dalla c.d. *distributing corporation* a favore della *controlled corporation*, disponendo che non si realizza plusvalenza nel caso in cui si attui un'operazione di riorganizzazione, in conformità ad un piano di riorganizzazione, a beneficio di una controllata. In particolare, non si realizza *gain or loss* se la società definita distributrice, *distributing*, cede un asset ad una controllata, *controlled*, e distribuisce le azioni di quest'ultima ai soci.

Quanto sopra affermato è completato dal §355 IRC, che in presenza di stringenti requisiti, che saranno analizzati nei paragrafi successivi, consente di trattare l'operazione considerandola *tax-free*.

Tale *favor legis* si giustifica, sul piano sistematico, in considerazione dell'assenza di disinvestimento effettivo da parte degli azionisti, i quali mantengono il proprio interesse economico seppur frazionato fra le due società, precisamente la *distributing* e la *controlled*.

In difetto del rispetto delle condizioni regolate dal §355 IRC, trova applicazione quanto definito al §301 IRC, con conseguente assoggettamento ad imposta sul reddito di capitale in capo agli azionisti e del riconoscimento di plusvalenze in capo alla società.

Sotto il profilo operativo, il vantaggio fiscale si riflette anche nel meccanismo di determinazione della base fiscale (c.d. *basis*) delle partecipazioni azionarie post-

²⁰⁷ TaxNotes, Sec. 354 Exchanges of stock and securities in certain reorganizations.

²⁰⁸ Ai sensi del §354 tali disposizioni non si applicano se l'importo principale dei titoli ricevuti supera l'importo principale di quelli ceduti o se i titoli siano esclusivamente ricevuti e nessuno di essi sia ceduto.

²⁰⁹ Cornell Law School, LII, 26 U.S. Code § 361 - Nonrecognition of gain or loss to corporations; treatment of distributions.

scissione.²¹⁰ Ai sensi del §358 (a)(1) IRC, ciascun azionista deve ripartire la base fiscale originaria, dunque quella relativa alle azioni detenute della società madre ante scissione, tra le azioni della società madre mantenute e quelle della società scissa ricevute, in proporzione ai *fair market value* (FMV)²¹¹ delle rispettive azioni al momento della distribuzione.

Dal punto di vista della *controlled corporation*, la normativa prevede la continuità dei valori fiscali e questo ai sensi del §362 IRC.

L'IRC §362, sancisce il principio secondo cui i beni trasferiti dalla società madre sono acquisiti dalla società beneficiaria con la medesima base fiscale posseduta in capo al soggetto dante causa, secondo il criterio del c.d. *carryover basis*, ferma restando la possibilità di apportare gli opportuni aggiustamenti in relazione all'assunzione di passività connesse agli asset trasferiti.²¹²

Tale meccanismo assicura che la riorganizzazione non alteri la posizione fiscale del gruppo nel suo complesso, rinviando l'emersione del reddito imponibile a momenti successivi e fiscalmente rilevanti, quali ad esempio la cessione di asset rivalutati e garantisce la continuità fiscale all'interno del gruppo.

Inoltre, ai sensi del *Treas. Reg.* §1.312-10(a), in caso di operazioni di scissioni qualificate²¹³, anche gli *Earnings and Profits* (E&P) della società scissa devono essere ripartiti pro-rata tra la società scissa e la nuova entità in proporzione al valore degli asset trasferiti.²¹⁴

Dunque, l'interazione delle disposizioni contenute nei §354, §355, §358, §361 e §362 IRC consente, nel rispetto di requisiti formali e sostanziali richiesti, la realizzazione di una scissione fiscalmente neutra, in cui non si verificano obblighi impositivi immediati per nessuno dei soggetti coinvolti. Tuttavia, proprio in ragione della rilevante agevolazione fiscale che deriva dall'applicazione del regime di neutralità, l'ordinamento

²¹⁰ Cfr. Internal Revenue Code (IRC), §358(a)(1): "[...] the basis of the property (including stock) received shall be the same as that of the property exchanged, allocated in proportion to the fair market value of the properties received".

²¹¹ Pertanto, ad esempio se un azionista deteneva 500 dollari di base fiscale in azioni di una società scissa e al momento dello spin-off le azioni della società madre hanno un FMV del 70% e quelle della società scissa hanno un FMV del 30% ; allora la base fiscale sarà ripartita in questo modo: 350\$ sulla società madre e 150\$ sulla società scissa.

²¹² Cfr. IRC, §362(b): "In the case of property acquired by a corporation in connection with a reorganization, the basis shall be the same as in the hands of the transferor".

²¹³ Ai sensi dei requisiti stabiliti ex IRC §355 3 §368(a)(1)(D).

²¹⁴ Cfr. *Treas. Reg.* §1.312-10(a).

statunitense subordina il suo riconoscimento al rigoroso rispetto di una serie di condizioni cumulative.

Le condizioni devono essere soddisfatte congiuntamente, pena la perdita del trattamento fiscale di favore e la conseguente applicazione del regime impositivo ordinario.

- *Business Purpose Requirement*

Tra i requisiti richiesti per l'applicazione del regime di neutralità fiscale, assume rilievo il c.d. *business purpose*. Ai sensi del *Treasury Regulation* §1.355-2(b), affinché la distribuzione delle partecipazioni della società beneficiaria da parte della società madre sia fiscalmente neutra, è necessario che la distribuzione di azioni o quote della controllata da parte della società madre sia giustificata da un motivo economico reale e sostanziale, “*real and substantial non Federal tax purpose*”, che non si esaurisca nella mera finalità di ridurre l'onere fiscale ovvero di soddisfare gli interessi soggettivi dei soci²¹⁵.

Tale disposizione mira a contrastare operazioni che, sebbene formalmente strutturate come riorganizzative, perseguano nella sostanza, obiettivi elusivi, quali ad esempio una distribuzione occulta di utili o la realizzazione di un disinvestimento mascherato. Ne consegue che il contribuente, persona giuridica, è tenuto a dimostrare, attraverso un'idonea documentazione, che l'operazione persegue un obiettivo imprenditoriale autonomo e coerente con la gestione ordinaria della società.

Non è necessario che tale scopo comporti un incremento diretto dei ricavi, ma è indispensabile che l'operazione favorisca in maniera apprezzabile l'organizzazione, la governance o la redditività delle attività d'impresa.²¹⁶

A titolo esemplificativo, sono ritenute legittime dalla prassi dell'IRS finalità quali:

- la separazione di linee di business ritenute incompatibili sotto il profilo regolatorio, gestionale o strategico;
- la semplificazione della struttura societaria in vista di operazioni straordinarie (es. IPO, fusioni);

²¹⁵ Cfr. U.S. Treasury Regulations, §1.355-2(b): “A transaction that is principally a device for the distribution of earnings and profits does not qualify under section 355.”

²¹⁶ Cfr. Bittker, B. I. – Eustice, J. S., *Federal Income Taxation of Corporations and Shareholders*, Vol. 3, 7th ed., Warren, Gorham & Lamont, 2020, p. 11-7, ove si precisa che la Sezione 355 IRC richiede un business purpose “real and substantial” che non consista in meri vantaggi fiscali o esigenze individuali degli azionisti.

- la prevenzione o attenuazione di conflitti tra gruppi dirigenti o tra soci con visioni divergenti.²¹⁷

Al contrario, non soddisfa il *Business Purpose Requirement* una distribuzione motivata esclusivamente dall'intento di massimizzare il valore di mercato delle partecipazioni, ovvero da vantaggi fiscali di natura speculativa. In assenza di una finalità imprenditoriale concreta, l'operazione viene qualificata come elusiva e, pertanto, assoggettata al regime ordinario di imposizione, sia in capo alla Distributing, per l'eventuale plusvalenza realizzata, sia in capo agli azionisti, per il valore delle azioni ricevute.

Va infine evidenziato che la valutazione del requisito non si fonda su elementi meramente formali. L'IRS adotta un approccio sostanzialistico²¹⁸, volto a verificare se, pur in presenza di una giustificazione apparente, l'operazione sia strumentale a raggiungere una finalità distributiva o speculativa. L'onere della prova grava in capo al contribuente, e implica la predisposizione di documentazione specifica, quali relazioni interne e delibere assembleari e documentazione di supporto idonea a comprovare la sussistenza dell'obiettivo economico dichiarato.

- *L'Active Trade*

Ulteriore requisito essenziale affinché un'operazione possa beneficiare del trattamento fiscale c.d. *tax-free* è il c.d. *active trade or business requirement*, il quale impone che tanto la società scissa, quanto la società beneficiaria esercitino attività d'impresa effettiva, in modo autonomo e continuativo. Questo requisito, di natura sostanziale, è disciplinato in maniera analitica dall'IRC §355 ed è volto a garantire che l'operazione sia sorretta da una logica di effettiva riorganizzazione del gruppo e non risponda a finalità elusive o puramente strumentali.

Ai sensi dell'IRC §355(b) e del *Treas. Reg.* §1.355-3(b)(2), l'attività commerciale deve essere effettiva e deve essere esercitata da ciascuna delle società coinvolte, e qualificata alla data della distribuzione, ed ancora, la stessa deve perdurare da almeno cinque anni in maniera ininterrotta.²¹⁹

²¹⁷ Cfr. Revenue Ruling 96-30, 1996-1 C.B. 36, ove l'IRS ha ritenuto ammissibile il business purpose consistente nella separazione di rami d'azienda in conflitto.

²¹⁸ Substance over form.

²¹⁹ Cfr. IRC, §355(b)(1)(A), che esclude dal beneficio le società che abbiano acquisito l'attività negli ultimi cinque anni mediante operazioni straordinarie.

Il requisito non risulta soddisfatto qualora l'attività abbia natura recente e derivi da un conferimento artificioso effettuato in prossimità dell'operazione di scissione. Pertanto, sono escluse ai sensi dell'IRC §355 le operazioni infragruppo con finalità artificiose e prive di sostanza economica.

L'accertamento dell'attività di impresa deve avvenire in base a criteri sostanziali, che dunque, prescindono dalla mera titolarità dei beni ovvero dallo svolgimento occasionale di funzioni economiche. È richiesto che l'attività venga esercitata in modo autonomo e sistematico, mediante l'impiego di risorse organizzative proprie.²²⁰

Ancora ai sensi dell'IRC §1.355-3(b)(2) del Regolamento, un'attività si considera effettiva quando la società partecipa direttamente alla produzione di beni, alla fornitura di servizi o alla distribuzione commerciale, e svolge in prima persona le attività gestionali e operative principali; sono esplicitamente escluse le attività di mero investimento, come la detenzione passiva di immobili o partecipazioni, a meno che la stessa non sia svolta in maniera sostanziale, organizzata e continuativa. Le stesse regole valgono anche per le società in fase di start-up, le quali non soddisfano il requisito se non dimostrano un'operatività pienamente sviluppata e consolidata nel tempo.²²¹

La prassi dell'IRS ha chiarito, in numerosi provvedimenti, che la semplice disponibilità di asset o la titolarità di rapporti giuridici non sono di per sé sufficienti, ove manchi una gestione attiva ed effettiva dell'attività economica. In particolare, in una *Private Letter Ruling* del 2004²²², l'IRS ha negato l'accesso al regime agevolato ad una società che, sebbene dotata di un patrimonio rilevante, non svolgeva una vera e propria attività d'impresa, ma si limitava alla gestione passiva di investimenti.

In tale contesto, è opportuno rilevare che il requisito dell'*active trade* rappresenta uno dei presidi di maggiore rigore nell'ambito delle riorganizzazioni non imponibili: esso impone una verifica concreta dell'effettività dell'attività economica e del suo esercizio diretto e ininterrotto da parte delle entità interessate, configurandosi come uno strumento volto a

²²⁰ Treasury Regulations, §1.355-3(b)(2)(ii), ove si precisa che è necessaria la conduzione diretta e sostanziale dell'attività da parte della società.

²²¹ §1.355-3(b)(2)(iii)-(iv), che esclude dal novero delle attività attive la mera locazione passiva o la gestione di beni senza attività operativa.

²²² IRS, Private Letter Ruling 200406001, che nega il trattamento di esenzione per difetto di operatività effettiva della società controllata.

selezionare operazioni autenticamente imprenditoriali rispetto a quelle meramente formali o elusive.

- *Control Requirement*

Ai fini dell'accesso al regime di non imponibilità, è richiesto il c.d. *control requirement*. Questo requisito trova fondamento nell'IRC §355(a)(1)(D), mentre la sua definizione tecnica è contenuta nell'IRC §368(c).

Esso presuppone che la società madre detenga, al momento immediatamente antecedente l'operazione, il controllo diretto della società oggetto dell'operazione stessa.²²³

Ai sensi di tale disposizione, la titolarità del controllo richiede che la società madre detenga almeno l'80% del totale dei diritti di voto di tutte le classi di azioni con diritto di voto emesse dalla beneficiaria, ed anche, che possieda l'80% del valore complessivo di tutte le classi di azioni emesse dalla società controllata.²²⁴

Tale soglia è tassativa e non ammette margini di tolleranza: il mancato raggiungimento dei limiti indicati, anche in minima misura, comporta l'inapplicabilità del regime di neutralità fiscale.

Come precedentemente indicato, il momento rilevante ai fini della verifica del controllo è quello immediatamente anteriore alla distribuzione; esso deve già preesistere in capo alla società scissa, non potendo essere acquisito successivamente o contestualmente all'avvio dell'operazione.

Pertanto, deve essere detenuto direttamente; ai fini dell'individuazione dell'operazione come *tax-free* il possesso indiretto è del tutto irrilevante.²²⁵ Questa tesi è confermata anche dal Reg. §1.355-1(c), il quale sottolinea che la titolarità debba essere diretta ed effettiva, e quindi, la partecipazione debba necessariamente appartenere alla società madre e non ad una holding intermedia; la titolarità deve essere reale, ciò si estrinseca in un vero e proprio potere di gestione detenuto, appunto, dalla società madre.

La *ratio* del *control requirement* risiede nell'esigenza di escludere che la scissione possa essere utilizzata quale strumento artificioso per ottenere vantaggi fiscali indebiti; è pertanto coerente con l'impostazione antiabuso dell'intero impianto normativo,

²²³ IRC §355(a)(1)(D);

²²⁴ Cfr. IRC §368(c), secondo cui per "controllo" si intende la titolarità di almeno l'80% del potere di voto e dell'80% del valore complessivo delle azioni della società; v. anche Treasury Reg. §1.355-1(c).

²²⁵ V. IRS, General Counsel Memorandum 38359 (1980), ove si chiarisce che la titolarità indiretta, anche se sostanziale, non è idonea a soddisfare il requisito.

finalizzata a garantire che l'operazione costituisca una riorganizzazione interna genuina, e non una mera costruzione formale priva di sostanza economica.

Ciò che abbiamo appena sottolineato trova riscontro anche nella precisazione contenuta nel Reg. §1.355-2(b)(3), secondo cui il controllo non può essere il risultato di un'operazione imponibile effettuata poco prima della distribuzione.

A tal proposito è stata esclusa l'esenzione da imposizione fiscale per una partecipazione se essa sia stata acquisita poco prima dello *spin-off* a titolo oneroso.²²⁶

- *Device Test*

Tra le condizioni imprescindibili per il riconoscimento del regime di neutralità fiscale di cui all'IRC §355, riveste particolare rilievo il c.d. *Device Test*, finalizzato a prevenire che le operazioni di scissione siano impiegate come strumento elusivo per la distribuzione di utili societari sotto forma di capital gains, eludendo l'imposizione ordinaria applicabile ai dividendi. L'ordinamento tributario statunitense, infatti, tutela la neutralità fiscale delle riorganizzazioni societarie esclusivamente laddove esse non si traducano, anche in parte, in un surrettizio trasferimento di valore patrimoniale ai soci della società madre.

Ai sensi dell'IRC §355(a)(1)(B), il trattamento di favore non si applica qualora la scissione persegua, in tutto o in parte, una finalità distributiva di utili ai soci.²²⁷

L'accertamento della sussistenza di *device* richiede un'approfondita valutazione di tipo sostanziale, fondata sul c.d. *facts and circumstances test*, come delineato nei *Treasury Regulations*.²²⁸

Tale accertamento assume una natura sostanziale, prescindendo dalla forma giuridica assunta dall'operazione, ma prende in considerazione un insieme di circostanze sintomatiche. In particolare, sono considerati indici rilevanti:

- a. la composizione patrimoniale delle società coinvolte, con particolare attenzione alla presenza di *asset* passivi o facilmente liquidabili;
- b. l'assenza di una motivazione economica effettiva e documentata alla base della riorganizzazione;
- c. la probabilità che i soci alienino, successivamente alla scissione, le partecipazioni ricevute;

²²⁶ Cfr. IRS Private Letter Ruling 200243028

²²⁷ Cfr. Bittker, Eustice, *Federal Income Taxation of Corporations and Shareholders*

²²⁸ Treas. Reg. §1.355-2(d)(1)

d. la distribuzione non proporzionale delle partecipazioni tra gli aventi diritto;
e. l'esistenza di trattative già avviate con terzi interessati all'acquisto delle partecipazioni post-scissione.²²⁹

La normativa di riferimento non introduce una presunzione assoluta di elusività in presenza di tali indici, ma impone un'analisi di bilanciamento con gli ulteriori requisiti previsti. In particolare, la dimostrazione di un *business purpose* concreto e autonomo, ossia di una finalità imprenditoriale effettiva, diversa dalla mera ottimizzazione fiscale, può escludere la qualificazione della scissione come *device*, attenuando la rilevanza indiziaria degli elementi sopra indicati. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e la prassi amministrativa dell'IRS hanno evidenziato come la dimostrazione di una motivazione economica non sia di per sé sufficiente a garantire l'accesso al regime di non riconoscimento, qualora permangano evidenti elementi di pianificazione elusiva.²³⁰ Ne consegue che l'analisi del *device* assume carattere autonomo e complementare rispetto al *business purpose test*, costituendo un filtro di legittimità che esige un rigoroso scrutinio sostanziale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

- *Stock-only requirement*

L'ultimo dei requisiti essenziali previsti ai fini dell'accesso al regime di non imposizione ex IRC §355 è il c.d. *stock-only requirement*.

Tale condizione impone che la società madre effettui la distribuzione esclusivamente di azioni o titoli convertibili in azioni della società beneficiaria in favore dei propri soci.

Ai sensi dell'IRC §355(a)(1)(A) la distribuzione deve consistere esclusivamente in *stock, or stock and securities*, con esclusione espressa di qualsiasi trasferimento di beni diversi da strumenti rappresentativi di capitale di rischio, quali somme di denaro, beni immobili, crediti o altri elementi patrimoniali.²³¹

L'intento del legislatore risiede nel preservare la natura riorganizzativa dell'operazione, in ossequio al principio della tassazione in base alla capacità contributiva effettivamente manifestata.

²²⁹ Treas. Reg. §1.355-2(d)(2).

²³⁰ Cfr. IRS, *General Explanation of the Tax Reform Act of 1986*, Committee on Ways and Means, 99th Congress, 2nd Session.

²³¹ Cfr. Internal Revenue Code, §355(a)(1)(A): "no gain or loss shall be recognized to such corporation on the distribution [...] of stock, or stock and securities, of a corporation which is a controlled corporation."

L'inclusione di *boot*²³² renderebbe l'operazione almeno in parte realizzativa, determinando l'applicazione della disciplina della Sezione §356 IRC e la conseguente tassazione della porzione eccedente come dividendo o plusvalenza in capo agli azionisti.²³³

Sotto il profilo operativo, il rispetto del *stock-only requirement* comporta che la distribuzione debba riguardare unicamente strumenti finanziari che rappresentino una partecipazione effettiva della *controlled corporation*. Tra essi rientrano, ad esempio, le azioni ordinarie, le azioni privilegiate, e, in determinate circostanze, anche titoli convertibili in azioni, purché qualificabili come *securities* ai fini del diritto tributario federale.

Sono invece esclusi, pena la perdita del trattamento fiscale di favore, strumenti ibridi, rapporti di natura meramente debitoria o strumenti finanziari che, pur formalmente classificati come *equity*, non attribuiscono diritti partecipativi effettivi²³⁴.

Secondo la prassi dell'IRS e la dottrina maggioritaria, anche l'inclusione minima di *boot*, ad esempio, un importo marginale in denaro distribuito insieme alle azioni, è sufficiente a far scattare l'applicazione della Sezione 356, con effetti potenzialmente distorsivi per l'intero impianto fiscale dell'operazione.²³⁵ L'Amministrazione finanziaria ha tuttavia chiarito che la distribuzione di azioni di nuova emissione, specificamente create per realizzare lo *spin-off*, non viola di per sé il requisito, a condizione che tali azioni non siano accompagnate da componenti patrimoniali ulteriori e che rappresentino effettivamente una quota del capitale economico della *controlled corporation*.²³⁶

Va infine precisato che il requisito in oggetto non si riferisce soltanto alla natura dei beni distribuiti, ma anche alla modalità attraverso cui la titolarità viene trasferita. In particolare, nel caso in cui le azioni della *controlled corporation* siano trasferite mediante un veicolo interposto, o attraverso strutture contrattuali che eludano la titolarità diretta da

²³² Si tratta di elementi patrimoniali diversi dalle azioni, come contanti o altri asset.

²³³ Cfr. IRC §356(a); v. anche Bittker, Eustice, Lokken, *Federal Income Taxation of Corporations and Shareholders*, Vol. 3, §11.05[1], 7th ed., 2021, dove si osserva che: "If any property other than stock or securities is distributed, the transaction falls outside §355 and may trigger partial recognition of gain."

²³⁴ Cfr. Internal Revenue Code, §355(a)(1)(A), il quale stabilisce che la distribuzione deve consistere esclusivamente in "stock, or stock and securities" della società controllata, escludendo l'inserimento di beni diversi, pena l'applicazione della Sezione 356 IRC

²³⁵ Cfr. IRS, Revenue Ruling 75-406, 1975-2 C.B. 125: anche un importo residuale in contanti distribuito insieme alle azioni può comportare l'applicazione parziale del regime della Sezione 356 IRC.

²³⁶ Cfr. IRS, *Private Letter Ruling* 200447021, in cui si conferma che la distribuzione di azioni di nuova emissione è ammissibile, purché non accompagnata da altri elementi di valore.

parte degli azionisti della società madre, l'IRS può disconoscere l'operazione per difetto di sostanza economica (*substance over form doctrine*), escludendola dal perimetro applicativo dell'IRC 355.²³⁷

2.2 Le operazioni di scorporo e ristrutturazione

Come già anticipato, nell'ordinamento statunitense le operazioni di riorganizzazione societaria sono disciplinate da un complesso articolato di disposizioni contenute nell'IRC, Internal Revenue Code, in particolar modo dalla sezione 355 alla 368.

Tali operazioni assumono un ruolo centrale nella prassi societaria, in quanto consentono di ottenere una riorganizzazione funzionale della compagine sociale e rappresentano uno strumento flessibile in grado di rispondere ad esigenze di natura strategica, gestionale o fiscale, attraverso la scissione di patrimoni o linee di business.

Dal punto di vista fiscale, il rispetto dei requisiti analizzati nei paragrafi precedenti consente di qualificare l'operazione come fiscalmente neutrali (*tax-free reorganizations*); in questi casi l'operazione non determina il realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

La neutralità fiscale è tuttavia subordinata alla permanenza dell'interesse economico sostanziale da parte degli azionisti e all'assenza di intenti elusivi, in conformità al principio della continuità patrimoniale e della capacità contributiva effettiva.

Nel prosieguo si procederà all'analisi delle principali operazioni di divisioni aziendali: lo *spin off*, lo *split off* e il *carve out*, con l'obiettivo di delinearne le caratteristiche distintive, la disciplina fiscale e gli effetti giuridici rilevanti.

2.2.1 Lo *spin-off*

Lo *spin-off* rappresenta uno strumento di separazione patrimoniale mediante il quale una società preesistente trasferisce parte del proprio compendio aziendale a una nuova società, e distribuisce le azioni della stessa proporzionalmente ai propri azionisti.

Tale meccanismo consente di dar vita a due società giuridicamente distinte ed autonome, entrambe partecipate dagli stessi soci, secondo le medesime proporzioni di partecipazioni detenute nella società scissa.²³⁸

²³⁷ RS, Revenue Ruling 78-251, 1978-1 C.B. 89, in cui l'uso di veicoli interposti è stato ritenuto elusivo, con conseguente esclusione dal trattamento di non riconoscimento ex §355, per violazione del principio di sostanza economica.

²³⁸ Cfr. *The Tax Adviser*, "Tax-Free Spinoffs: Planning and Pitfalls", AICPA, 2021.

Esso consente di creare valore attraverso un'allocazione mirata del capitale; se l'operazione viene effettuata con successo permette di focalizzare la gestione sul core business della società.²³⁹

Dal punto di vista normativo, l'operazione è inquadrata nell'ambito delle *reorganizations* di tipo D, ai sensi dell'IRC 368 (a)(1)(D), in quanto comporta un trasferimento di asset da una società ad un'altra nell'ambito di una riorganizzazione, con continuità di controllo e di interessi.

L'applicazione del principio di neutralità fiscale è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 355 IRC, che abbiamo già avuto modo di descrivere nei paragrafi precedenti.

L'operazione di *spin-off* può essere attuata mediante due modalità operative differenti:

- Attraverso una distribuzione proporzionale tramite la quale la *distributing corporation* (la scissa) distribuisce ai propri azionisti, su base proporzionale, tutte le azioni o almeno l'80% delle azioni della società beneficiaria dell'operazione. Quindi a titolo esemplificativo, supponendo di essere investitori nella società Alpha, se la società effettua un'operazione di *spin off* incorporando in Beta, l'investitore riceverebbe la stessa percentuale di azioni.
- Tramite un'offerta di scambio (*exchange offer*), ossia una proposta della società scissa rivolta agli azionisti affinché scambino le azioni della società madre con azioni della società incorporata, secondo un rapporto predeterminato. Questa seconda modalità dà luogo, sotto il profilo tecnico, ad un'operazione di *split-off*, distinta dal primo per la volontarietà e l'asimmetria distributiva, di cui si dirà meglio successivamente.

Negli ultimi anni, il trattamento fiscale delle operazioni di *spin-off* ha conosciuto significativi sviluppi, sia sotto il profilo normativo che in ambito di prassi amministrativa, nell'ottica di un più incisivo controllo sulle operazioni potenzialmente elusive e di una maggiore coerenza delle riorganizzazioni societarie con le finalità economiche dichiarate. Un primo intervento rilevante è rappresentato dalla *Revenue Procedure 2024-24*²⁴⁰,

²³⁹ EY Parthenon, how to improve focus on capital and operations in a tax-free spin off.

²⁴⁰ Cfr. *Internal Revenue Service*, Revenue Procedure 2024-24, pubblicata nel *Internal Revenue Bulletin* n. 2024-20 del 1° maggio 2024. La procedura, che modifica le condizioni per l'accesso ai *Private Letter Rulings* (PLR) relativi alle operazioni di scissione ex §355 IRC, ha introdotto un approccio più restrittivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, essa esclude dal perimetro delle operazioni ruling-eligible numerose strutture di monetizzazione del debito (*debt-for-debt* e *debt-for-equity exchanges*),

pubblicata il 1° maggio 2024, con la quale l'Internal Revenue Service (IRS) ha introdotto nuovi criteri per l'accesso ai *Private Letter Rulings* (PLR) in materia di *spin-off*.²⁴¹ In particolare, è stato significativamente ristretto l'ambito di ammissibilità delle richieste, soprattutto nei casi in cui l'operazione implichi tecniche di monetizzazione del debito, quali gli scambi *debt-for-equity* o *debt-for-debt*²⁴², suscettibili di generare vantaggi fiscali non comprovati da una reale esigenza di riorganizzazione; in tal caso è stata prevista una documentazione rafforzata.

L'Amministrazione ha espressamente escluso il rilascio di PLR per le strutture basate sulla *direct issuance*²⁴³ e, più in generale, per quelle configurazioni che presentano un contenuto prevalentemente fiscale privo di sostanza economica. A tale intervento ha fatto seguito, nel gennaio 2025, l'emanazione da parte del Dipartimento del Tesoro di un pacchetto di proposte regolamentari²⁴⁴ (*Proposed Regulations*) volto a rafforzare il presidio normativo delle operazioni disciplinate dall'IRC 355.

Le *Proposed Regulations* in oggetto introducono limiti più stringenti alla possibilità di soddisfare obbligazioni della società madre mediante la distribuzione di azioni della

nonché le *direct issuances*, imponendo altresì requisiti di documentazione più rigorosi e una più dettagliata rappresentazione delle finalità economiche dell'operazione. In tal modo, l'IRS rafforza la propria capacità di controllo su transazioni fiscalmente neutre solo in apparenza e riconferma il proprio orientamento volto alla tutela del principio di capacità contributiva effettiva e alla prevenzione dell'uso strumentale della Sezione 355 a fini elusivi.

²⁴¹ Per *Private Letter Ruling* (PLR) si intende un provvedimento scritto e vincolante emesso dall'Internal Revenue Service (IRS), su istanza del contribuente, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria fornisce un'interpretazione ufficiale e preventiva circa l'applicazione delle norme tributarie federali a una determinata fattispecie prospettica e concreta. Tale strumento è particolarmente rilevante nelle operazioni di riorganizzazione societaria – quali i *spin-off* disciplinati dal §355 IRC – poiché consente di ottenere, prima della realizzazione dell'operazione, una pronuncia dell'IRS circa la spettanza del trattamento fiscale di non riconoscimento. Il ruling vincola l'IRS nei confronti del solo contribuente istante, purché l'operazione venga eseguita nei termini dichiarati nella richiesta. In caso di difformità fattuale o elusione della ratio normativa, il ruling perde efficacia. Per la disciplina generale delle istanze di PLR si rinvia alla *Revenue Procedure 2024-1*, mentre per le specifiche limitazioni in materia di scissioni si veda la *Revenue Procedure 2024-24*. Sul piano normativo, il regime dei PLR è regolato dal §6110 IRC e dalle istruzioni operative rese disponibili dall'IRS sul sito istituzionale.

²⁴² Cfr. *Revenue Procedure 2024-24*, Internal Revenue Service, 1° maggio 2024.

²⁴³ L'emissione diretta da parte della società beneficiaria (Controlled corporation) di nuove azioni a favore degli azionisti della società madre (Distributing corporation), senza un passaggio intermedio delle azioni attraverso la società madre stessa.

²⁴⁴ Nel gennaio 2025, il Dipartimento del Tesoro e l'IRS hanno pubblicato un pacchetto di proposte regolamentari volte a rafforzare il regime fiscale delle operazioni di *spin-off*. Tra le novità più rilevanti: l'introduzione di limiti alle operazioni di *debt-for-equity exchange* e alle *boot purges*, l'obbligo di redazione di un piano di riorganizzazione dettagliato, restrizioni alla ritenzione di azioni della società scorporata e l'istituzione del modulo IRS 7216 per il reporting pluriennale. Le proposte mirano a contrastare strutture prive di effettiva sostanza economica e a garantire una più rigorosa aderenza ai presupposti del §355 IRC. Cfr. Cravath, *IRS and Treasury Issue Proposed Regulations for Spin-Off Transactions*, 2025; PwC, *New Reporting Requirements for Spin-Offs and Related Transactions*, gennaio 2025.

controllata, onde evitare impieghi impropri dello *spin-off* in funzione di liquidazione indiretta del debito; impongono condizioni più restrittive rispetto alla normativa vigente²⁴⁵; che si traducono nella predisposizione di un piano di riorganizzazione formalizzato da allegare alla documentazione trasmessa all'IRS, recante una descrizione dettagliata della struttura dell'operazione, indicano delle motivazioni economiche sottostanti e delle implicazioni fiscali previste; pongono particolare attenzione al tema della ritenzione delle azioni da parte della *distributing corporation* dopo lo *spin-off*: le nuove proposte presumono la tassabilità della ritenzione, salvo che ricorrano specifiche condizioni previste da apposite clausole di *safe harbor*.²⁴⁶

A completamento di tale impianto di vigilanza rafforzata, è stato altresì introdotto, con decorrenza dall'anno fiscale 2025, un nuovo obbligo di rendicontazione pluriennale, mediante il modulo IRS 7216, denominato *Multi-Year Reporting Related to Section 355 Transactions*. In base a tale adempimento, le società che pongono in essere operazioni di *spin-off* sono tenute a trasmettere annualmente, per un periodo di cinque esercizi successivi all'operazione, informazioni dettagliate concernenti: la struttura dell'operazione, il rispetto delle condizioni di legge e la condizione economico-finanziaria dei soggetti coinvolti.

Queste novità evidenzia con chiarezza la tendenza del legislatore federale verso un inasprimento delle condizioni di accesso al regime di non riconoscimento, imponendo alle imprese una maggiore trasparenza e una più stringente aderenza alla ratio economica dell'operazione, in linea con i principi di capacità contributiva e contrasto all'elusione.

2.2.2 Lo split off

Nell'ambito del diritto tributario statunitense, l'operazione di *split-off* costituisce una delle modalità attraverso cui una società madre (*distributing corporation*) può procedere alla separazione di una propria controllata (*controlled corporation*), trasferendo a quest'ultima una parte del proprio compendio patrimoniale e offrendo agli azionisti la facoltà di scambiare le azioni detenute nella società madre con partecipazioni nella nuova società.

²⁴⁵ Cfr. Skadden, *New Proposed Regulations Aim To Overhaul Tax-Free Spin-Off Rules*, 23 gennaio 2025.

²⁴⁶ Cfr. Crowe LLP, *Proposed Regs on Tax-Free Records and Spinoffs*, 27 febbraio 2025.

Tale configurazione distingue lo *split-off* dallo *spin-off*, che implica una distribuzione proporzionale e automatica delle azioni della società scorporata a tutti gli azionisti, senza alcun meccanismo selettivo. Nel caso dello *split-off*, invece, il trasferimento delle partecipazioni avviene tramite un'offerta di scambio volontaria (*exchange offer*), in forza della quale ciascun azionista sceglie se aderire alla transazione, ricevendo azioni della *controlled corporation*²⁴⁷, ovvero mantenere le proprie azioni nella *distributing*.

Dal punto di vista civilistico, l'operazione determina la nascita di due entità giuridicamente distinte, con compagini azionarie differenti e potenzialmente divergenti. I soci che accettano l'offerta di scambio cessano di essere azionisti della *distributing corporation* e diventano azionisti esclusivi della *controlled corporation*, determinando un effetto di scissione asimmetrica, destinata spesso a perseguire obiettivi di ristrutturazione strategica, risoluzione di conflitti tra azionisti, separazione di business eterogenei o riduzione della leva finanziaria.

Sotto il profilo fiscale, anche lo *split-off* può beneficiare del regime di neutralità ai sensi dalla Sezione 355 dell'IRC, subordinatamente al rispetto dei requisiti sostanziali previsti per le *tax-free reorganizations*.

L'elemento distintivo dello *split-off*, ossia la natura selettiva e volontaria dello scambio azionario, può tuttavia generare criticità sul piano fiscale; ciò comporta una maggiore attenzione da parte dell'*Internal Revenue Service* (IRS), il quale verifica che l'operazione non sia strumentale a disinvestimenti mirati o a uscite agevolate di determinati soci.²⁴⁸

In tali casi, se viene accertata l'intenzione di sostituire una distribuzione di utili con uno scambio di capitali, l'operazione perde il carattere di neutralità e viene imputata come distribuzione imponibile ex IRC §301 o §356.²⁴⁹

Strutturalmente, la società madre detiene inizialmente l'intera partecipazione nella *controlled* (dunque, il 100%) alla quale trasferisce un ramo aziendale o un asset specifico e, successivamente propone la possibilità ai propri azionisti di effettuare uno scambio volontario tra le azioni possedute nella *distributing* e quelle della *controlled*.

²⁴⁷ Cfr. Bittker, Eustice, Lokken, *Federal Income Taxation of Corporations and Shareholders*, 7th ed., Vol. 3, §11.06[2], ove lo *split-off* è definito come "a divisive corporate reorganization under §355 that requires shareholders to exchange shares in the parent for shares in the controlled corporation".

²⁴⁸ Cfr. IRS, *Revenue Ruling* 2003-38, 2003-1 C.B. 770: l'IRS richiama l'attenzione sul rischio di uso strumentale del *split-off* per "pruning" di azionisti non strategici.

²⁴⁹ IRC §§301 e 356(a)(1); si veda anche Lokken & McMahon, *Federal Taxation of Business Organizations*, West Academic, 2018

Coloro che aderiscono cessano di intrattenere rapporti con la società *distributing* e diventano azionisti della società *controlled*, mentre, coloro che non aderiscono mantengono inalterata la propria partecipazione.

Gli azionisti non sono obbligati ad accettare, e questo rappresenta una netta differenza rispetto allo *spin-off* che avviene automaticamente.

All'esito dell'operazione, quindi, la *distributing* conserva la propria esistenza giuridica con una compagine ridotta, mentre, la *controlled* risulta dotata di una nuova base sociale autonoma.

Fiscalmente l'operazione, pur comportando una modifica nella titolarità delle partecipazioni, non genera un evento realizzativo, pertanto, può essere definita come una operazione neutrale.

Ai fini dell'applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dalla Sezione 355 dell'*Internal Revenue Code*, assume rilievo il periodo di detenzione delle partecipazioni da parte degli azionisti coinvolti. (*holding period*)

In conformità all' IRC§1223(1), qualora l'operazione soddisfi integralmente i requisiti del §355, il periodo di possesso delle azioni ricevute si cumula con quello delle azioni originariamente detenute nella *distributing*, secondo il principio di continuità temporale del titolo di partecipazione.²⁵⁰ Ciò garantisce coerenza con il principio di continuità dell'interesse economico (*continuity of interest*), che caratterizza le operazioni di riorganizzazione non realizzative nell'ordinamento statunitense.

In caso contrario, ove difetti uno dei presupposti normativi richiesti, l'operazione perde il carattere di *tax-free reorganization*, con la conseguente riqualificazione dello scambio come evento realizzativo: le azioni della Controlled acquisite vengono considerate partecipazioni fiscalmente nuove, la cui base fiscale sarà pari al fair market value al momento dello scambio, e il periodo di detenzione si computa *ex novo* a partire dalla data della distribuzione effettiva.²⁵¹

²⁵⁰ Cfr. Internal Revenue Code, §1223(1): "In determining the period for which the taxpayer has held property received in an exchange to which §355 applies, there shall be included the period for which the taxpayer held the property exchanged."

²⁵¹ Cfr. IRC §356(a); Treas. Reg. §1.1223-1(a); si veda anche IRS, *Publication 550 – Investment Income and Expenses*, 2023.

2.2.3 Il carve out

Il *carve-out* rappresenta una tecnica di dismissione parziale del patrimonio aziendale, mediante la quale una società madre conferisce un ramo d'azienda o una divisione funzionalmente autonoma in una società controllata di nuova costituzione (o già esistente).²⁵²

A differenza delle operazioni di *spin-off* e *split-off*, il *carve-out* non comporta necessariamente la distribuzione gratuita delle partecipazioni agli azionisti della *parent company*, ma è finalizzato ad una monetizzazione parziale dell'*asset* attraverso la cessione diretta di una partecipazione, generalmente minoritaria a investitori terzi.

Dal punto di vista normativo, il *carve-out* può essere strutturato come una *reorganization* ai sensi della Sezione 368(a)(1)(D) dell'*Internal Revenue Code* (IRC), a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti in termini di *continuity of interest* e *business purpose*. In particolare, la cessione parziale di azioni della nuova entità non deve superare una soglia tale da compromettere la continuità degli interessi economici degli azionisti originari nella società risultante dalla riorganizzazione²⁵³; laddove la porzione ceduta sul mercato superi determinate soglie o rifletta intenti disinvestitivi, l'operazione rischia di essere riqualificata in termini realizzativi, con conseguente imposizione immediata delle plusvalenze latenti.

Sotto il profilo tributario, il *carve-out* si colloca in una zona intermedia tra le operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali e le operazioni realizzative, e la sua qualificazione ai fini dell'*Internal Revenue Code* (IRC) dipende dalla struttura adottata e dalla sussistenza di determinati requisiti previsti dalla normativa. In primo luogo, qualora la *parent company* trasferisca beni o un ramo d'azienda a una società controllata ricevendo in cambio azioni, e conservi il controllo di quest'ultima (ossia almeno l'80% dei diritti di voto e del valore economico), l'operazione può beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dalla *Section 351(a)* IRC, con il conseguente differimento dell'imposizione sulle plusvalenze latenti.²⁵⁴ Tuttavia, se a seguito del conferimento viene

²⁵² Cfr. *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)*, "Initial Public Offerings",

²⁵³ Cfr. IRS, *Revenue Ruling* 75-406, 1975-2 C.B. 125, che stabilisce i limiti entro i quali è mantenuta la continuità degli interessi.

²⁵⁴ Cfr. *Internal Revenue Code*, §351(a): "No gain or loss shall be recognized if property is transferred to a corporation by one or more persons solely in exchange for stock in such corporation and immediately after the exchange such person or persons are in control [...] of the corporation."

effettuata un'*initial public offering* (IPO) delle azioni della *subsidiary*, l'ingresso di nuovi azionisti può determinare una diluizione del controllo tale da compromettere l'accesso al regime di *nonrecognition*, comportando l'emersione di imponibili.

In tale contesto, assume particolare rilievo la disciplina degli *earnings and profits* (E&P), ossia degli utili fiscalmente rilevanti accumulati dalla società conferente: in caso di *carve-out*, ai sensi della prassi amministrativa dell'IRS, è necessario procedere ad una ripartizione proporzionale degli E&P tra la parent company e la *controlled*, in base al valore degli *asset* trasferiti.²⁵⁵ Tale allocazione è essenziale per determinare il corretto trattamento fiscale delle future distribuzioni di dividendi, evitando fenomeni di doppia imposizione o effetti distorsivi, soprattutto nell'ambito di operazioni *cross-border*.

In definitiva, la rilevanza tributaria delle operazioni di *carve-out* impone un'attenta pianificazione dell'assetto societario e della tempistica delle cessioni, al fine di mantenere, ove possibile, il regime di neutralità e contenere i rischi fiscali derivanti dalla riqualificazione da parte dell'IRS.

2.2.4 Operazioni ibride e alternative

Accanto alle operazioni classiche di separazione societaria, *spin-off*, *split-off* e *carve-out*, l'ordinamento statunitense ammette una serie di modelli ibridi e strutture alternative, che si configurano come soluzioni intermedie tra le riorganizzazioni interne al gruppo societario e le operazioni di dismissione esterna.

Tali operazioni, pur non costituendo categoria espressamente tipizzata dall'*Internal Revenue Code* (IRC), si sono affermate nella prassi commerciale e sono state oggetto di elaborazione interpretativa da parte dell'IRS, nonché di sistematizzazione da parte della dottrina tributaria statunitense. Esse si caratterizzano per la capacità di combinare, tramite modalità flessibili, elementi strutturali e funzionali tipici delle operazioni canoniche, adattandoli alle esigenze economico-funzionali della società o del gruppo, con l'obiettivo di conseguire: un riassetto strategico dell'assetto proprietario, una valorizzazione selettiva delle attività e, non di rado, un'ottimizzazione del trattamento fiscale attraverso l'applicazione mirata delle norme sulle *tax-free reorganizations*.

²⁵⁵ Cfr. IRS, *Revenue Ruling* 78-250, 1978-1 C.B. 89, in merito al riparto proporzionale degli *earnings and profits* tra le entità coinvolte nell'operazione.

2.2.4.1 Partial spin off

Nel sistema statunitense di disciplina delle riorganizzazioni aziendali, una particolare configurazione operativa è rappresentata dal *partial spin-off*, ossia una scissione parziale attuata mediante la distribuzione di una quota minoritaria delle azioni della società controllata (*controlled corporation*), con contestuale mantenimento della partecipazione di controllo da parte della società madre (*distributing corporation*).

A differenza dello *spin-off* tradizionale, in cui la società madre distribuisce l'intera partecipazione nella controllata in misura proporzionale agli azionisti, il *partial spin-off* si caratterizza per il trasferimento solo parziale della partecipazione, generalmente con finalità strategiche di verifica sull'andamento di mercato della controllata, ovvero quale fase preliminare ad un eventuale disinvestimento.²⁵⁶

Sotto il profilo fiscale, l'operazione può comunque rientrare nel perimetro della Sezione 355 dell'IRC, ove siano rispettati i requisiti sostanziali previsti, beneficiando del regime di non imponibilità.

La peculiarità di tale fattispecie consiste nella possibilità, per la società madre, di mantenere una partecipazione di controllo anche dopo l'operazione; dunque, nella persistenza di un legame partecipativo tra la società madre e la controllata, che consente alla *distributing* di esercitare un'influenza strategica sull'attività della *controlled*, in linea con il principio di *continuity of interest*.

Nella seguente tabella si individuano le principali differenze tra l'operazione in esame e lo *spin-off*, lo *split-off* e il *carve out*:

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA IL PARTIAL SPIN-OFF E LE OPERAZIONI TRADIZIONALI				
Profilo	Partial Spin-off	Spin-off	Split-off	Carve-Out
Distribuzione	Parziale, a titolo gratuito, non realizzativo	Totale, proporzionale, gratuito	Selettiva, tramite scambio azionario	No distribuzione; collocamento tramite IPO
Controllo	In capo alla Distributing	In capo agli azionisti	Perso dagli azionisti aderenti	Mantenuto in parte o perso
Effetto sulla Distributing	Mantiene il controllo	Perde completamente la partecipazione	Riduce o annulla la compagine a favore della Controlled	Mantiene partecipazione residuale
Effetto sugli azionisti	Ricevono parte delle azioni della Controlled gratuitamente	Ricevono parte delle azioni della Controlled proporzionalmente	Chi accetta lo scambio cede le azioni della Distributing e ottiene quelle della Controlled	No distribuzione ai soci, non ricevono azioni
Trattamento fiscale	Potenzialmente tax-free (con riserva di condizioni)	Tax-free se rispetta i requisiti §355 IRC	Tax-free se rispetta i requisiti §355 IRC	Potenzialmente imponibile se perdita del controllo; §351 o §368 applicabili in casi limitati

Fonte: dati elaborati dall'autore
Tabella n. 1

²⁵⁶ Cfr. PwC, *Tax Considerations in Spin-Offs and Carve-Outs*, 2023, p. 12 ss.; IRS, *Publication 542 – Corporations*, §10.

2.2.4.2 Reverse Morris Trust

Il *Reverse Morris Trust* (RMT) costituisce un'operazione societaria ibrida di particolare rilevanza nel sistema statunitense. Attraverso tale operazione è possibile realizzare il conferimento di un ramo d'azienda ad una terza società garantendo, al contempo, il mantenimento del regime di neutralità fiscale ai sensi della Sezione 355 e della Sezione 368(a)(1)(A) dell'*Internal Revenue Code* (IRC).

Tale modello prende le mosse dalla storica pronuncia *Commissioner v. Mary Archer W. Morris Trust* (1966) e dal successivo orientamento inverso (da cui *reverse*), ideata per consentire operazioni di dismissione non realizzativa, senza generare imponibili in capo alla società madre o ai suoi azionisti.²⁵⁷

L'RTM si sviluppa in tre fasi:

1. Trasferimento di un ramo di azienda o di un'attività della *distributing* ad una nuova società controllata (*SpinCo*);
2. Distribuzione delle azioni della *SpinCo* agli azionisti della *distributing* mediante un'operazione di *spin-off* (o *split-off*), ai sensi del §355;
3. Fusione della *SpinCo* con una società terza indipendente, nella quale gli azionisti originari della società madre acquisiscono la maggioranza dei diritti di voto e del valore economico (almeno il 50,1%) della società risultante dalla fusione.²⁵⁸

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA IL RMT E LE OPERAZIONI TRADIZIONALI				
Profilo	Reverse Morris Trust (RMT)	Spin-Off	Split-Off	Carve-Out
Struttura dell'operazione	Scorporo + distribuzione + fusione con terzi	Scorporo + distribuzione proporzionale agli azionisti	Scorporo + offerta di scambio (exchange offer)	Conferimento + vendita parziale sul mercato
Partecipazione degli azionisti	Mantengono il controllo della società risultante dalla fusione	Diventano soci sia della madre che della scorporata	Alcuni azionisti lasciano la madre e entrano nella scorporata	Nessuna distribuzione; non coinvolti direttamente
Presupposti fiscali IRC	IRC §355 + §368(a)(1)(A) (reorganization con controllo post-fusione)	IRC §355	IRC §355	IRC §351, §368 (solo se struttura qualificata), altrimenti tassabile
Neutralità fiscale	Sì, se gli azionisti originari detengono >50% della società post-fusione	Sì, se rispettati i requisiti di legge	Sì, se rispettati i requisiti di legge	No, se vi è perdita del controllo o natura realizzativa
Controparti	Fusione con un soggetto terzo indipendente	Nessuna controparte terza	Nessuna controparte terza	Investitori di mercato, IPO o cessioni private

Fonte: dati elaborati dall'autore

Tabella n.2

²⁵⁷ Cfr. *Commissioner v. Mary Archer W. Morris Trust*, 367 F.2d 794 (4th Cir. 1966); IRS, *Revenue Ruling* 2001-46, 2001-2 C.B. 321.

²⁵⁸ IRC §355(a) e §368(a)(1)(A), (D); Treas. Reg. §1.368-2.

Come è evidente rispetto alle operazioni canoniche di *spin-off*, *split-off* e *carve-out* la novità risiede nella combinazione tra scissione e fusione: l'obiettivo non è solo quello di separare un *business*, ma di conferirlo a un soggetto terzo mediante fusione, ottenendo un disinvestimento funzionale (senza alienazione diretta) che preserva la neutralità fiscale.²⁵⁹

2.2.4.3 Equity carve-out + follow-on spin-off

Una particolare configurazione operativa ampiamente adottata nella prassi delle grandi società statunitensi è rappresentata dalla strategia bifasica nota come *Equity Carve-Out* seguito da *Spin-Off* (*Equity Carve-Out* + *Follow-on Spin-Off*). Tale struttura consente di separare gradualmente un'attività o un ramo aziendale, coniugando i benefici di un'operazione di raccolta di capitali, IPO (*carve-out*) con quelli di una distribuzione gratuita di azioni (*spin-off*) in regime di neutralità fiscale.

Anche l'operazione in esame si articola in tre fasi distinte:

1. Conferimento di un ramo di azienda o di un'attività a favore di una società di nuova costituzione (*SpinCo*), secondo il modello del c.d. *drop-down*;
2. Offerta pubblica iniziale (IPO) di una partecipazione minoritaria della nuova entità societaria (*SpinCo*), che rimane comunque sotto il controllo della società madre;
3. Distribuzione gratuita della quota residua di partecipazione agli azionisti della società madre, secondo le modalità previste dall'IRC §355, completando la separazione giuridica e patrimoniale in regime di neutralità fiscale.²⁶⁰

Dal punto di vista funzionale, tale assetto consente alla *parent company* di mantenere il controllo della nuova società durante la fase iniziale di collocamento, per poi procedere al completamento dell'operazione in forma neutrale.

La sequenzialità delle fasi consente di testare l'interesse del mercato e attribuire un valore autonomo alla divisione separata, creando liquidità immediata attraverso l'IPO, senza però rinunciare inizialmente al controllo strategico. La successiva distribuzione gratuita

²⁵⁹ Bittker, Eustice, Lokken, *Federal Income Taxation of Corporations and Shareholders*, Vol. 3, §11.08[3]; Skadden, *Tax-Free Spin-Offs and Reverse Morris Trusts*, 2023.

²⁶⁰ Cfr. PwC, *Tax Considerations in Spin-Offs and Carve-Outs*, 2023, p. 9 ss.; IRS, *Publication 542 – Corporations*, §10.

permette poi di completare l'operazione secondo i canoni dello *spin-off* esentasse, laddove siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa tributaria.

Sotto il profilo fiscale, l'*holding period* delle azioni ricevute nella fase di *spin-off* si computa ai sensi dell'IRC §1223(1), includendo il periodo di detenzione delle azioni originarie della società madre. Viceversa, le azioni acquistate in sede di IPO seguono il regime ordinario, con decorrenza del periodo dal momento dell'acquisto. La fase di IPO, in quanto onerosa, potrebbe generare effetti realizzativi e imponibili, invece, la successiva distribuzione può beneficiare del regime di non riconoscimento di cui alla Sezione 355, a condizione che la quota residua venga effettivamente distribuita entro il termine previsto dalle *post-spin-off rules*.²⁶¹

DIFFERENZA TRA L'EQUITY CARVE-OUT + SPIN OFF E LE OPERAZIONI TRADIZIONALI				
Profilo	Equity Carve-Out + Spin-Off	Spin-Off	Split-Off	Carve-Out
Struttura operativa	IPO iniziale (onerosa) + distribuzione gratuita posteriore (tax-free)	Distribuzione gratuita e proporzionale delle azioni della controlled	Offerta selettiva: scambio azioni madre ↔ controlled	IPO onerosa di una quota di partecipazione in una newco
Partecipazione della società madre	Inizialmente mantiene il controllo, lo cede successivamente con distribuzione	Cede l'intera partecipazione nella controlled	Cede il controllo ai soci che aderiscono volontariamente	Mantiene o cede in parte la partecipazione, in cambio di liquidità
Destinatari dell'operazione	Fase IPO: investitori esterni; fase spin-off: azionisti originari	Tutti gli azionisti della società madre	Solo gli azionisti che accettano l'exchange offer	Investitori di mercato tramite IPO
Effetti fiscali	IPO → tassabile (plusvalenze); Spin-off → potenzialmente non tassabile se rispettato IRC §355	Non imponibile, se rispettati i requisiti del §355 IRC	Non imponibile, se rispettati i requisiti del §355 IRC	Tassabile salvo accesso al regime IRC §351 o §368
Coinvolgimento di soggetti terzi	Solo nella fase di IPO, senza fusione né combinazioni societarie	Nessuno	Nessuno	Sì, tramite collocamento presso il pubblico

Fonte: dati elaborati dall'autore
Tabella n.3

2.2.4.4 Drop-down followed by IPO

Una configurazione largamente utilizzata nella prassi statunitense delle riorganizzazioni societarie è rappresentata dalla combinazione tra il conferimento d'azienda e la successiva offerta pubblica iniziale, comunemente definita come *drop-down followed by IPO*. Tale operazione si articola in due fasi distinte:

1. la società madre (*parent company*) trasferisce uno o più rami d'azienda a una nuova società appositamente costituita o a una società controllata preesistente (*drop-down*);

²⁶¹ Cfr. IRC §1223(1)-(2); IRS, PLR 200236005; si veda anche Skadden, *Tax Planning for Carve-Out Transactions*, 2022.

2. si procede alla collocazione sul mercato azionario di una quota di partecipazioni detenute in detta società mediante un'offerta pubblica iniziale (*initial public offering*, IPO)²⁶².

Sotto il profilo tributario, l'operazione di *drop-down followed by IPO* si articola in due momenti fiscalmente distinti. In primo luogo, il conferimento di beni o rami d'azienda da parte della *parent company* a favore di una società controllata può beneficiare del regime di neutralità previsto dalla Sezione 351 dell'*Internal Revenue Code* (IRC), qualora il trasferimento avvenga esclusivamente in cambio di azioni e la società conferente mantenga il controllo della beneficiaria.²⁶³ In alternativa, l'operazione può integrare una *reorganization ex §368(a)(1)(D)* IRC, laddove inserita in un più ampio disegno riorganizzativo.²⁶⁴

In secondo luogo, la successiva offerta pubblica iniziale (IPO) delle azioni della *controlled corporation* costituisce un evento fiscalmente realizzativo, generando plusvalenze tassabili in capo alla società madre.

Non essendo prevista alcuna distribuzione gratuita di partecipazioni agli azionisti, la struttura resta estranea all'ambito applicativo della Sezione 355 IRC e non beneficia del regime di *nonrecognition* previsto per le *corporate separations*.

L'*holding period* delle azioni sottoscritte in sede di IPO segue la disciplina ordinaria, computandosi a partire dalla data di acquisto.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA DROP-DOWN + IPO E LE OPERAZIONI TRADIZIONALI				
PROFILO	Drop-down + IPO	Spin-off	Split-off	Carve-out
Assegnazione ai soci	No (azioni vendute sul mercato)	Sì (gratuita e proporzionale)	Sì (solo agli azionisti che aderiscono allo scambio)	No (azioni offerte in IPO)
Ingresso di nuovi investitori	Sì (tramite IPO)	No	No	Sì (tramite IPO o collocamento privato)
Realizza plusvalenze immediate	Sì, in capo alla società madre	No (se rispetta i requisiti dell'IRC §355)	No (se rispetta i requisiti dell'IRC §355)	Sì, salvo applicazione dell'IRC §351 o §368
Continuità del controllo	Parziale o temporanea	Sì	Sì	Sì (inizialmente, se mantiene la maggioranza)
Neutralità fiscale (IRC §355)	No (non si applica)	Sì (se rispettati tutti i requisiti)	Sì (se rispettati tutti i requisiti)	No
Struttura dell'operazione	Conferimento + IPO	Distribuzione gratuita di azioni	Offerta di scambio (exchange offer)	Cessione parziale tramite IPO

Fonte: dati elaborati dall'autore
Tabella n.4

²⁶² Cfr. PwC, *Tax Considerations in Spin-Offs and Carve-Outs*, 2023, p. 10 ss.; IRS, *Publication 542 – Corporations*, §8.

²⁶³ Cfr. IRC §351(a): “No gain or loss shall be recognized if property is transferred to a corporation by one or more persons solely in exchange for stock [...] and immediately after the exchange such person or persons are in control [...]”.

²⁶⁴ Cfr. IRC §368(a)(1)(D) e Treasury Reg. §1.368-2(d)(5); si richiede che il conferimento avvenga “in pursuance of a plan of reorganization” e che sia seguito da distribuzione azionaria o riorganizzazione effettiva.

2.3 Lo spin-off di eBay e PayPal

2.3.1 Cenni storici

La società eBay Inc. venne fondata da Pierre Omidyar nel 1995 in California, con il nome AuctionWeb, con l'obiettivo di creare una piattaforma digitale in grado di favorire lo scambio diretto tra utenti privati mediante un sistema di aste online.

Nel 1997, la società cambiò nome e assunse la denominazione di eBay e, nel 1998, solo un anno dopo si quotò al NASDAQ attraverso un'OPA da oltre 63 milioni di dollari, raggiungendo nel primo giorno di contrattazioni²⁶⁵ una capitalizzazione di mercato superiore ai 740 milioni.

Tra le priorità strategiche di eBay, subito dopo la quotazione, vi fu il rafforzamento del sistema di pagamenti online al fine di garantire una maggiore sicurezza e affidabilità nelle transazioni, che si traducesse in una maggiore fiducia negli user. Dopo un primo tentativo di utilizzo della piattaforma Billpoint, eBay individuò PayPal, fondata nel 1998 e successivamente fusa con la società X.com di Elon Musk, la soluzione migliore.

Nel luglio 2002 eBay perfezionò l'acquisizione di PayPal per un controvalore di circa 1,5 miliardi di dollari, e la integrò perfettamente nella propria struttura come piattaforma esclusiva per i pagamenti. Essa si configurò come un'operazione strategica che permise di rafforzare la piattaforma eBay.

Per oltre un decennio, le due società lavorarono in sinergia costante fra loro, con PayPal quale sistema di pagamento esclusivo per le transazioni concluse su eBay.

Tuttavia, a partire dal 2010, PayPal avviò un processo caratterizzato da una progressiva indipendenza strategica, con rilevanti margini di crescita nei servizi finanziari digitali e sviluppando linee di business autonome nel *mobile payment* e nel commercio business to consumer (B2C).

Nel 2013, secondo quanto riportato nei documenti sociali, il 45% del volume delle transazioni risultava generato al di fuori del perimetro della piattaforma eBay²⁶⁶, inoltre PayPal in quegli anni aveva provveduto ad una serie di acquisizioni mirate a consolidare la sua posizione nel settore dei pagamenti internazionali.

²⁶⁵ CNNfn, *eBay's IPO is a hit*, 24 settembre 1998.

²⁶⁶ PayPal Holdings, Inc., *Form 10-Q*, primo trimestre 2017.

Le strade delle due società apparivano sempre più distanti, tanto che nel gennaio del 2014²⁶⁷ Carl Icahn, attivista e azionista, avanzò la proposta di separazione formale di PayPal ed eBay, tramite un'operazione di *spin-off* di PayPal nei confronti di una società separata. La tesi sostenuta da Carl Icahn faceva perno sulla maggiore autonomia che l'operazione avrebbe garantito a PayPal, che le avrebbe permesso di rispondere con maggiore flessibilità alle sfide competitive, posizionandosi come player principale nell'ambito dei sistemi di pagamento digitali.

La proposta fu oggetto di confronto all'interno del CDA e culminò nel settembre 2014 con l'approvazione formale del progetto di separazione.

Mediante comunicato stampa, il 17 luglio 2015 venne annunciata la separazione, dando luogo alla costituzione di due società distinte ed autonome: eBay Inc. focalizzata sul commercio elettronico e PayPal Holdings Inc. operante nel settore dei servizi di pagamento.²⁶⁸

L'operazione, strutturata come uno split-off con successivo *partial spin-off* ai sensi della Sezione 355 dell'*Internal Revenue Code* (IRC), è stata progettata al fine di garantire l'accesso al regime di *tax neutrality*, previa verifica dell'IRS circa il rispetto dei requisiti di legge. Essa si è sviluppata nel contesto di un mercato in profonda evoluzione, caratterizzato da una crescente disintermediazione nei pagamenti digitali e da una netta divergenza tra le traiettorie di crescita dei due business originariamente integrati.

La scissione si configura quindi come un caso emblematico di separazione tra due rami d'azienda avvenuta per motivazioni strategiche e industriali, ma con una struttura fiscalmente efficiente e coerente con la normativa tributaria federale.

Da un punto di vista strategico, l'operazione risponde all'esigenza di valorizzare due business in maniera autonoma, coerentemente con le rispettive traiettorie di crescita.

PayPal nel corso degli anni è cresciuto repentinamente, così come il mercato di riferimento, che vide l'ingresso di nuovi operatori specializzati repentinamente, in questo contesto, l'integrazione con eBay appariva più come un vincolo che come un'opportunità. Anche eBay d'altro canto si trovava ad affrontare nuove sfide che prevedevano il consolidamento della piattaforma e la ridefinizione in un mercato dominato sempre più da grandi operatori, quali Amazon.

²⁶⁷ eBay Inc., *eBay Inc.'s Statement on Carl Icahn's Investment and Related Proposals*.

²⁶⁸ eBay Inc., *Press Release*, 30 settembre 2014.

L'operazione ha rappresentato un esempio emblematico di ristrutturazione societaria realizzata per finalità economico-strategiche, ma condotta nel rispetto della disciplina fiscale federale, costituendo un *benchmark* rilevante nell'ambito delle *corporate separations* statunitensi.

2.3.2 L'operazione di scissione

Lo *spin-off* tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc. è stato realizzato mediante un'operazione di scissione parziale proporzionale, strutturata tecnicamente secondo il modello dello *spin-off* statunitense, disciplinato all'Internal Revenue Code (IRC) §355.

La transazione si è concretizzata attraverso la distribuzione gratuita, e fiscalmente neutrale, delle azioni di PayPal Holdings Inc., società scorporata, agli azionisti di eBay Inc., società madre, in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, a condizione del rispetto dei requisiti formali e sostanziali imposti dalla normativa federale.

L'operazione si è articolata in due distinte fasi.

1. In primo luogo eBay Inc. ha proceduto al conferimento della partecipazione della divisione PayPal Holdings Inc. nella sua interezza in favore dei propri azionisti, mediante assegnazione diretta delle relative azioni.
2. Successivamente gli azionisti di eBay Inc. hanno ricevuto una partecipazione proporzionata in PayPal Holdings Inc.: in particolare, per ogni azione ordinaria di eBay detenuta alla data di registrazione c.d. *record date*, a ciascun azionista è stata attribuita un'azione ordinaria di PayPal holdings Inc.²⁶⁹

La distribuzione è avvenuta in data 17 luglio 2015, mentre le azioni PayPal hanno iniziato a essere negoziate al NASDAQ con il simbolo "PYPL" a partire dal 20 luglio 2015.

A seguito dell'operazione eBay Inc. ha cessato integralmente di detenere partecipazioni in PayPal Holdings Inc., determinando una separazione definitiva tra le due società, ciascuna delle quali è divenuta soggetto giuridico e fiscale autonomo, dotato di propria governance, bilancio²⁷⁰ e regime fiscale indipendente.

Dal punto di vista tributario, come si avrà modo di analizzare successivamente, l'operazione è stata eseguita in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'IRC 355, inoltre, essa è stata oggetto di una richiesta di *ruling* preventivo, c.d. *Private Letter Ruling*,

²⁶⁹ eBay Inc., *eBay Inc. Board Approves Completion of eBay and PayPal Separation*, 26 giugno 2015.

²⁷⁰ eBay Inc., *Press Release*, 8 luglio 2015, "eBay Inc. Board Approves Completion of eBay and PayPal Separation".

all'IRS, che ne potesse confermare la conformità ai presupposti richiesti per la fruizione del regime di esenzione. In tale sede, l'Amministrazione finanziaria ha verificato la sussistenza dei previsti requisiti, confermando la legittimità dell'operazione; contestualmente, Ebay Inc., ha ottenuto una *tax opinion* da parte dei propri consulenti fiscali, che attestava la conformità dell'operazione ai presupposti di legge richiesti per beneficiare del trattamento fiscale di esenzione.²⁷¹

2.3.3 L'impatto dello *spin-off* sul mercato

Gli effetti generati dall'operazione di scissione tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc. si manifestarono tempestivamente, generando una risposta positiva da parte dei mercati finanziari. L'operazione venne accolta favorevolmente sia in termini di valorizzazione delle due società risultanti dalla scissione, sia per il giudizio espresso dagli investitori istituzionali e dagli analisti di settore.

Come precedentemente illustrato, a partire dal 20 luglio 2015, primo giorno di negoziazione autonoma sul NASDAQ, le azioni di PayPal Holdings Inc. registrarono un incremento del valore superiore al 5%, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 50 miliardi di dollari, superiore rispetto a quella della stessa eBay Inc., rimasta quotata con il ticker "EBAY".²⁷²

Tale risultato fu interpretato come una conferma delle aspettative del mercato sulla maggiore indipendenza strategica di PayPal e sulla capacità di attrarre nuovi investitori orientati al settore dei pagamenti, precedentemente disincentivati dall'integrazione con un'attività di e-commerce.

Per gli azionisti della società madre, invece, l'operazione si tradusse in una duplicazione proporzionale del valore patrimoniale, questo perché ciascun azionista di eBay ricevette una corrispondente quota azionaria di PayPal, senza che ciò comportasse oneri impositivi, né per la società distributrice né per i singoli azionisti, in virtù del regime previsto dall'IRC §355.

Da un punto di vista fiscale, invece, la separazione ha consentito ad entrambe le società di focalizzarsi sui propri business, agevolando un consolidamento strategico ed operativo in mercati sempre più competitivi e dinamici.

²⁷¹ eBay Inc., *Form 10-K*, 2015.

²⁷² TechCrunch, *PayPal Shares Pop 8.3 Percent Following eBay Split Valuing PayPal At More Than \$50 Billion*, 20 luglio 2015.

La stampa economico-finanziaria internazionale ha descritto l'operazione come una delle più riuscite nel panorama delle operazioni statunitensi dell'ultimo decennio, sia per il rigore della struttura adottata, sia per la significativa creazione di valore generata a favore degli azionisti.²⁷³

2.3.4 L'operazione dal punto di vista fiscale

2.3.4.1 Gli aspetti autorizzativi

Affinché l'operazione di *spin-off* tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc. potesse configurarsi come un'operazione fiscalmente neutrale, si rendeva necessario il rispetto di una pluralità di condizioni sostanziali e formali, nonché la verifica della loro sussistenza mediante degli strumenti offerti dal sistema tributario statunitense.

A tal fine, eBay ha presentato una richiesta formale di parere preventivo, c.d. *Private Letter Ruling*, all'*Internal Revenue Service (IRS)*, al fine di ottenere conferma circa la possibilità di applicare il regime di non riconoscimento dei redditi previsto dalla Sezione 355 dell'*Internal Revenue Code*, in combinato disposto con le disposizioni della Sezione 368(a)(1)(D) in materia di *reorganization*²⁷⁴.

Il *ruling* rappresenta uno strumento di *tax compliance* preventiva, volto a garantire certezza giuridica all'operazione mediante un'analisi ex ante della sua qualificazione giuridico-tributaria da parte dell'Amministrazione. Sebbene non costituisca un provvedimento vincolante erga omnes, produce effetti nei confronti del contribuente richiedente, che potrà invocare la tutela derivante dalla posizione interpretativa formalmente assunta dall'IRS.²⁷⁵

EBay in particolare ha richiesto chiarimenti riguardo l'imponibilità della distribuzione delle azioni di PayPal ai propri azionisti ai sensi dell'IRC 301, la qualificazione dell'operazione nel suo complesso come *reorganization*, ed infine, l'applicabilità del regime di non imponibilità non solo alla società distributrice e a quella beneficiaria, ma anche agli azionisti destinatari della distribuzione.²⁷⁶

²⁷³ Bloomberg, *PayPal's Solo Run Starts Strong as It Overtakes eBay in Market Cap*, 20 luglio 2015.

²⁷⁴ eBay Inc., *Form 10-K*, 2015.

²⁷⁵ IRS, *Tax Exempt Bonds Private Letter Rulings: Some Basic Concepts*.

²⁷⁶ PayPal Holdings Inc., *Form S-1 Registration Statement*, filed June 29, 2015

La legittimità e la qualificazione fiscale dell'operazione sono state ulteriormente validate anche in sede regolamentare, attraverso il deposito di apposita documentazione presso la *Securities and Exchange Commission* (SEC), la quale ha espresso parere favorevole circa la conformità dell'operazione alle disposizioni tributarie e societarie vigenti.

Il rispetto del regime di neutralità fiscale è stato anche confermato nei bilanci ufficiali delle società coinvolte e nella documentazione trasmessa al mercato.

L'utilizzo del *ruling* si pone, in questo contesto, come strumento di compliance e trasparenza, volto a garantire l'allineamento dell'operazione con la normativa di riferimento e a prevenire l'eventuale contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.

2.3.4.2 Il rispetto dell'IRC 355

La sezione 355 dell'*Internal Revenue Code* (IRC) stabilisce un articolato complesso di condizioni affinché un'operazione di scissione possa beneficiare del regime di non riconoscimento, ossia possa qualificarsi come *tax-free reorganization* e possa essere considerata non realizzativa di plusvalenze ed altre componenti reddituali.²⁷⁷

Questo tema in linea teorica è stato approfondito nei capitoli precedenti, tuttavia, è interessante comprendere in che modo sia stato applicato nella concreta operazione di *spin-off*; infatti, l'operazione è stata strutturata in modo da assicurare il rispetto puntuale dei requisiti imposti dalla normativa federale.

Si fornisce di seguito una disamina dei presupposti richiesti e delle modalità con cui gli stessi sono stati soddisfatti:

- *Active Trade or Business Requirement*²⁷⁸

Nel caso in esame eBay Inc. operava nel settore del commercio elettronico sin dal 1995, ossia dalla sua nascita; mentre PayPal Holdings Inc. svolgeva in modo autonomo e continuativo la propria attività di servizi di pagamento digitale sin dalla sua acquisizione nel 2002, operando con una propria infrastruttura tecnologica, licenze regolamentari, personale e clientela distinta.²⁷⁹

- *Business Purpose Requirement*²⁸⁰

²⁷⁷ IRC, §355.

²⁷⁸ Ai sensi dell'IRC 355, la società distributrice e la controllata devono svolgere un'attività di impresa effettiva, *active trade or business* da almeno 5 anni, pre scissione, senza che la stessa sia stata acquisita nel medesimo periodo dell'operazione

²⁷⁹ PayPal Holdings Inc., *Form S-1*, 2015

²⁸⁰ L'operazione di scissione deve rispondere a motivazioni economico-aziendali sostanziali e non deve avere fini elusivi

La separazione societaria rispondeva ad esigenze di carattere economico e strategico. Le due linee di business, ormai divergenti, necessitavano di maggiore indipendenza che potesse permettere di cogliere opportunità di sviluppo e posizionamento competitivo.

PayPal necessitava di maggiore flessibilità e capacità di espandersi ed affermarsi nel settore, mentre eBay desiderava sedimentarsi nel proprio mercato.

L'IRS ha ritenuto tali finalità conformi ai criteri interpretativi che qualificano l'operazione come fiscalmente neutra.

- *Device Test*²⁸¹

La valutazione di questo requisito, che mira ad escludere scissioni finalizzate alla distribuzione surrettizia di utili, richiede un'analisi sostanziale dei fatti e delle circostanze.

Nel caso in specie, la scissione è avvenuta con una distribuzione pro rata a tutti gli azionisti di eBay Inc., senza corrispettivi in denaro, e con permanenza delle azioni sul mercato. L'assenza di indici sintomatici di elusione ha escluso l'utilizzo della scissione quale "*device*".

- *Control Requirement*²⁸²

Al momento della scissione, eBay Inc. deteneva il 100% del capitale sociale di PayPal Holdings Inc., avendo costituito quest'ultima come sua interamente controllata in vista della distribuzione. Il requisito risulta quindi pienamente soddisfatto.

- *Distribution Requirement*²⁸³

L'operazione ha previsto di assegnare a ciascun azionista di eBay un'azione ordinaria di PayPal Holdings Inc. per ogni azione eBay posseduta, rispettando integralmente la proporzionalità e garantendo la continuità dell'interesse economico. È stato quindi rispettato il principio di *continuity of interest*.

- *Anti abuse rule*²⁸⁴

Nel biennio successivo alla scissione, né eBay né PayPal sono state oggetto di acquisizioni o fusioni qualificanti ai fini di tale disposizione, e l'operazione non è stata

²⁸¹ La scissione non deve essere strumentale a distribuire profitti e riserve in modo surrettizio, aggirando la tassazione dei dividendi

²⁸² La società distributrice deve detenere almeno l'80% dei voti e del valore complessivo delle azioni ordinarie

²⁸³ È necessario che le azioni della società controllata vengano distribuite in maniera proporzionale agli azionisti della società madre

²⁸⁴ La transazione non deve essere parte integrante di un piano elusivo, volto a consentire un'acquisizione di controllo da parte di terzi

accompagnata da operazioni straordinarie sospette. L'assenza di un *plan or series of related transactions* ha dunque consentito di superare anche questo profilo critico.

2.3.4.3 Effetti fiscali per eBay

L'operazione di separazione tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc., perfezionata il 17 luglio 2015 mediante distribuzione pro quota agli azionisti dell'intero pacchetto azionario della controllata, è stata qualificata e trattata, sia in sede regolamentare che fiscale, come una scissione non realizzativa ai sensi della Sezione 355 dell'*Internal Revenue Code* (IRC). L'analisi del bilancio annuale consolidato redatto da eBay Inc. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015²⁸⁵ consente di individuare in maniera puntuale gli effetti fiscali generati dall'operazione in capo alla società scidente.

In primo luogo, la distribuzione delle azioni di PayPal è stata strutturata e contabilizzata come una distribuzione fiscalmente neutrale, con conseguente assenza di plusvalenze imponibili in capo a eBay. Tale impostazione è confermata dalla documentazione contrattuale accessoria, in particolare dal *Tax Matters Agreement* stipulato in pari data, che disciplina l'intento delle parti di ottenere il trattamento di *tax-free spin-off*, nonché dalla dichiarazione di avvenuta ricezione di *legal opinion* qualificata da parte dei consulenti esterni, a conferma del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statunitense.

Come riportato nella nota 3 al bilancio, l'operazione è avvenuta senza realizzazione di utili o perdite a fini fiscali, né impatti sul conto economico, configurandosi come una variazione diretta del patrimonio netto, ai sensi delle Sezioni §355 e §361 del Codice tributario federale statunitense.

Dal punto di vista contabile e fiscale, eBay ha registrato una diminuzione diretta degli utili trattenuti per un importo pari a 12,925 miliardi di dollari, importo corrispondente al valore netto contabile delle azioni di PayPal distribuite ai propri azionisti.²⁸⁶ Tale rettifica ha avuto impatto esclusivo sul patrimonio netto e non ha comportato l'insorgenza di debiti tributari effettivi, in quanto considerata una "*non-taxable distribution*". Ciò si traduce, nella prassi contabile GAAP USA, in una mera variazione patrimoniale senza effetti sul conto economico dell'anno.

²⁸⁵ eBay Inc., *Form 10-K*, 2015, p. 75, Note 3 – *Separation of PayPal*.

²⁸⁶ Ivi, p. 76: "As a result of the distribution, we recorded a reduction to retained earnings of \$12.925 billion."

Dal punto di vista delle imposte differite, non risulta contabilizzata alcuna nuova passività fiscale differita (*Deferred Tax Liability* – DTL) correlata alla distribuzione, confermando l'assenza di emersione di plusvalori imponibili latenti. Allo stesso modo, nel prospetto delle attività fiscali differite non compare alcuna variazione significativa connessa alla dismissione, ulteriore indice della neutralità dell'operazione. Si segnala altresì che, nella sezione relativa alle operazioni cessate, eBay ha indicato una perdita fiscale netta per l'anno 2015 pari a 222 milioni di dollari, comprensiva delle componenti straordinarie connesse alla separazione di PayPal e alla cessione della divisione *Enterprise*.²⁸⁷

In sede di rendiconto finanziario consolidato, emerge inoltre il trasferimento di 3,8 miliardi di dollari in disponibilità liquide da eBay a PayPal prima del completamento della scissione, come parte delle operazioni di capitalizzazione *pre-spin-off*. Anche tale trasferimento, eseguito in esecuzione di patti contrattuali, non ha determinato effetti impositivi in quanto incluso nell'ambito della riorganizzazione esente ai sensi del §361 IRC.²⁸⁸

Nel medesimo esercizio eBay ha riportato benefici fiscali non riconosciuti per un totale di 440 milioni di dollari, di cui 151 milioni sono risultati oggetto di garanzia contrattuale da parte di PayPal ai sensi del *Tax Matters Agreement*. Tali clausole evidenziano come, nonostante la separazione, permangano elementi di responsabilità fiscale solidale tra le due entità²⁸⁹, con attribuzione convenzionale delle passività potenziali in caso di rettifiche da parte dell'Amministrazione federale o di contenzioso pregresso.²⁹⁰

In definitiva, l'esame del bilancio 2015 di eBay conferma che l'operazione di *spin-off* è stata interamente trattata come fiscalmente neutrale, sia in termini di imposte sul reddito societario, sia in relazione agli utili distribuiti, sia in relazione alla rilevazione contabile delle attività e passività fiscali differite. Tale neutralità ha rappresentato il presupposto essenziale per evitare una duplicazione di imposizione e garantire la piena continuità dei valori fiscali tra la società scindente e la beneficiaria, nel rispetto del principio della non imposizione delle riorganizzazioni societarie previsto dal diritto tributario statunitense.

²⁸⁷ Ivi, p. 47: "Net loss from discontinued operations of \$222 million for the year ended December 31, 2015."

²⁸⁸ Ivi, p. 60: "In connection with the separation, we transferred approximately \$3.8 billion of cash to PayPal."

²⁸⁹ La clausola in esame presuppone che in caso di accertamenti o recuperi di imposta legati al periodo pre scissione, PayPal di è impegnata a rimborsare parte delle eventuali passività tributarie.

²⁹⁰ Ivi, p. 95: "Unrecognized tax benefits totaled \$440 million... \$151 million are indemnified by PayPal under the Tax Matters Agreement."

2.3.4.4 Effetti fiscali in capo a PayPal Holdings Inc.

Lo *spin-off* tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc., perfezionatosi il 17 luglio 2015 mediante distribuzione proporzionale delle azioni della controllata agli azionisti della società madre, ha generato rilevanti effetti giuridico-tributari anche in capo alla società beneficiaria. L'esame del bilancio consolidato redatto da PayPal al 31 dicembre 2015 evidenzia gli effetti fiscali della scissione sotto tre distinti profili: (a) il trattamento delle imposte differite, (b) la ripartizione delle responsabilità fiscali pregresse, e (c) l'introduzione delle clausole antiabuso previste contrattualmente a tutela del regime fiscale di esenzione *ex* §355 IRC.

Con riferimento al primo profilo, PayPal ha iscritto attività fiscali differite (*Deferred Tax Assets*, DTA) per un ammontare complessivo pari a 355 milioni di dollari, riconducibili in prevalenza a perdite fiscali riportabili (NOLs), compensi azionari e accantonamenti per oneri e contenziosi. Dette attività sono state esposte al netto di una *valuation allowance* pari a 13 milioni di dollari, a copertura di posizioni fiscali ritenute di dubbia recuperabilità.²⁹¹ In parallelo, sono state iscritte passività fiscali differite (*Deferred Tax Liabilities*, DTL) per circa 1.175 milioni di dollari, con un saldo netto passivo pari a 1.137 milioni di dollari, principalmente connesse ad attività estere tassabili e rivalutazioni fiscali legate agli asset trasferiti²⁹².

In secondo luogo, la documentazione allegata al bilancio evidenzia come la separazione sia stata regolata da un *Tax Matters Agreement* stipulato tra le parti alla data del perfezionamento dell'operazione, volto a regolare la ripartizione dei rischi tributari tra le parti. In base a tale accordo, eBay ha mantenuto la responsabilità per le imposte correlate ai periodi fiscali anteriori alla scissione, mentre PayPal si è assunta la responsabilità per benefici fiscali non rilevati contabilmente, in particolare quelli concernenti posizioni incerte o accantonamenti non dedotti.²⁹³

Infine, con riferimento al regime fiscale applicabile all'operazione, PayPal ha esplicitamente dichiarato di aver beneficiato della neutralità fiscale prevista dalle Sezioni 355 e 368(a)(1)(D) del Codice tributario federale, avvalendosi del trattamento di *tax-free reorganization* in virtù della distribuzione non realizzativa delle proprie azioni da parte

²⁹¹ Cfr. *PayPal Holdings Inc.*, Annual Report (Form 10-K), Fiscal Year Ended December 31, 2015.

²⁹² Cfr. *PayPal Holdings Inc.*, Annual Report (Form 10-K), Fiscal Year Ended December 31, 2015.

²⁹³ Cfr. *PayPal Holdings Inc.*, Annual Report (Form 10-K), Fiscal Year Ended December 31, 2015.

di eBay. Tuttavia, come misura precauzionale per evitare il disconoscimento dei benefici fiscali, il *Tax Matters Agreement* ha previsto stringenti limitazioni alle operazioni straordinarie successive alla scissione, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di beni o emissioni rilevanti di capitale, per un periodo di tempo determinato dalla data della distribuzione, questo con l'obiettivo di preservare il regime fiscale di esenzione.

Tali restrizioni sono finalizzate a evitare che l'Internal Revenue Service (IRS) possa riqualificare l'operazione come imponibile, con conseguente emergenza di passività fiscali significative in capo a eBay e a PayPal.²⁹⁴

Di conseguenza, PayPal, pur divenuta autonoma sotto il profilo operativo e giuridico, è rimasta vincolata, per un periodo successivo alla scissione, al rispetto di una disciplina restrittiva in materia di operazioni straordinarie, pena l'assunzione del rischio economico e tributario derivante dalla decadenza del regime di *tax-free reorganization*. Tali clausole trovano fondamento nel principio di coerenza post-distribuzione, sancito dalla disciplina IRS come condizione essenziale per l'applicazione della neutralità fiscale.

L'operazione di scissione ha comportato per PayPal un articolato sistema di obblighi fiscali diretti e potenziali, attenuati dal coordinamento contrattuale con la società madre e dall'applicazione del principio di neutralità proprio delle riorganizzazioni esenti. La gestione delle imposte differite, delle passività incerte e delle clausole antiabuso costituisce un esempio paradigmatico del rilievo tributario assunto dalle operazioni di separazione societaria nel diritto statunitense.

2.3.4.5 Effetti fiscali per gli azionisti

La scissione tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc. ha determinato effetti rilevanti anche sotto il profilo fiscale per i soci della società scindente. In particolare, ciascun azionista di eBay ha ricevuto un'azione ordinaria di PayPal Holdings per ogni azione detenuta alla data di registrazione, senza corrispettivo monetario e in regime di completa gratuità patrimoniale.²⁹⁵

²⁹⁴ il bilancio 10-K di PayPal 2015 precisa che: Al fine di preservare il trattamento esentasse per eBay della separazione e della distribuzione, ai sensi dell'accordo fiscale stipulato con eBay, per un periodo di tempo successivo alla distribuzione, ci è generalmente vietato intraprendere determinate azioni che impediscano alla distribuzione e alle transazioni correlate di essere considerate transazioni generalmente esenti da imposte

²⁹⁵ Cfr. *PayPal Holdings Inc.*, Annual Report (Form 10-K), Fiscal Year Ended December 31, 2015.

Ai sensi della Sezione 355(a)(1) dell'*Internal Revenue Code* (IRC), la distribuzione è stata concepita e strutturata come operazione esente da imposte in capo agli azionisti; infatti la stessa Sezione dell'IRC prevede la possibilità per una società madre di distribuire ai propri azionisti le azioni di una controllata interamente posseduta, senza generare un evento impositivo né per la società né per i destinatari della distribuzione, a condizione che siano rispettati requisiti specifici di natura patrimoniale, operativa e di autonomia economica.

Nel caso in esame, eBay ha ottenuto il parere formale dei propri consulenti legali attestante il rispetto delle condizioni previste dalle Sezioni 355 e 368(a)(1)(D) IRC. Tuttavia, il bilancio di PayPal evidenzia che tale parere non è vincolante per l'IRS, che avrebbe potuto autonomamente disconoscere il trattamento di esenzione ove avesse ritenuto violati gli impegni assunti o fosse emersa un'alterazione sostanziale delle condizioni dichiarate nel ruling. In tale ipotesi, gli azionisti eBay avrebbero potuto subire una tassazione sulla base del valore di mercato delle azioni PayPal ricevute, configurandosi la distribuzione come un dividendo ordinario assoggettabile ad imposta ordinaria sul reddito personale.

Uno degli effetti fiscali più rilevanti, sebbene differiti nel tempo, che la scissione tra eBay Inc. e PayPal Holdings Inc. ha comportato per gli azionisti della società madre, riguarda la riallocazione del costo fiscale originario (*adjusted tax basis*) detenuto sulle azioni eBay pre-scissione. In applicazione della Sezione 358(a)(1) dell'*Internal Revenue Code* (IRC), nei casi di distribuzione non imponibile di azioni nell'ambito di una *spin-off* esente ai sensi della Sezione 355, il costo originario dell'investimento deve essere ripartito tra le azioni della società distributrice (eBay) e quelle della società scorporata (PayPal), in proporzione ai rispettivi valori di mercato immediatamente successivi alla scissione.²⁹⁶

L'operazione del 17 luglio 2015 ha previsto l'attribuzione di una azione ordinaria di PayPal Holdings Inc. per ogni azione ordinaria di eBay Inc. posseduta, di conseguenza, ciascun azionista ha mantenuto un numero identico di azioni in portafoglio, ma riferite a due soggetti distinti. In base alla disciplina fiscale statunitense, tale assegnazione non costituisce un evento realizzativo, ma comporta un adeguamento delle basi fiscali detenute sulle partecipazioni.

²⁹⁶ Cfr. Internal Revenue Code, §358(a)(1); Treasury Regulations, §1.358-2(a).

L'IRS ha reso disponibile, tramite il modulo *Form 8937*²⁹⁷, l'indicazione della proporzione esatta da applicare ai fini della ripartizione: in particolare, sulla base delle quotazioni di borsa rilevate nei primi giorni successivi alla scissione, il valore di mercato delle azioni PayPal è stato determinato pari a circa 54% del valore complessivo post-distribuzione, mentre le azioni eBay rappresentavano il rimanente 46%.

Ne deriva che, se un azionista aveva acquistato azioni eBay per un costo storico complessivo pari a \$1.000, la nuova allocazione fiscale sarà la seguente:

- \$540 da imputare alle azioni PayPal ricevute;
- \$460 da imputare alle azioni eBay residue.

Tale riallocazione è essenziale per determinare correttamente il *capital gain or loss* futuro nel momento in cui l'azionista cederà le azioni PayPal o eBay, poiché il guadagno tassabile sarà calcolato rispetto alla nuova base imputata e non rispetto al costo storico unitario.

La normativa fiscale statunitense prevede non solo il differimento dell'imposizione in capo agli azionisti, ma anche la conservazione della decorrenza del periodo di possesso delle azioni originarie sulle nuove partecipazioni ricevute a seguito della separazione societaria.

In particolare, ai sensi del §1223(1) IRC, l'*holding period* delle azioni della società beneficiaria, nel caso di specie, PayPal Holdings Inc., include il periodo di possesso delle azioni della società distributrice, eBay Inc., qualora le azioni della controllata siano ricevute in un'operazione qualificata come *tax-free spin-off*. Ciò implica che gli azionisti che abbiano detenuto le azioni eBay per un periodo superiore a dodici mesi mantengano la qualificazione del possesso a lungo termine anche per le azioni PayPal ricevute

²⁹⁷ è un documento ufficiale utilizzato per comunicare agli azionisti e all'IRS gli effetti delle azioni societarie sul costo fiscale delle partecipazioni detenute. Nel caso della scissione tra eBay e PayPal, il modulo specificava che gli azionisti dovevano allocare il costo fiscale originario delle loro azioni eBay tra le nuove azioni PayPal ricevute e le azioni eBay residue, in proporzione ai rispettivi valori di mercato immediatamente successivi alla scissione.

Sebbene il Form 8937 non riporti esplicitamente le percentuali esatte, queste sono state calcolate sulla base delle quotazioni di borsa nei giorni successivi alla scissione. Secondo le informazioni fornite da eBay e disponibili nella sezione Investor Relations del loro sito web, la ripartizione del costo fiscale è stata determinata come segue:

- PayPal Holdings Inc.: 54% del valore complessivo post-distribuzione
- eBay Inc.: 46% del valore complessivo post-distribuzione

Queste percentuali sono state utilizzate dagli azionisti per riallocare correttamente il costo fiscale delle loro partecipazioni, in conformità con le disposizioni del §358(a)(1) dell'Internal Revenue Code.

mediante distribuzione pro-rata.²⁹⁸ Questa disposizione assume rilevanza sotto un duplice profilo. Da un lato, consente agli azionisti di beneficiare dell'aliquota fiscale agevolata prevista per le plusvalenze a lungo termine (*long-term capital gains*), attualmente inferiori rispetto all'imposizione ordinaria sui redditi di breve periodo; dall'altro favorisce la continuità del trattamento fiscale del portafoglio titoli nella prospettiva dell'investitore, evitando una frammentazione artificiosa della base imponibile e del periodo di maturazione dell'investimento.

Nel caso specifico della scissione tra eBay e PayPal, gli azionisti che avevano acquistato le azioni eBay almeno un anno prima della data di record (8 luglio 2015) hanno potuto qualificare le azioni PayPal ricevute come partecipazioni detenute a lungo termine sin dal primo giorno successivo alla distribuzione. Tali regole sono state esplicitamente richiamate da eBay nella comunicazione pubblica agli azionisti e nel Form 8937 depositato presso l'IRS.

Ai fini della vendita successiva delle azioni PayPal o eBay, il possesso continuato e qualificato può influenzare in modo determinante il carico fiscale effettivo in capo al socio. Le autorità fiscali possono, in sede di controllo, verificare l'esatta determinazione della data di acquisto originaria e la corretta applicazione delle regole sul rollover del periodo di possesso, anche mediante confronto con i prospetti informativi e i registri degli intermediari finanziari.

L'*Internal Revenue Code* prevede infatti che, nelle ipotesi di *spin-off tax-free*, le azioni della società beneficiaria ricevute dagli azionisti della società madre non comportano un evento tassabile immediato, ma implicano un'operazione di continuità patrimoniale a fini fiscali.²⁹⁹ Ai sensi della Sezione 1001 IRC, la base imponibile per la determinazione della plusvalenza si ottiene sottraendo al corrispettivo della vendita la base fiscale rettificata dell'azione ceduta.³⁰⁰

Il regime di particolare favore di cui ha beneficiato l'operazione non prescinde da una verifica sostanziale dei requisiti.

In termini pratici, il disconoscimento da parte dell'IRS comporterebbe la tassazione della distribuzione delle azioni PayPal come dividendo in capo agli azionisti di eBay, con

²⁹⁸ Cfr. Internal Revenue Code, §1223(1); Treasury Regulations, §1.1223-1(a), in materia di "Holding period of property received in a tax-free distribution under §355".

²⁹⁹ Cfr. Internal Revenue Code, §355(a); Reg. §1.355-1(c), che sancisce la neutralità fiscale della distribuzione.

³⁰⁰ Cfr. Internal Revenue Code, §1001(a).

applicazione delle aliquote ordinarie sui redditi da capitale. Inoltre, eBay stessa potrebbe subire l'emersione di una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore di mercato delle azioni PayPal distribuite e la base fiscale detenuta sulle stesse prima della scissione.

CAPITOLO 3

3. Il confronto tra il modello italiano e il modello statunitense nelle operazioni di scissione

Nei paragrafi precedenti si è proceduto ad un'analisi dettagliata della disciplina giuridica e fiscale delle operazioni di scissione nell'ordinamento italiano, nonché delle corrispondenti operazioni di riorganizzazione societaria previste dal diritto statunitense, con specifico riferimento agli istituti dello *spin-off*, dello *split-off* e del *carve-out* e cenni agli istituti ibridi. In tale contesto, appare ora opportuno, ai fini di una compiuta ricostruzione sistematica, avviare un confronto critico tra i due modelli normativi, onde evidenziarne le convergenze e le differenze sia sotto il profilo strutturale e procedurale, sia con riguardo alle finalità economico-giuridiche perseguite. La presente analisi comparata si propone, pertanto, di offrire una chiave di lettura integrata delle rispettive normative, utile a valutare le potenzialità applicative delle operazioni di scissione in ambito transnazionale e a riflettere sull'eventuale trasferibilità di modelli tra i due ordinamenti.

3.1 Confronto del quadro normativo: differenze e similitudini tra il sistema italiano e le normative statunitensi

L'analisi comparata della disciplina delle operazioni di scissione rimarca l'esistenza di profonde differenze strutturali tra l'ordinamento italiano e quello statunitense, nonché alcuni punti di convergenza funzionale, soprattutto sotto il profilo economico-tributario. Nel sistema italiano, la scissione rappresenta un istituto espressamente disciplinato dal Codice civile³⁰¹, con una compiuta tipizzazione giuridica e un procedimento articolato volto a garantire la certezza del diritto, la tutela dei soci e la protezione dei creditori. La scissione è qualificata come un'operazione di riorganizzazione societaria interna che consente il trasferimento di complessi aziendali (o di singoli asset) da una società a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, mediante attribuzione di partecipazioni ai soci della scissa.³⁰²

³⁰¹ La disciplina è contenuta agli artt. 2506-2506 quater.

³⁰² Cfr. G.F. Campobasso, *Diritto commerciale – Diritto delle società*, UTET, Torino, 2022, p. 315 ss.; G. Marongiu, *Le operazioni straordinarie*, Giappichelli, Torino, 2021.

La struttura dell'istituto, quindi, è incentrata su una visione formalistica e garantista³⁰³, in cui l'atto di scissione costituisce una vicenda modificativa dell'ente, assistita da precisi adempimenti civilistici e pubblicitari.³⁰⁴

Nel modello statunitense, per contro, manca una figura civilistica equivalente alla scissione. Le operazioni funzionalmente assimilabili, quali *spin-off*, *split-off* e *split-up*, di cui si è avuto modo di parlare nel precedente capitolo, non trovano fondamento in una normativa organica, ma si sviluppano sulla base di prassi, dottrina e disciplina fiscale federale.³⁰⁵

La legittimazione civilistica di tali operazioni è affidata al diritto societario statale (come il *Delaware General Corporation Law*), che riconosce ampi margini di autonomia statutaria.³⁰⁶ Ciò comporta un approccio meno formalizzato ed indubbiamente più flessibile, nel quale l'aspetto sostanziale della riorganizzazione economica prevale sulla forma giuridica dell'atto. Nonostante tali divergenze sistematiche, entrambi gli ordinamenti perseguono, sul piano fiscale, una ratio convergente: la neutralità impositiva dell'operazione, laddove essa si dimostri un'operazione volta ad una mera ristrutturazione interna e non, invece, un disinvestimento mascherato. L'ordinamento italiano, con l'art. 173 del TUIR, sancisce l'irrilevanza fiscale della scissione, garantendo la continuità dei valori fiscali sia in capo alla società scissa che a quella beneficiaria, nonché nei confronti dei soci, salvo l'eventuale conguaglio denaro, che sarà invece tassato secondo le disposizioni dell'art. 47 comma 7 TUIR³⁰⁷; in modo analogo, il sistema statunitense prevede che le operazioni riconducibili al §355 IRC siano esenti da imposizione, purché siano rispettati stringenti requisiti sostanziali, quali la continuità del controllo, la

³⁰³ Tale locuzione si riferisce all'impostazione propria del diritto societario italiano, che attribuisce rilievo centrale agli aspetti formali e procedurali delle operazioni straordinarie, nonché alla tutela preventiva delle diverse categorie di soggetti coinvolti. Si parla di formalismo in quanto l'ordinamento richiede l'osservanza rigorosa di una sequenza di atti tipizzati, tra cui il progetto di scissione, la relazione degli amministratori, l'approvazione assembleare e l'intervento notarile, come condizione di validità ed efficacia dell'operazione. L'aggettivo garantista, invece, richiama l'insieme di tutele predisposte in favore dei soci, dei creditori sociali e dei terzi. In tale contesto, la scissione non è considerata un atto meramente gestionale, bensì un evento giuridico di rilievo sistemico, soggetto a un controllo ex ante che assicura trasparenza, certezza e protezione degli interessi giuridicamente rilevanti.

³⁰⁴ Cfr. art. 2506 e ss. c.c.; A. Busani, "La scissione societaria tra diritto ed economia", in *Il Fisco*, n. 34/2020.

³⁰⁵ Cfr. S.F. Tax Counsel, "Spin-Offs, Split-Offs and Split-Ups: U.S. Tax Considerations".

³⁰⁶ Cfr. Delaware General Corporation Law, §§ 242, 271 e 251; R.S. Koniak, *Corporate Governance in the United States*, Harvard Law Review, 2020.

³⁰⁷ Cfr. art. 173, comma 1, TUIR.

prosecuzione di attività operative e l'assenza di finalità distributive (c.d. *device test*)³⁰⁸, requisiti ampliamenti disquisiti precedentemente, e a cui si rimanda la lettura.

In entrambi i modelli emerge, dunque, una medesima finalità: permettere alle imprese di riorganizzarsi internamente, per ragioni industriali, strategiche o finanziarie, senza subire un'immediata imposizione fiscale, purché siano rispettate le condizioni di effettività economica e di assenza di elusione. Tuttavia, mentre l'ordinamento italiano persegue questo obiettivo attraverso una disciplina tipizzata, unitaria e giuridicamente vincolante, il modello statunitense affida l'effetto di neutralità a una valutazione sostanziale condotta dall'Amministrazione Fiscale, secondo criteri elaborati dalla prassi interpretativa e da un'impostazione più economico-funzionale che normativa.

Il risultato di ciò, è che, sebbene le operazioni di scissione nei due sistemi si collochino su piani differenti quanto a struttura formale e fonti regolatrici, esse convergono nella loro funzione economica di strumento neutrale e tecnicamente efficiente per la razionalizzazione dei gruppi societari. La divergenza principale risiede, dunque, non nella finalità, bensì nel modello giuridico di regolazione: positivo, formalizzato e garantista in Italia; pragmatico, flessibile e sostanzialistico negli Stati Uniti.

La disponibilità di una disciplina tipizzata garantisce certezza da un punto di vista del diritto civile; tuttavia, in ambito fiscale permangono dubbi sulla legittimità dell'operazione, soprattutto in determinati casi limite in cui la neutralità economica e fiscale dell'operazione è effettivamente dubbia (è il caso delle scissioni asimmetriche, spesso avversate dall'Agenzia delle Entrate). In entrambi gli ordinamenti il ruling rappresenta un ottimo strumento per far fronte a lacune e garantire certezza applicativa della scissione. Volendoci focalizzare ora sull'istituto della scissione mediante scorporo, invece, nel sistema statunitense, l'operazione che presenta profili di analogia funzionale con la stessa è rappresentata dallo *spin-off* disciplinato dalla Sezione 355 dell'*Internal Revenue Code*. In entrambe le fattispecie, si assiste alla separazione di un ramo aziendale o di un complesso di attività economiche dalla società originaria, con contestuale attribuzione delle partecipazioni della nuova società, appunto, la beneficiaria, ai soci della società scindente. Tuttavia, sul piano normativo e sistematico, emergono significative differenze: la scissione mediante scorporo costituisce una forma di scissione non proporzionale,

³⁰⁸ Cfr. Internal Revenue Code, §355(a), (b), (e); Reg. §1.355-2(c); IRS, *General Counsel Memorandum* n. 38359 (1980); M. Kane, "Tax-Free Corporate Divisions", in *Tax Notes*, 2020,

avente natura modificativa e non estintiva, con prosecuzione dell'attività sia in capo alla scissa che in capo alla beneficiaria.³⁰⁹

Lo *spin-off* statunitense, invece, non si configura come un'operazione societaria in senso stretto, ma come una distribuzione straordinaria di partecipazioni regolata essenzialmente dal diritto tributario, in assenza di una disciplina codificata uniforme sul piano civilistico.³¹⁰

Inoltre, mentre lo scorporo implica un trasferimento di azienda con attribuzione diretta alla società beneficiaria, lo *spin-off* statunitense comporta la distribuzione di azioni della controllata agli azionisti della controllante, senza necessariamente implicare un atto dispositivo tra entità giuridiche distinte.³¹¹ Ciò conferma l'approccio sostanzialistico e fiscale del sistema statunitense, a fronte di una costruzione più formalizzata e giuridicamente definita nel modello italiano.

3.2 Confronto della normativa fiscale: focus sul Delaware e le implicazioni per le operazioni di ristrutturazione

Nel presente paragrafo si accenna alla particolare giurisdizione del *Delaware*, che riveste una rilevante importanza in ambito societario e fiscale. Il *Delaware*, infatti, rappresenta una delle giurisdizioni di elezione per la costituzione di società negli Stati Uniti³¹², in ragione di un contesto normativo altamente flessibile e di un sistema fiscale particolarmente favorevole. Sotto il profilo societario, il *Delaware Limited Liability Company Act* consente un'ampia autonomia statutaria³¹³, particolarmente apprezzata nei gruppi societari complessi, e attribuisce rilevanza centrale al principio degli *internal affairs*, in virtù del quale la regolamentazione dei rapporti interni tra soci e amministratori è integralmente demandata alla legge dello Stato di incorporazione. L'assenza di obblighi di pubblicità sulla composizione sociale delle LLC, unitamente alla specializzazione della

³⁰⁹ Cfr. G. Marongiu, *Le operazioni straordinarie*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 198 ss.; Agenzia delle Entrate, circolare n. 33/E del 22 dicembre 2016, § 1.2.

³¹⁰ Cfr. Internal Revenue Code, §355; IRS Revenue Ruling 70-225, 1970-1 C.B. 80; S.F. Tax Counsel, "Spin-Offs and Corporate Divisions".

³¹¹ In tali ultimi casi lo *spin-off* si sostanzia in un dividendo in natura, che in Italia non è neutrale ma può beneficiare della participation exemption qualora il socio sia una società.

³¹² Cfr. Delaware Limited Liability Company Act, Title 6, §18-101 e successive.

³¹³ Cfr. Delaware Limited Liability Company Act, Title 6, §18-101 e successive.

Court of Chancery,³¹⁴ giurisdizione d'equità competente in via esclusiva per le controversie societarie, garantisce certezza del diritto, prevedibilità giurisprudenziale e celerità decisionale. Dal punto di vista fiscale, il *Delaware* non applica imposte statali sul reddito alle società che non svolgono attività economiche nel proprio territorio.³¹⁵ L'unico tributo rilevante è rappresentato dalla franchise tax,³¹⁶ un'imposta annuale calcolata in base al capitale autorizzato o al valore patrimoniale dell'entità. Non sono inoltre previste imposte sulle vendite (*sales tax*), né obblighi di dichiarazione del reddito statale per le società prive di stabile organizzazione nel *Delaware*. Tale contesto agevolato spiega perché il *Delaware* costituisca uno degli ordinamenti più frequentemente scelti per la sede legale di *holding*, veicoli societari e strutture di gruppo. Tale flessibilità normativa si riflette anche nelle operazioni straordinarie: a partire dal 2018, il legislatore ha introdotto l'istituto della *division*,³¹⁷ che consente a una *limited liability company* di suddividersi in due o più entità giuridiche distinte senza dar luogo, ai fini del diritto statale, ad effetti traslativi rilevanti e senza determinare l'insorgenza di imposte di trasferimento su beni o passività. Tuttavia, sotto il profilo fiscale federale, tale operazione non è disciplinata come categoria autonoma dall'*Internal Revenue Code*,³¹⁸ con la conseguenza che il trattamento tributario dipende dalla qualificazione fiscale dell'entità originaria. Ad esempio, ove la LLC sia trattata come partnership, si applicano le regole del §708 IRC (continuazione o cessazione della partnership); ove sia trattata come *corporation*, si applicano le disposizioni degli articoli §351, §355 e §368, relative rispettivamente al conferimento, allo *spin-off* e alle *reorganizations*. La *division*, dunque, può risultare fiscalmente neutrale solo se strutturata nel rispetto dei requisiti previsti dal diritto federale (come il trasferimento in cambio di partecipazioni e la continuità del controllo), mentre, in assenza di tali condizioni, l'operazione potrebbe generare realizzi imponibili in capo alla società o ai soci, ai sensi del §1001 IRC. Sebbene la *division* produca effetti sostanzialmente analoghi alla scissione societaria italiana sotto il profilo economico e patrimoniale, essa presenta una struttura giuridica profondamente diversa, in quanto interamente fondata su un piano privatistico interno, non soggetta a forme di controllo notarile o ad

³¹⁴ Ibidem.

³¹⁵ Cfr. Delaware Code, Titolo 6, §18-217.

³¹⁶ Cfr. Delaware Code, Titolo 8, §503.

³¹⁷ Cfr. Delaware Code, Titolo 6, §18-217.

³¹⁸ Cfr. IRC §1001.

autorizzazioni pubbliche. Ad esempio, a differenza della scissione regolata dagli artt. 2506 ss. c.c., la divisione non comporta pubblicità preventiva, non prevede la tutela dei creditori, nemmeno l'erario, mediante termini di opposizione e non richiede relazioni tecniche o perizie estimative. Pertanto, sebbene la normativa del *Delaware* assicuri un'esenzione da tributi locali e imposte di registro, la *division* resta un'operazione fiscalmente rilevante ai fini federali almeno a priori, la cui eleggibilità ad operazione neutrale deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della struttura giuridica, della natura dei beni trasferiti e del trattamento fiscale dell'entità originaria.

3.3 L'esame degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza italiana e statunitense

La giurisprudenza ha svolto un ruolo decisivo nel delineare l'ambito applicativo delle operazioni di separazione societaria, sia nel contesto italiano che in quello statunitense. In Italia, la scissione mediante scorporo ha trovato crescente applicazione nella prassi societaria e notarile già prima del suo esplicito riconoscimento legislativo, avvenuto con l'introduzione dell'art. 2506.1 c.c. In tale contesto, pur in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la dottrina e la prassi professionale hanno sostenuto la compatibilità dello scorporo con i principi generali dell'ordinamento societario. I dubbi interpretativi emersi in precedenza sono stati sostanzialmente fugati con l'intervento normativo del 2023, che ha confermato la legittimità e l'autonomia della figura rispetto alla scissione parziale tradizionale. Al contrario, negli Stati Uniti, in mancanza di una corrispondente disciplina civilistica, è stata la prassi dell'IRS, unitamente alla giurisprudenza tributaria federale, a delineare l'ambito applicativo del regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni di *spin-off* e *split-off*.

L'amministrazione fiscale americana valuta caso per caso la spettanza del regime di *nonrecognition* previsto dalla Sezione 355 IRC, secondo una logica sostanzialistica ispirata al principio del *business purpose*.³¹⁹

Un documento chiave è il *General Counsel Memorandum* 38359 (1980), che ha stabilito che, per accedere al regime di favore, la società madre deve detenere un controllo diretto e continuativo della controllata prima dello *spin-off*, escludendo quindi il possesso indiretto tramite entità interposte.³²⁰ Inoltre, la *Revenue Ruling* 70-225 ha chiarito che la

³¹⁹ IRC §355(a)-(e); IRS, Rev. Proc. 2017-52; v. anche IRS Manual, §4.10.13.

³²⁰ IRS, GCM 38359 (1980), in *IRS Chief Counsel Advice*.

distribuzione deve essere motivata da esigenze aziendali e non finalizzata alla mera distribuzione di utili, pena la perdita del beneficio fiscale.³²¹

Anche la giurisprudenza delle *Tax Court* e della *Supreme Court* ha inciso profondamente nella costruzione del sistema. La storica sentenza *Gregory v. Helvering* (1935) ha sancito il principio per cui anche un'operazione formalmente legittima può essere disconosciuta se priva di sostanza economica, costituendo uno strumento elusivo.³²² Tale orientamento è stato costantemente ribadito nei decenni successivi, come nella sentenza *United States v. Cumberland Public Service Co.*, dove è stato riaffermato che l'intento elusivo può inficiare la validità fiscale dell'intera operazione.³²³

Infine, la prassi IRS prevede che le società coinvolte in operazioni complesse possano richiedere un *Private Letter Ruling*³²⁴ per ottenere conferma preventiva circa il trattamento fiscale dell'operazione. Questi *ruling*, pur non vincolanti *erga omnes*, sono uno strumento di diritto applicato di grande rilevanza operativa. Come dimostra il caso esaminato nel precedente paragrafo.

Dal confronto emerge una differenza di impostazione sistematica. In Italia, la giurisprudenza si muove entro un quadro normativo formalizzato, integrandolo progressivamente per ricomprendere nuove fattispecie come lo scorporo; negli Stati Uniti, invece, l'ordinamento si affida a un impianto prevalentemente di prassi e sostanzialistico, nel quale la valutazione dell'effettiva funzione economica prevale sugli aspetti formali.

3.4 La replicabilità della scissione mediante scorporo nel modello statunitense

La scissione mediante scorporo, nella configurazione propria dell'ordinamento italiano, si caratterizza per il trasferimento di una parte del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, di nuova costituzione, con assegnazione delle partecipazioni alla società scissa stessa, e non direttamente ai suoi soci. Tale struttura, pur essendo riconducibile alla più ampia categoria delle scissioni parziali, presenta peculiarità significative, in particolare sotto il profilo della conservazione del controllo societario in

³²¹ IRS, Revenue Ruling 70-225, 1970-1 C.B. 80.

³²² Supreme Court, *Gregory v. Helvering*, 293 U.S. 465 (1935).

³²³ U.S. v. *Cumberland Public Service Co.*, 338 U.S. 451 (1950).

³²⁴ Sulla falsa riga di quanto avviene in Italia con la possibilità di presentare Interpelli all'Agenzia delle Entrate, al fine di escludere il carattere abusivo dell'operazione e favorire la certezza del diritto.

capo alla società madre. Il quesito che si pone, in chiave comparatistica, è se e in che misura la figura in esame sia replicabile all'interno del modello giuridico e fiscale statunitense.

Nel contesto statunitense, l'ordinamento non conosce un istituto che corrisponda esattamente, in termini strutturali e sistematici, alla scissione mediante scorporo. Le operazioni maggiormente affini, quali lo *spin-off* e lo *split-off* disciplinati dalla Sezione 355 dell'*Internal Revenue Code*, comportano, infatti, la distribuzione delle partecipazioni nella società beneficiaria direttamente agli azionisti della società madre, e non alla società stessa.³²⁵ Si tratta, dunque, di operazioni che hanno effetti di separazione societaria simili, ma che rompono il vincolo partecipativo originario tra la società madre e il ramo scorporato, determinando l'emersione di due soggetti economicamente indipendenti.³²⁶

Inoltre, mentre nella scissione mediante scorporo italiana il trasferimento del patrimonio avviene mediante un atto dispositivo formalmente tipizzato (progetto di scissione, atto notarile, approvazione assembleare), nel modello statunitense le operazioni separative si fondano su atti deliberativi e contrattuali, privi di un formale procedimento codificato. Il *Delaware General Corporation Law*³²⁷, ad esempio, non prevede una disciplina autonoma per lo *spin-off*, che viene inquadrato quale dividendo in natura (*dividend in kind*), approvato dal consiglio di amministrazione ex §170 DGCL.³²⁸

Una maggiore affinità strutturale può essere rinvenuta nella divisione di società a responsabilità limitata (LLC)³²⁹ prevista dal § 18-217 del *Delaware Limited Liability Company Act*. Tale norma consente a una LLC di suddividersi in più entità, con eventuale mantenimento del controllo sulle nuove entità da parte della originaria. Tuttavia, questa

³²⁵ Cfr. IRC § 355(a)(1)(A); v. anche IRS, *Revenue Procedure 2017-52*.

³²⁶ Cfr. M. Kane, "Tax-Free Corporate Divisions", in *Tax Notes*, 2020,

³²⁷ Il Delaware General Corporation Law (DGCL) è il corpo normativo che disciplina la costituzione, il funzionamento, le operazioni straordinarie e la governance delle società per azioni (corporation) nello Stato del Delaware, Stati Uniti. È contenuto nel Titolo 8 del Delaware Code ed è considerato uno degli ordinamenti societari più avanzati e flessibili a livello globale. Il DGCL si distingue per la sua ampia libertà statutaria, per la semplificazione delle formalità operative e per l'importanza riconosciuta al ruolo degli amministratori, nonché per la ricca elaborazione giurisprudenziale della Court of Chancery del Delaware, che ne ha consolidato l'autorevolezza a livello nazionale. Per tali ragioni, oltre il 60% delle società quotate negli Stati Uniti e oltre due terzi delle società presenti nella classifica Fortune 500 sono costituite secondo il diritto del Delaware

³²⁸ Cfr. 8 Del. C. § 170; Morris Nichols, *Spin-Offs and Dividends under Delaware Law*, 2023.

³²⁹ La Limited Liability Company (LLC) è una forma societaria di diritto statunitense che unisce alcune caratteristiche tipiche delle partnership (società di persone) con i vantaggi delle corporation (società di capitali). Introdotta inizialmente nel Wyoming nel 1977 e poi rapidamente adottata in tutti gli Stati, la LLC rappresenta oggi una delle forme societarie più flessibili e utilizzate negli Stati Uniti, sia da piccole imprese che da gruppi multinazionali.

figura resta circoscritta alle LLC e non si estende alle *corporation*, che rappresentano la forma societaria prevalente nelle operazioni di ristrutturazione quotata.³³⁰

Dal punto di vista fiscale, il regime di *nonrecognition* previsto dalla Sezione 355 IRC richiede, come condizione essenziale, che le azioni della società “controllata” siano distribuite agli azionisti della “*distributing corporation*”, e non trattenute da quest’ultima. La mancata distribuzione delle partecipazioni comporterebbe la fuoriuscita dell’operazione dall’ambito di applicazione della norma, con potenziale imposizione di plusvalenze o qualificazione dell’operazione come semplice conferimento.³³¹ In altri termini, il mantenimento della partecipazione nella beneficiaria da parte della scidente, tratto distintivo dello scorporo italiano, non è compatibile con i presupposti di neutralità fiscale previsti dal diritto statunitense. È opportuno osservare, tuttavia, che in alcuni casi la prassi statunitense ha tollerato modelli ibridi, come il *Reverse Morris Trust*, nei quali una società madre realizza uno *spin-off* seguito da una fusione inversa con un soggetto terzo, consentendo alla società originaria di mantenere indirettamente un’influenza economica sulla nuova entità.³³² Si tratta, tuttavia, di operazioni complesse e subordinate all’ottenimento di *ruling* preventivi da parte dell’IRS.

In conclusione, nonostante alcune affinità funzionali, la scissione mediante scorporo non risulta pienamente replicabile nel sistema statunitense, né sotto il profilo giuridico-formale, per l’assenza di un procedimento tipizzato e la diversa logica del controllo societario, né sul piano tributario, per l’incompatibilità strutturale con i requisiti sostanziali richiesti dal § 355 IRC. La figura dello scorporo, nella sua conformazione italiana, rimane pertanto una specificità non riproducibile in maniera diretta nel modello statunitense, se non mediante significative modifiche nella struttura o mediante il ricorso a operazioni ibride.

Sotto un profilo sistematico, la scissione mediante scorporo non risulta dotata di un preciso equivalente all’interno dell’ordinamento statunitense. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità, per le imprese statunitensi, di realizzare assetti riorganizzativi funzionalmente analoghi, in virtù della marcata flessibilità che connota il diritto societario americano. Ciononostante, tali operazioni non fruiscono di un regime di neutralità fiscale

³³⁰ Cfr. Delaware Limited Liability Company Act, § 18-217.

³³¹ V. IRS, GCM 38359 (1980); IRS, Rev. Rul. 78-442, 1978-2 C.B. 143.

³³² Cfr. IRS, Rev. Rul. 2001-46; v. anche Deloitte, *Spin-offs, Reverse Morris Trusts and tax-free reorganizations*, 2021.

generalizzata e automatica paragonabile a quello riconosciuto in Italia dall'art. 173 del TUIR. In questo contesto, il conferimento di beni *ex* §351 IRC – spesso evocato nella stessa dottrina nazionale come figura potenzialmente assimilabile allo scorporo – si caratterizza per una disciplina differente, che richiede l'acquisizione del controllo della conferitaria da parte dei conferenti. Proprio tali requisiti ne escludono la piena sovrapponibilità rispetto alla scissione mediante scorporo, quantomeno sotto il profilo della disciplina fiscale applicabile.

Anche la *division* prevista nello Stato del *Delaware* non ricalca da un punto di vista fiscale i tratti tipici della scissione e in particolare della scissione mediante scorporo, in quanto essa non beneficia, in maniera strutturale, della neutralità fiscale, che deve invece essere valutata caso per caso.

3.5 Un confronto tra i numeri, volumi e diffusione delle operazioni: spunti conclusivi di riflessione

La valutazione comparata dell'effettiva diffusione delle operazioni di scissione, e in particolare della scissione mediante scorporo in Italia e delle operazioni di *spin-off* negli Stati Uniti, rivela significative differenze. Tali differenze non sono solo espressione di contesti economici diversi, ma riflettono profondamente la struttura normativa e la cultura giuridica dei due ordinamenti.

Nel contesto statunitense, le operazioni di *spin-off* costituiscono da decenni uno strumento consolidato di *corporate reorganization*, utilizzato da grandi conglomerati per semplificare la struttura societaria, separare attività non core, attrarre investitori focalizzati o, più recentemente, per adeguarsi a pressioni ESG (*Environmental, Social, Governance*).³³³

Tra i casi più noti, si possono ricordare le operazioni eBay/PayPal, HP/Hewlett-Packard Enterprise e, più recentemente, General Electric (GE), che ha avviato una radicale disarticolazione del proprio gruppo in tre business separati.³³⁴

In Italia, il quadro è molto diverso. Le operazioni di scissione, pur ammesse da tempo, hanno visto una più lenta evoluzione e una limitata applicazione della variante mediante

³³³ Cfr. Deloitte, *Divestitures and Spin-offs Report*, 2023,

³³⁴ Cfr. R. Parrino, "Corporate Separation Strategies: Spin-offs and Equity Carve-outs", in *Journal of Applied Corporate Finance*, 2021

scorporo, che solo di recente è stata oggetto di esplicito riconoscimento normativo con il D.lgs. 19/2023. Le operazioni sono spesso circoscritte a gruppi societari di dimensioni medio-grandi, con finalità prevalentemente patrimoniali, successorie o di razionalizzazione fiscale, più che industriale.³³⁵

Questa divergenza è il riflesso di approcci sistemici differenti. Il sistema statunitense, grazie a una disciplina fiscale flessibile e a una governance societaria orientata alla creazione di valore per gli azionisti, promuove attivamente le operazioni separative come strumenti ordinari di gestione strategica. Inoltre, l'assenza di formalismi codificati, la disponibilità di ruling preventivi e la possibilità di operare attraverso LLC o veicoli ibridi facilita la replicabilità modulare delle strutture.³³⁶

In Italia, invece, la disciplina della scissione è ancorata a un modello formalistico e garantista, con una netta separazione tra diritto civile e fiscale. L'assenza, fino a tempi recenti, di una cornice normativa chiara per lo scorporo ha contribuito a limitarne la diffusione, così come la complessità procedurale (progetto, relazioni, perizie, termini per opposizione, atto notarile) e la percezione dell'operazione come straordinaria e non fisiologica.³³⁷

Tuttavia, alcuni segnali indicano un progressivo riavvicinamento. Da un lato, il recepimento della Direttiva (UE) 2019/2121 ha offerto un quadro armonizzato che legittima forme più flessibili di scissione anche nel diritto interno. Dall'altro lato, anche negli Stati Uniti si è assistito a una maggiore attenzione regolamentare, soprattutto in ambito SEC, e alla necessità di presidiare gli effetti fiscali *post-spin-off* (es. separazione dell'E&P e controlli *anti-device*)³³⁸.

In conclusione, pur sussistendo significative differenze nei presupposti di operatività, lo scorporo italiano e le operazioni statunitensi mostrano affinità funzionali nelle finalità: razionalizzare le attività, favorire l'efficienza, separare business incompatibili. Una piena convergenza, tuttavia, resta ancora condizionata dalle differenze sistemiche tra un ordinamento codificato e garantista e uno sostanzialista e prasseologico.

³³⁵ Cfr. G. Marongiu, *Le operazioni straordinarie*, Giappichelli, Torino, 2021,

³³⁶ Cfr. Gibson Dunn, *Unlocking Value Through Strategic Spin-Offs*, 2024.

³³⁷ Cfr. F. Gallo, "La scissione parziale e lo scorporo nella prassi notarile", in *Studi e materiali CNUE*, 2022

³³⁸ IRS, *Revenue Ruling 2019-09*; SEC, *Form 10 Disclosure Requirements*, 2020.

CONCLUSIONI

L'indagine svolta ha consentito di approfondire il tema della scissione societaria, con particolare attenzione alla nuova figura della scissione mediante scorporo, recentemente introdotta nell'ordinamento italiano con l'art. 2506.1 c.c., nonché di confrontarne i profili strutturali, funzionali e fiscali con le operazioni di riorganizzazione aziendale disciplinate dal diritto statunitense, quali *spin-off*, *split-off* e *carve-out*.

Attraverso un'analisi sistematica e comparata, si è potuto constatare che, pur nel contesto di ordinamenti profondamente diversi, tanto sul piano civilistico quanto sul versante fiscale, l'obiettivo economico-funzionale perseguito dalle operazioni di scissione appare sostanzialmente convergente: realizzare una separazione strutturata di rami d'azienda, favorire l'autonomia gestionale di singole *business unit*, ottimizzare la governance e tutelare interessi diversificati all'interno di gruppi societari complessi.

Sotto il profilo italiano, la scissione mediante scorporo si configura come un'evoluzione significativa dell'istituto tradizionale, che consente alla società scissa di conservare in sé la titolarità delle partecipazioni della società beneficiaria, mantenendo il controllo diretto sulla *newco*. Questa configurazione ha mostrato un'ampia versatilità applicativa, specie in contesti di scissione patrimoniale e creazione di veicoli operativi.

Dall'altra parte, il modello statunitense ha evidenziato un impianto normativo fortemente ancorato al principio di *business purpose* e alla neutralità fiscale condizionata, regolata dal §355 IRC, come osservato nel caso della separazione tra eBay e PayPal. Le rigidità formali e i requisiti sostanziali richiesti per qualificare un'operazione come *tax-free*, uniti alla rilevanza del controllo diretto e del rapporto con gli azionisti, rappresentano elementi distintivi rispetto alla disciplina italiana.

Dal confronto è emerso che, sebbene lo scorporo non abbia un corrispettivo diretto nel diritto statunitense, operazioni simili per funzione, in particolare lo *spin-off* con partecipazioni non distribuite ai soci, sono comunque attuabili nell'ordinamento americano, seppur attraverso schemi più articolati e soggetti a valutazione dell'IRS. Tuttavia, l'assenza di un istituto espressamente corrispondente alla scissione mediante scorporo limita la piena sovrapponibilità tra i due modelli.

Sul piano metodologico, la scelta di affiancare l'analisi teorica a casi concreti si è rivelata proficua per verificare l'effettiva applicazione degli istituti e testarne la funzionalità,

permettendo di passare dal piano della norma a quello della prassi. L'indagine ha permesso di isolare i profili più rilevanti sotto il profilo civilistico, contabile e tributario, fornendo un quadro completo e aggiornato della disciplina della scissione in Italia e delle operazioni similari negli Stati Uniti.

Tuttavia, il lavoro non è stato esente da limiti. In primo luogo, la recente introduzione normativa dello scorporo nel nostro ordinamento ha ridotto la disponibilità di elaborazioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali di sistema, imponendo di basarsi prevalentemente su prassi notarili, prime interpretazioni e atti societari concreti. Infine, la complessità delle normative fiscali di entrambi i Paesi ha imposto un necessario grado di sintesi, non sempre compatibile con l'ampiezza delle tematiche trattate.

Nonostante ciò, la tesi ha consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato: identificare affinità e differenze tra due modelli giuridici diversi ma funzionalmente convergenti, e di verificare in che misura la scissione mediante scorporo possa ispirare o essere replicata, in linea di principio, all'interno dell'ordinamento statunitense. Le considerazioni emerse offrono dunque una base solida per ulteriori approfondimenti, anche in chiave evolutiva, in merito alla diffusione di strumenti giuridici più flessibili, che favoriscano l'adattabilità delle imprese alle esigenze di riorganizzazione e crescita in contesti internazionali sempre più dinamici.

BIBLIOGRAFIA

- A. Busani, *La scissione societaria tra diritto ed economia*, in *Il Fisco*, n. 34/2020.
- Acea S.p.A, (2024). *Bilancio Consolidato Acea S.p.A.* 2024.
- Acea S.p.A, (2023). *Bilancio Consolidato Acea S.p.A.* 2023.
- Acea S.p.A. (2024). *Verbale di scissione di Acea S.p.A.*
- Acea S.p.A., (2023). *Progetto di scissione parziale mediante scorporo di Acea S.p.A. in favore della società di nuova costituzione "Acea Acqua S.p.A."*.
- Agenzia delle Entrate, (2007). *Risoluzione N. 56/E*.
- Agenzia delle Entrate, (2021). *Risposta a interpello n. 309/2021*.
- Agenzia delle Entrate, (2022). *Risposta N. 256/2022*.
- Agenzia delle Entrate, (2023). *Risposta n. 317/2023*.
- Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Sezione di Milano. (2023). *La peculiarità della "nuova" scissione mediante scorporo*.
- Basi A., Santuari S., (2024). *Ripartizione dei crediti d'imposta nelle operazioni di scissione*, *il Fisco* 41/2024.
- Boggiali D., Atlante N., (2023). *La scissione mediante scorporo*, Consiglio nazionale del Notariato.
- Campobasso G.F., (2022). *Diritto commerciale, Diritto delle società*, UTET, Torino.
- Ceppellini P., Lugano R., (2024). *Scissione con scorporo senza diritto di recesso anche per S.r.l. e S.n.c.*, in *Norme e Tributi*, *Il Sole* 24 ore.
- Ceppellini P., Macellari I. (2024). *L'applicazione della participation exemption nella liquidazione delle holding*, *Corriere Tributario*, n.12.
- Civerra E., (2014), *La tutela dei creditori nella scissione tra rimedi preventivi e successioni*, in *Le Società*.
- Cocchi F., Greco D. (2023). *Scissione mediante scorporo: primi spunti comparativi*. In *Amministrazione & Finanza* n.8-9/2023.
- Comitato Notarile Triveneto, *Massima n. L.E.10*, settembre 2015.
- Cremona C., Monarca P., (2023). *Obblighi tributari e responsabilità nella scissione*, *Wolters Kluwer*.
- Cremona C., Monarca P., (2025). *Profili fiscali della scissione*, *Wolters Kluwer*.
- Cremona C., Monarca P., (2025). *Profili fiscali della scissione*, *Scissione mediante scorporo*. *Wolters Kluwer*.

Cremona C., Monarca P., (2025). *Ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni*, Wolters Kluwer.

Cremona C., Monarca P., (2025). *Tipologie di scissione, Scissione “anomale”*, Wolters Kluwer.

Cremona C., Monarca P., (2025). *Tipologie di scissione, Scissione asimmetrica*, Wolters Kluwer.

Cremona C., Monarca P., (2025). *Tipologie di scissione, Scissione “doppia”*, Wolters Kluwer.

De Rosa, L., Russo, A., & Iori, M. (2024). *Guida Pratica Fiscale Operazioni straordinarie 2024 - Sistema Frizzera*. Gruppo 24 Ore.

Deloitte (2021), *Spin-offs, Reverse Morris Trusts and tax-free reorganizations*.

EBay Inc., (2015). *Annual report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, Form 10-K, United States Securities and Exchange Commission*.

F. Gallo, *La scissione parziale e lo scorporo nella prassi notarile*, in Studi e materiali CNUE, 2022.

Ferranti G., (2024). *Conferimento di azienda e pex: la (ir)rilevanza della data di acquisizione dei singoli beni*, Corriere Tributario, n.2.

Gibson D., (2024) *Unlocking Value Through Strategic Spin-Offs*.

Guerrieri G., (2024). *La scissione mediante scorporo, Division by separation*, Orizzonti del Diritto Commerciale, Fascicolo 1/2024.

Honaker J.D., Wilensky E.S., Morris, Nichols, Arshat & Tunnel LLP, (2012). *Dividends, Redemptions and Stock Purchases*.

Marongiu G., (2021), *Le operazioni straordinarie*, Giappichelli, Torino.

Meneghetti P., (2024). *Scissione scorporo: considerazioni sulla fiscalità della partecipazione ricevuta*, in Euroconference.

Miracolo P., (2023). *Scissione con scorporo: i chiarimenti dei notai del Triveneto*, IPSOA Quotidiano.

Necci S., Miele L. (2025). *La scissione mediante scorporo alternativa al conferimento*, Corriere Tributario 2/2025.

Nessi M., (2024), *Scissione negativa: orientamenti sulla fattibilità dell'operazione*, in Ratio quotidiano.

PayPal Holdings, Inc. (2015). *Annual report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, Form 10-K, United States Securities and Exchange Commission*.

Pecoraro C., *Scissione mediante scorporo: lineamenti generali*.

Peta M., (2023). *La “scissione mediante scorporo”: profili civilisti e fiscali, abuso di diritto e approccio aziendalistico*, Notariato 6/2023.

Poeta S., (2024). *Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria*, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

R. Parrino, (2021). *Corporate Separation Strategies: Spin-offs and Equity Carve-outs*, in *Journal of Applied Corporate Finance*.

Reform of section 355, (2018). *American University law Review*.

Santaga R., (2024). *“Scissione mediante scorporo” e riorganizzazione dell’impresa*, Rivista delle società, n2-3 2024.

Scialla S., (2023). *Scissione mediante scorporo: profili civili e fiscali*, DE IUSTITIA.

Sorgato L., (2024). *Insufficienti le modifiche per scissioni con scorporo e conferimenti seguiti da cessione di partecipazioni*, il Fisco 29/2024.

Sorgato L., (2024). *Un’operazione di scissione asimmetrica non è un’operazione elusiva*, in Ratio Quotidiano.

Stagno A., (2024). *Scissione mediante scorporo: inquadramento sistematico e differenze rispetto al conferimento*, in Orizzonti del Diritto Commerciale.

Supreme Court, *Gregory v. Helvering*, 293 U.S. 465 (1935).

Tesaro F., (2024). *Istituzioni di diritto tributario*, UTET Giuridica.

Trinchese G., (2024). *La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi*, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

U.S. v. *Cumberland Public Service Co.*, 338 U.S. 451 (1950).

Vial E., (2024). *Regolamentata la fiscalità della scissione mediante scorporo*, il fisco 21/2024.

Vitali A., Paccagnella F., (2024). *La scissione con scorporo della branch: questioni aperte e vantaggi operativi*, Corriere Tributario 11/2024.

Vitali A., Paccagnella F., (2024). *La scissione con scorporo della branch: questioni aperte e vantaggi operativi*, in *Corriere Tributario*, n. 11.

SITOGRAFIA

C. §170; Morris Nichols, Spin-Offs and Dividends under Delaware Law, 2023, via <https://www.morrisnichols.com/assets/htmldocuments/1-519-2507.pdf>.

Delaware Code, Titolo 6, §18-217 via <https://law.justia.com/codes/delaware/title-6/chapter-18/subchapter-ii/section-18-217/>.

Delaware General Corporation Law, Title 8, <https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc18/index.html>.

Delaware Limited Liability Company Act, Title 6, §18-101 via <https://delcode.delaware.gov/title6/c018/sc01/>.

Deloitte (2023)., *Divestitures and Spin-offs Report*, via <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xa/Documents/corporate-finance/us-dcf-2023-q2-divestitures-report.pdf>.

Equity Carve Out, <https://macabacus.com/restructuring/equity-carve-outs>.

Euroconference (2025)., *La rappresentazione contabile della scissione societaria e la rilevazione delle eventuali differenze da concambio o da annullamento*, <https://www.ecnews.it/la-rappresentazione-contabile-della-scissione-societaria-e-la-rilevazione-delle-eventuali-differenze-da-concambio-o-da-annullamento/>.

Marani M., (2023). *Neutralità fiscale per il ritorno ai principi contabili nazionali*, via Eutekne, <https://www.eutekne.it/Servizi/GSI/Recensione.aspx?IDRecen=973884>.

Eutekne, (2025). *Scissione mediante scorporo - novità del d.lgs.. 19/2023 attuativo della direttiva 2019/2121/UE - effetti ai fini della participation Exemption*, via <https://www.eutekne.it/Servizi/Notiziario/Recensione.aspx?IDRecen=1048026>.

IRC §1001, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/100>.

IRS Revenue Ruling 70-225, 1970-1 C.B. 80, <https://www.taxnotes.com/research/federal/irs-guidance/revenue-rulings/rev-rul-70-225/d7tz>.

IRS, Rev. Proc. 2017-52, via <https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-17-52.pdf>.

IRS, Rev. Rul. 2001-46, via https://www.andrewmitchel.com/charts/rr_2001_46.pdf.

IRS, Rev. Rul. 78-442, 1978-2 C.B. 143, via <https://www.taxnotes.com/research/federal/irs-guidance/revenue-rulings/rev-rul-78-442/dcvf>.

IRS, Revenue Ruling 2019-09; via https://www.irs.gov/irb/2019-09_IRB.

Morris Trust Transaction, <https://macabacus.com/restructuring/morris-trusts>.

Picardo E., (2024). *Spin-Off vs. Split-Off vs. Carve-Out: What's the Difference?*; via <https://www.investopedia.com/articles/investing/090715/comparing-spinoffs-splitoffs-and-carveouts.asp#:~:text=A%20spin%2Doff%20distributes%20shares,new%20subsidiary%20through%20an%20IPO>.

S.F. Tax Counsel, Spin-Offs and Corporate Divisions, via <https://sftaxcounsel.com/blog/corporate-spinoffs-split-offs-and-split-ups-in-the-international-context/>.

SEC, Form 10 Disclosure Requirements, 2020, via <https://www.sec.gov/files/form10-k.pdf>.

Spin Off and Split Off, <https://macabacus.com/restructuring/spin-offs>.